



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

54 esclusi

LA PERSECUZIONE "LEGALE"

*Radiazione Avv.
G. Mattorio, sentenza
cass. 1111/79 sentenza del
in data 30 aprile 1937
chiarato col evolo
ammato del
la 20*



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO



COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

54 esclusi

LA PERSECUZIONE “LEGALE”

INDICE**INTRODUZIONE**

pag. 5 Una lunga vicenda da non dimenticare (di Giulio Disegni)

ATTI DEL CONVEGNO

pag. 13 Saluto introduttivo di Simona Grabbi

pag. 20 Saluto introduttivo di Giulio Disegni

pag. 23 Introduzione di Giulio Disegni

pag. 26 La persecuzione antiebraica in Italia (di Michele Sarfatti)

pag. 37 Le leggi antiebraiche e il ceto dei giuristi (di Giovanni Canzio)

pag. 49 Avvocati e professori di fronte alle leggi antiebraiche (di Annalisa Capristo)

pag. 71 I magistrati e le leggi razziste del 1938 di Guido Neppi Modona

pag. 90 Appunti sul Foro torinese. Cronaca a margine della Storia di Paola De Benedetti

pag. 96 MATERIALE FOTOGRAFICO

pag. 100 Il contributo del Comitato per le Pari Opportunità (CPO) presso l'Ordine degli Avvocati di Torino

UNA LUNGA VICENDA DA NON DIMENTICARE*di Giulio Disegni*

La vicenda che coinvolse nel 1939 l'intera classe forense, provocando l'esclusione di centinaia di avvocati italiani di religione ebraica dalla vita professionale, privandoli del diritto di esercitare, ne cancellò anche i più elementari diritti. Oltre all'esclusione dagli albi professionali, determinata dalla legge 29 giugno 1939 n. 1054, disciplinante l'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di "razza ebraica", le leggi razziali generarono uno sconvolgimento generale nella vita di tutti i cittadini ebrei. Per gli avvocati esclusi, a cui questa pubblicazione meritoriamente intende rendere omaggio, una legislazione di tal genere di fatto annullava il lavoro, disintegrando "le capacità economiche di un gran numero di famiglie, prive di plausibili alternative. Nondimeno -ed era un aspetto per nulla secondario - condannava gli esclusi alla più completa marginalità sociale".¹

Non solo, ma all'esclusione dalla professione e alla conseguente perdita dell'unica fonte di reddito, si aggiungeva l'onta, per gli esclusi, di doversi sottoporre ad una sorta di giudizio pubblico dell'ambiente sociale circostante.

Tra la popolazione ebraica in Italia, dopo l'emancipazione perfettamente integrata e inserita nel tessuto civile e sociale del Paese, le professioni liberali non solo erano assai diffuse, ma molti avvocati ricoprivano anche funzioni e cariche pubbliche di prestigio, e così il razzismo di Stato introdotto dalle leggi razziali andava a colpire in modo particolare gli appartenenti agli ordini professionali.

Si legalizzava in modo esemplare, attraverso l'esclusione dagli albi professionali, l'esclusione degli uni, contrapposta all'inclusione degli altri. Uno degli scopi della violenta campagna razziale consisteva proprio nello spezzare i legami degli italiani ebrei dagli "altri" italiani, nel creare e legalizzare cioè un regime di separazione e di isolamento, colpendo i settori cruciali dell'integrazione ad ogni livello.²

Il meticoloso, scientifico, complesso repressivo messo in atto dal regime fascista nel 1938 era partito dalla definizione di appartenente alla "razza ebraica", per andare via via a disciplinare ogni aspetto della vita

¹ Claudio Vercelli "1938 francamente razzisti. Le leggi razziali in Italia", Ed. del Capricorno, 2018.

² Mario Avagliano-Marco Palmieri "Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia", Einaudi 2011

economica, civile, sociale degli italiani ebrei, Le leggi razziali colpirono quindi anche la classe forense; gli Ordini, nel frattempo divenuti Sindacato Fascista, seguono "il pavido esempio dell'Università e, in genere, della comunità civile, nel "voltarsi dall'altra parte".³

La vicenda amministrativa, che coinvolse centinaia di avvocati ebrei, provocandone l'esclusione dalla vita professionale, è stata, peraltro, oggetto nel nostro Paese di un'analisi assai limitata fino agli inizi degli anni Duemila,⁴ mentre solo da qualche anno ha iniziato ad essere oggetto di analisi approfondita. Il ritardo è da attribuirsi, da un lato, alla scarsità delle fonti ufficiali e alla distruzione di parte degli archivi nel Nord, in seguito alla guerra e alla caduta della Repubblica sociale italiana, dall'altro lato, ad una sorta di rimozione degli effetti provocati dall'applicazione delle leggi razziali, soprattutto in un mondo come quello dell'avvocatura, che aveva conservato durante il fascismo spazi di autonomia.

La professione dell'avvocato, peraltro, era stata la prima (forse perché giudicata, per certi versi, la più "pericolosa") ad essere segnata dalla fascistizzazione delle sue istituzioni, a partire dal progressivo svuotamento dei poteri dei Consigli degli Ordini nel 1926, alla loro soppressione, con l'affidamento di tutte le funzioni ai sindacati fascisti, nel 1933-34.

Il 29 giugno del 1939 veniva emanata la legge n. 1054 di "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica", di cui in gran parte si occupa questo volume: sotto questo titolo, e con un linguaggio solo apparentemente burocratico, si nascondeva la decisione di escludere i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale del mondo cui fino ad allora erano appartenuti.

La legge introdusse il crinale tra discriminazione e non discriminazione all'interno delle professioni e fu così che, anche in questo ambito, l'ingiustizia diventò diritto.

Riguardò tutte le professioni liberali, mentre fu precluso in via assoluta l'esercizio della funzione di notaio; era prevista anche, nella posizione degli avvocati, una distinzione tra "discriminati" e "non discriminati", che

³ Francesco Berti Arnoaldi Veli, nella Prefazione a "Bologna, la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori", Fondazione forense bolognese

⁴ Tra i primi studiosi ad indagare sulle conseguenze della legislazione razziale nei confronti degli avvocati, Antonella Meniconi, nel capitolo "Le leggi razziali e gli avvocati" in La "maschia avvocatura".. Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943), il Mulino, 2006; importante anche l'indagine contenuta in Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia, a cura di David Cerri, Pisa, Edizioni Plus, 2010

dovevano iscriversi in appositi elenchi speciali istituiti presso le Corti d'appello.

Ben pochi, al tempo dell'emanazione delle leggi razziali, nel circuito accademico e in quello forense, si levarono a difendere i colleghi - professionisti integrati nella vita cittadina, dove ricoprivano spesso posizioni di rilievo, costretti a fare i conti con il pregiudizio razziale divenuto legge - quando addirittura non si giovarono dell'esclusione di pericolosi "concorrenti".

E vi è stato chi, parallelamente all'indagine sul clima politico e giuridico che accolse allora le leggi razziali, si è opportunamente soffermato proprio "sull'oblio, minaccia dell'oggi, che potrebbe degenerare in una seconda "persecuzione".⁵

Dunque, negli anni '30 del secolo scorso, nel cuore della civilissima Europa, il legislatore fascista limitò la capacità giuridica dei cittadini in base alla loro appartenenza ad una cosiddetta "razza" e produsse un articolato corpus di norme che aveva come destinatari i cittadini italiani di religione ebraica.⁶

Per attuare un programma studiato a tavolino, venne messa in moto una complessa e invasiva macchina amministrativa e burocratica, di tipo possiamo definire "scientifico", mentre gli italiani, nella loro stragrande maggioranza, preparati da una accurata campagna di stampa, accolsero le novità legislative, in parte con distacco e indifferenza, in parte con acquiescenza opportunistica, o talvolta convinta.

Ebbe così origine, nel 1938, preceduta da un'ampia campagna di stampa, la legislazione razziale, costituita da un insieme fittissimo di norme, decreti, misure amministrative, circolari applicative e regolamenti, che andavano a toccare ogni aspetto di vita, con meccanismi di esclusione e discriminazione, dalla scuola al pubblico impiego, dalla proprietà alle professioni: in tale contesto vennero create le scuole e gli albi professionali per gli ebrei.

Le leggi razziali isolarono dalla società nazionale gli ebrei, ne compressero diritti e dignità, escludendoli dalla vita civile, perseguitandone dapprima i loro diritti e poi le loro vite. Naturalmente, il sistema normativo, per funzionare a dovere, si avvaleva di una macchina amministrativa

⁵ Guido Alpa, «La persecuzione degli avvocati ebrei: il "giorno della memoria" e le lacune degli studi storici», in Le leggi razziali e gli avvocati italiani, op.cit.

⁶ Giuseppe Speciale "Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano", Patron Editore, 2013

efficientissima, divenuta la più ferrea corresponsabile del regime in ogni sua manifestazione.⁷

L'impulso a non dimenticare una pagina aberrante della nostra storia recente, ed anzi a trarne un monito per le generazioni future, è stato in buona parte provocato pochi anni or sono dall'insieme di iniziative, promosse in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali da parte di istituzioni, Ministeri, organismi e associazioni, che hanno "risvegliato" le coscienze anche di chi era incredulo di fronte alla violenza e sopraffazione dei "Provvedimenti per la difesa della razza" e delle leggi che ne sono seguite.

Non sono bastati oltre ottant'anni per elaborare, e men che meno superare, una delle pagine più fosche della storia del Novecento, una storia di separazione e di soprusi, di barbarie e di indifferenza, di discriminazioni e di morte.

E sono forse solamente vent'anni - anche grazie all'istituzione, con la legge n. 211 del 20 luglio 2000, del Giorno della Memoria - che si opera per ricostruire una memoria, che è memoria collettiva, perché riguarda responsabilità, coinvolgimenti, silenzi, colpe di molti.

Ma il ricordo di quanto è successo non deve mai essere fine a se' stesso: i contributi offerti da questo volume, unitamente all'elenco degli avvocati espulsi dal Foro torinese, costituiscono un monito. Occorre interrogarsi sul clima entro il quale quel *corpus* normativo prese vita, sul suo accoglimento e sulle reazioni cui andò incontro, per saper meglio fronteggiare quel clima di razzismo, di antisemitismo e di odio che da tempo si è riaffacciato in Europa e che serpeggia più evidente nei momenti di crisi e di precarietà.

Le pagine che seguono aiutano a chiarire, in particolare, le conseguenze che la promulgazione della normativa antiebraica ebbe tra gli avvocati italiani, in un clima per lo più caratterizzato da silenzi, o da indifferenza di fronte alle aberrazioni del regime. Ma i risultati delle indagini e delle ricerche pubblicate richiamano anche al dovere di vigilare, perché non si possa riprodurre più quella frattura profonda tra normativa e principi di giustizia, insita nella discriminazione per legge e nell'uso del diritto come strumento di illibertà.

Conflittualità riemergenti in seno alla civiltà europea, nuove manifestazioni di umori razzisti che si speravano sopiti, crimini d'odio e ventate

⁷ per una disamina approfondita sulle origini, motivazioni e conseguenze della legislazione razziale, cfr.: Michele Sarfatti "Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione.", Einaudi 2007; Renzo De Felice "Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo", Einaudi 1988.

discriminatorie sono alcuni degli elementi che purtroppo caratterizzano il nostro vivere quotidiano e ci riguardano da vicino come cittadini, anzitutto, e come operatori del diritto, imponendoci di interrogarci anche sul ruolo della magistratura e dell'avvocatura, oltre che delle altre istituzioni della nostra democrazia.

A settantasei anni dalla Liberazione l'Italia sembra dover ancora effettuare un esame approfondito del proprio passato e delle derive del regime fascista, necessario per comprendere come le responsabilità delle istituzioni abbiano potuto agire congiuntamente, favorendo un processo discriminatorio e persecutorio, che avrebbe raggiunto il suo drammatico culmine nella Shoah.

Un Paese, il nostro, che non ha celebrato processi contro i responsabili dei crimini commessi, che non ha reinserito a suo tempo gli espulsi nei loro ruoli e nelle loro funzioni (basti pensare ai tanti docenti universitari che dovettero lasciare le cattedre e non furono più reintegrati)⁸, che non ha mai completato un piano di riconoscimenti e risarcimenti nei confronti di chi è stato perseguitato per la sua origine o appartenenza religiosa, rischia di non esser completamente in grado di fronteggiare i nuovi movimenti razzisti che oggi si moltiplicano.

Il discorso d'odio è così diffuso e pervasivo, che persino la sua definizione è complessa: il Consiglio d'Europa nel 1997 lo qualificò "l'insieme di tutte le forme di espressione che diffondono, incitano, sviluppano o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo ed altre forme di odio basate sull'intolleranza".

Un Osservatorio qualificato, nella sua ultima relazione annuale sull'antisemitismo in Italia, chiarisce che l'antisemitismo "non rappresenta un problema del passato, ma di attualità, un dato di fatto che osserviamo dagli eventi, dal linguaggio di certi social media, da alcuni gravi eventi di cronaca.....Può esprimersi con diverse gradazioni che cambiano a seconda della situazione e del contesto politico, economico, sociale che ne fa variare la diffusione e la visibilità. Le fasi di latenza si alternano con quelle attive ...per problemi internazionali, crisi economiche, mutamenti sociali e culturali particolarmente accelerati.... Se in condizioni di latenza

⁸ Francesca Pelini - Ilaria Pavan "La doppia epurazione. L'Università di Pisa e le leggi razziali tra guerra e dopoguerra", il Mulino, 2009; Pompeo Volpe - Giulia Simone «Posti liberi». Leggi razziali e sostituzione dei docenti ebrei all'Università di Padova, Padova University Press, 2018.

l'antisemitismo occupa territori sociali e culturali relativamente circoscritti... nelle fasi di riemergenza i limiti possono essere rapidamente superati".⁹

Il problema è stato recepito dal Parlamento italiano, che nel gennaio 2020 ha costituito il Coordinamento nazionale per la lotta contro l'antisemitismo., mentre il Consiglio dei Ministri ha adottato la definizione di antisemitismo formulata dall'Alleanza internazionale per la memoria dell'olocausto (Ihra): «L'antisemitismo è una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti....».

Al Senato della Repubblica si è costituita, il 15 aprile 2021, la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Sono tutti segnali importanti, che mostrano l'attenzione delle nostre istituzioni nei confronti di un problema che non riguarda i diritti e la tutela di una minoranza, ma dell'intera società. Anche la prevenzione, l'accertamento, e financo la repressione, dei reati connessi si sono fatte negli ultimi anni più serrate e rigorose. Ma la guardia va tenuta alta su ogni fronte e in ogni situazione in cui sono coinvolti i diritti e le libertà di ogni singolo cittadino. Ancora oggi la magistratura contabile è impegnata a giudicare se un perseguitato razziale abbia diritto o meno ad ottenere l' "assegno di benemerenzza", ossia il riconoscimento che una delle leggi riparatorie, la n. 96 del 10 marzo 1955, ha concesso ai perseguitati politici antifascisti e ai perseguitati razziali. E ancora in questi anni vengono emesse sentenze da parte di Corti dei Conti, investite della materia, che, curiosamente, ad esempio, non riconoscono nei nascondigli e nelle fughe per salvarsi dalle retate e dai rastrellamenti, conseguenze dirette delle persecuzioni razziali imposte dal regime.¹⁰

Ha dichiarato di recente Edith Bruck, scrittrice e poetessa sopravvissuta ad Auschwitz¹¹: "Per questo scrivo. Non bisogna mai tacere ...oggi contro il razzismo, l'intolleranza, l'aggressività, l'indifferenza, anche la volgarità. Vedo raduni di fascisti, incredibilmente tollerati. È una nube nera che avanza, molto preoccupante."

⁹ a cura dell'Osservatorio antisemitismo della Fondazione CDEC Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano 2020

¹⁰ "Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano", Razza diritto esperienze, a cura di Giuseppe Speciale, Pàtron Editore Bologna, 2013

¹¹ in occasione dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessale il 29.4.2021

ATTI DEL CONVEGNO



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

In occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali, che nel 1939 hanno escluso i professionisti ebrei dalle loro professioni, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino ha ritenuto necessario non dimenticare quella pagina vergognosa e inaccettabile della nostra storia recente. Nella sola Torino furono 54 gli avvocati ebrei che non poterono più professare e che furono cancellati dall'Albo.

Una targa nel corridoio del Palazzo di Giustizia, antistante l'ingresso all'Ordine degli Avvocati, sarà dedicata alla loro memoria.

Nei locali antistanti l'Aula Magna una Mostra ripercorrerà le tappe di quella vicenda che deve rimanere come un monito scolpito nelle coscienze di ognuno di noi.

Mercoledì 20 novembre 2019 ore 14.30 - 17.00

AULA MAGNA - Palazzo di Giustizia - C.so Vittorio Emanuele II 130 - Torino

CINQUANTAQUATTRO ESCLUSI

L'applicazione della legislazione razziale e l'avvocatura torinese, a ottant'anni dalle Leggi 1054 e 1815 del 1939

Saluti istituzionali e delle Autorità

Introduce e modera l'avv. **Giulio Disegni**

Intervengono:

prof. Michele Sarfatti "Gli ebrei in Italia e la persecuzione antiebraica fascista"

prof. Giovanni Canzio "Le leggi antiebraiche e il ceto dei giuristi"

prof. avv. Guido Alpa "La cancellazione degli avvocati ebrei dagli albi professionali, le Magistrature superiori e il Consiglio nazionale forense"

dott. Annalisa Capristo "Avvocati e professori di fronte alle leggi antiebraiche"

prof. Guido Neppi Modona "La magistratura e le leggi razziali: non tutti si limitarono a rimanere silenti..."

avv. Paola De Benedetti "Appunti sul Foro torinese. Cronaca a margine della Storia"

L'attore **Danilo Bruni** leggerà brani tratti dalle Delibere di esclusione dall'Albo

Si ringrazia l'Archivio storico dell'Università degli Studi di Torino nella persona della responsabile **Dott.ssa Paola NOVARIA** per il materiale fornito.

ISCRIZIONI

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA (PIATTAFORMA RICONOSCO)

E-MAIL: formazioni@ordineavvocatitorino.it

LA PARTECIPAZIONE È TITOLO PER L'ATTRIBUZIONE DI TRE CREDITI FORMATIVI IN MATERIA DI DEONTOLOGIA

Saluto introduttivo di Simona Grabbi

Stimate Autorità,

Stimati Relatori,

Care Colleghi e cari colleghi,

cari ragazze e ragazzi liceali che oggi assistete a questo evento,

siamo qui per ricordare un momento buio della nostra storia.

"Le razze umane esistono. La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Esistono grandi razze e piccole razze. Esiste ormai una pura razza italiana".

Così esordisce il Manifesto degli scienziati razzisti pubblicato il 14 luglio 1938 sulla rivista Giornale di Italia e poi ripreso nella rivista *La difesa della razza*, il cui primo numero vide la luce il 5 agosto 1938, 150.000,00 copie di tiratura.

E' tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. Punto 7 del Manifesto degli scienziati razzisti pubblicato il 14 luglio 1938 sul Giornale di Italia.

"Occorre maturare la necessità di una coscienza razziale, il miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che potrebbe essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti; il problema ebraico non è che l'aspetto metropolitano di un problema di carattere generale occorre agevolare una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia il

complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano (6 e 7 ottobre 1938 Dichiarazione sulla razza del Gran Consiglio del fascismo.)

Il Decreto n. 1390 del 5 settembre 1938 – Provvedimenti per la difesa della razza nella scuole fascista – che chiudeva le porte di tutte le istituzioni scolastiche pubbliche alla presenza di insegnanti e studenti ebrei fu il primo di una lunga serie di decreti che vanno a formare il *corpus* delle Leggi Razziali che tra il 1938 e il 1943 si accrebbe di regii decreti legge, misure amministrative di corredo, regolamenti tutti protesi alla esclusione dal consesso civile e dalla vita economica di una parte della popolazione italiana qualificata come di razza ebraica.

La macchina del razzismo istituzionale: propaganda, allarme sociale e normativa di esclusione e marginalità sociale, lavorativa, personale.

Noi oggi non possiamo dimenticare che sono trascorsi 80 anni dalla entrata in vigore della legge 9/6/1939 n. 1054 – disciplina dell'esercizio delle professioni da parte de cittadini di razza ebraica- che di fatto condannava all'emarginazione professionale i colleghi ebrei, che avrebbero potuto soltanto più difendere altri colleghi ebrei e non potevano più associarsi con altri colleghi se non ebrei.

Tra la popolazione ebraica italiana la presenza di liberi professionisti era diffusa. Tale legislazione di fatto disintegrava completamente le capacità economiche di un grande numero di famiglie e la dignità di numerosi colleghi, alcuni dei quali decisero loro sponte di cancellarsi.

Gli avvocati ebrei vennero distinti in due gruppi, ovvero i discriminati, iscritti in elenchi aggiunti all'albo professionale (i benemeriti della patria, ovvero coloro che avevano combattuto nelle guerre fasciste o che si fossero prodigati per la causa fascista), e la parte restante, obbligata ad iscriversi ad elenchi speciali. Questi ultimi potevano lavorare solo per assistiti appartenenti alla razza ebraica.

Bene oggi ricordiamo l'ignominia dei 54 colleghi espulsi dal nostro albo professionale.

Anche i corpi intermedi – il Direttorio del sindacato fascista Avvocati e Procuratori di Torino – che sostituì nel 1934 l'Ordine di Torino - ha dato seguito ad un vero e proprio razzismo di Stato, eseguendo ciò che prevedeva la legge n.1054 del 29 giugno 1939 in punto a discriminazione dei colleghi ebrei dal libero esercizio della professione; potevano difendere solo colleghi ebrei, non potevano associarsi con non ebrei, non potevano assumere il ruolo di revisori ufficiali dei conti (art. 23), di amministratori giudiziali (art. 22), di pubblici ufficiali (art. 21), non potevano ricevere incarichi da enti pubblici.

Anche l'Ordine di Torino si è inchinato al nuovo concetto di legalità, quello fascista, basato sulla esclusione degli altri – i non ariani – a partire dagli appartenenti alla razza ebraica.

Tutti i settori delle professioni furono intaccati dagli interventi normativi fascisti.

Nel mondo accademico, di fronte all'espulsione di circa 100 professori universitari, il dato più significativo sotto il profilo del citato "silenzio", è il fatto che solamente 12 siano i professori – per lo più anziani e prossimi alla pensione - che hanno deciso di non prestare fedeltà al fascismo perdendo così le loro cattedre.

Lo stesso clima si riscontra in ambito giudiziario e forense, sia per quanto riguarda gli avvocati sia per i magistrati.

In particolare, per quanto riguarda l'avvocatura, con la legge del 29 giugno 1939, furono più di 100 gli avvocati cancellati dall'albo. A partire dal 1926 venivano inoltre progressivamente ridotti i poteri dei vari Consigli degli Ordini con la loro soppressione definitiva tra il 1933 e il 1934.

Anche in questo caso, il dato ancora più amaro dell'epurazione stessa, è l'atteggiamento passivo, remissivo dei colleghi.

Si riscontra infatti la mancanza di alcuna espressione, anche minima, di solidarietà, trasformandosi, questo atteggiamento, talvolta anche in promovimento attivo, con atti di vera e propria esclusione dei colleghi e di adesione al fascismo.

A parte rari casi di opposizione, l'atteggiamento prevalente dei giudici è stato quello del rispetto e dell'applicazione della legalità formale, seppur ispirata a principi disonorevoli.

Quando venne chiesto da parte del Ministro della Giustizia una dichiarazione di non appartenenza dei magistrati alla razza ebraica, al fine di verificare la purezza degli appartenenti alla categoria, non risulta che alcuno dei circa 4200 magistrati in servizio si sia anche solo rifiutato di rispondere. Allo stesso modo non reagirono i primi Presidenti delle Corti d'Appello, ai quali fu chiesto di presiedere le speciali commissioni istituite per disciplinare gli albi speciali in cui vennero introdotti i professionisti ebrei.

Un ricordo merita l'avv. Luigi Lombardi, ariano e cinofilo, che quando gli avvocati furono costretti – per decreto e con sanzioni in caso di inosservanza - a dichiarare al direttorio la loro razza di appartenenza, dichiarò di appartenere alla razza Bulldog, e chiese la cancellazione dall'albo.

Un clima, quindi, di generalizzato passivo consenso che il regime aveva costruito in almeno 15 anni di dominio e propaganda incontrastati.

E allora corre l'obbligo di fare ammenda ma anche di non dimenticare e ciò per non dimenticare.

Oggi è la giornata dell'ammenda.

L'ammenda per ciò che è stato fatto in rigido ossequio a ciò che prevedevano le leggi razziali e l'ammenda per il silenzio che noi colleghi abbiamo serbato: per il colpevole passivo silenzio.

L'avv. De Benedetti ci dice: "sull'argomento generale delle leggi antiebraiche e delle loro conseguenze si era formata una congiura del silenzio".

E corre l'obbligo di non dimenticare, e ciò per non dimenticare.

Facciamo Nostro il monito di colui che dopo aver attraversato il momento più buio della persecuzione portandone ancora il segno sulla sua persona ha scritto: per non dimenticare.

Per non dimenticare

*Voi che vivete sicuri
Nelle vostre tiepide case,
Voi che trovate tornando a sera
Il cibo caldo e visi amici:
Considerate se questo è un uomo
Che lavora nel fango
Che non conosce pace
Che lotta per un pezzo di pane
Che muore per un sì o per un no.
Considerate se questa è una donna,
Senza capelli e senza nome
Senza più forza di ricordare
Vuoti gli occhi e freddo il grembo
Come una rana d'inverno.
Meditate che questo è stato:
Vi comando queste parole.
Scolpitele nel vostro cuore
Stando in casa andando per via,
Coricandovi alzandovi;
Ripetetele ai vostri figli.
O vi si sfaccia la casa,
La malattia vi impedisca,
I vostri nati torcano il viso da voi.*

Non vogliamo mai più evocare con la memoria il punto 7 del Manifesto: è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti.

Dobbiamo ricordare, non dimenticare, per non essere vittime di quella che Primo Levi definì una infezione latente: *atti saltuari e incoordinati si sono verificati, anche nella recente storia politica; facciamo in modo che l'infezione non si propaghi e non sia all'origine di un sistema di pensiero.*

Se nel 2016 si è dovuto approvare una legge che incrimina le condotte di incitazione al negazionismo sulla shoah; se nel 2019 non vi è stato un consenso unanime sulla istituzione della commissione voluta dalla senatrice Liliana Segre, a maggior ragione non dobbiamo dimenticare.

Noi come consiglio nel luglio del 2019 abbiamo deliberato di invitare tutti i colleghi ad evitare proprio episodi di *hate speech* cui si ispira la mozione di Liliana Segre; non si usino più queste espressioni sui social o con altri mezzi di comunicazione, massivi o meno. E non dimentichiamo di essere avvocati, fuori e dentro le aule di giustizia.

Ringrazio il Collega Giulio Disegni che ha fortemente voluto organizzare con il Consiglio l'evento di oggi e l'apposizione della targa con il nome dei 54 colleghi espulsi realizzata dal Consiglio e affissa nel corridoio del nostro Palazzo di Giustizia da cui si accede al nostro Consiglio.

E identica targa è affissa all'interno del nostro Consiglio.

Per non dimenticare.

Saluto introduttivo di Giulio Disegni

Illustre Presidente, care Colleghe e cari Colleghi,

la cerimonia che l'Ordine forense di Torino ha organizzato oggi per ricordare i 54 suoi iscritti che furono cancellati dagli albi in quanto ebrei a seguito della applicazione delle leggi razziali testimonia la memoria di un'epoca buia nella quale la dittatura fascista aveva immerso il nostro Paese; i loro nomi incisi su una lapide affissa nel Tribunale restituisce loro idealmente la continuità della professione del loro magistero ripristinandola dopo che essa era stata spezzata dall'odio antisemita.

Il richiamo della memoria di quell'epoca, di quegli eventi, di quei momenti drammatici è stato il filo rosso che ha guidato il Consiglio nazionale forense dal 2006, anno in cui, in modo del tutto occasionale, furono scoperti in uno stipo dell'aula delle udienze disciplinari del Ministero della Giustizia i fascicoli contenenti i procedimenti di cancellazione degli avvocati ebrei.

I procedimenti erano stati discussi dinanzi a quella istituzione in sede di appello, avverso i provvedimenti degli Ordini forensi. Ma erano procedimenti segnati nel loro esito, perché – come accadde per le Magistrature che si occuparono della medesima questione, la Corte Suprema di Cassazione e il Consiglio di Stato – tutte le cancellazioni furono confermate.

Quella scoperta aprì la strada ad ulteriori approfondimenti, a ricerche di archivio, alla raccolta di documenti utili a ricostruire una vicenda ignorata dagli storici, e ricordata solo dai congiunti degli avvocati che erano stati colpiti dal divieto. Un divieto che portava con sé non solo uno stigma dettato dalla intolleranza, ma anche un radicale cambiamento di vita, l'impossibilità di svolgere il lavoro, la cessazione di ogni sostentamento professionale per la famiglia, un vero e proprio bando dalla società.

Il Consiglio nazionale forense ha allestito nel 2010 una mostra che riprendeva quella organizzata in Germania sugli "avvocati senza diritti", gli avvocati che avevano soccorso altri Colleghi sfidando la feroce

repressione del regime nazista. E l'anno successivo, in occasione della giornata dell'Avvocatura, in coincidenza con il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, un'esposizione di documenti e ricordi sui diritti negati agli Ebrei, menzionando le delibere degli Ordini raccolte dalla Commissione per la Storia dell'Avvocatura, composta dai professori Giansavino Pene Vidari, Antonio Padoa Schioppa e Vito Piergiovanni.

A poco a poco emergeva con nettezza in tutto il suo squalore quella pagina nera della storia d'Italia, e nelle diverse sedi degli Ordini si cominciava a prendere coscienza del triste destino dei Colleghi ebrei di quell'epoca. A Pisa fu pubblicato, a cura di David Cerri, un libro dedicato a "Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in Provincia". A Rovereto l'Ordine approvò una delibera con cui ripristinava nell'Albo gli avvocati cancellati.

L'empito di libertà che ha sempre contrassegnato gli avvocati italiani li ha portati a difendere i valori della giustizia e dell'eguaglianza, a lottare contro l'intolleranza e le sopraffazioni: nel periodo del ventennio fascista molti avvocati rischiarono la vita, o la sacrificarono, per non venir meno a questi valori. Ne è testimonianza il volume pubblicato dal Consiglio nazionale forense di Massimo Ottolenghi e Alessandro Re su "L'alveare della resistenza. La cospirazione clandestina delle toghe piemontesi 1929-1945". Massimo Ottolenghi era una splendida figura di avvocato piemontese, probo e coltissimo, che ho avuto la fortuna di conoscere in occasione della cerimonia di premiazione degli avvocati torinesi il 3 luglio 2014, avvenuta l'anno precedente la sua scomparsa. Il libro spiega come i principi fondanti della nostra professione possano essere di guida nei momenti più difficili che la Storia ci riserva, come ben prima delle leggi razziali molti avvocati ebrei avviarono la lotta per le libertà, come la cooperazione con i magistrati sorretti dai medesimi principi avesse potuto prevenire misure di polizia e cruenti repressioni. Problemi che sono stati ripresi di recente dal convegno intitolato "Razza e inGiustizia - Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche", indetto dal Consiglio superiore della Magistratura a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti.

La "razza" è un concetto falso, strumentalmente utilizzato a fini di repressione e di rapina. Di qui il dibattito apertosi in quella occasione, e

nella letteratura giuridica, sulla sua conservazione (come criteri discrezionale delle persone, riprovato dall'ordinamento) nella nostra Costituzione.

Ma al di là delle questioni giuridiche, la cerimonia di oggi ha un alto valore civico e morale: ci ricorda, nel momento difficile che sta attraversando il Paese, che non si possono mai abdicare i principi di libertà sanciti dalla Costituzione, dalla Carta europea dei diritti fondamentali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e che il sacrificio compiuto dagli avvocati, e tra loro dagli avvocati ebrei, perseguitati per la loro professione religiosa, non sarà frustrato.

INTRODUZIONE

di Giulio Disegni

Immaginiamo se ci riusciamo, anche solo per un attimo, quale effetto devastante dovettero avere quelle 54 lettere, contenenti la Delibera di esclusione dall'Albo, notificate a partire dall'estate del 1939 a 54 avvocati torinesi, colpevoli solo di essere ebrei, o cittadini italiani di religione ebraica, quale senso di sgomento profondo, di ansia, di smarrimento, di frustrazione dovettero abbattersi in quelle 54 case, in quelle 54 famiglie quando gli Ufficiali Giudiziari bussarono alle loro porte per comunicare loro l'esclusione, la radiazione, la cancellazione non solo dall'Albo professionale, ma dal consesso nel quale avevano sempre operato ed erano vissuti, nel quale si riconoscevano.

Per loro, avvocati, giovani o anziani, soli o con famiglia alle spalle, veniva a mancare non soltanto dalla sera alla mattina il lavoro, la professione, il rapporto con i colleghi, i magistrati, i clienti, veniva a mancare il terreno sotto ai piedi. Iniziava un periodo di sofferenze, di stenti, di non saper cosa fare e come campare, iniziava quella che è stata definita la persecuzione dei diritti. A Torino, come in tutto il resto d'Italia, nel 1939 i professionisti ebrei non potevano più operare per volere dello Stato, quello Stato che l'anno prima, nel settembre 1938, a due mesi dalla pubblicazione del famigerato Manifesto della Razza, aveva promulgato l'esclusione da tutte le scuole e università pubbliche degli studenti e docenti ebrei, a cui erano seguiti nel novembre 1938 i decreti per la difesa della razza e poi via via, in un crescendo che non lasciava scoperto nessun settore della vita pubblica e civile, l'esclusione dal commercio, dalle banche, dalle assicurazioni, dal servizio militare; il divieto di possedere immobili e di avere al proprio servizio personale domestico non ebraico e così in ogni settore della vita civile, sociale, economica, culturale.

Le leggi del settembre-novembre 1938, volute dal regime fascista, colpevolmente sottoscritte dalla monarchia e applicate con la massima solerzia e con il massimo vigore dalla pubblica amministrazione, segnano una radicalizzazione del regime, un vero abominio, sconvolgendo le vite di

migliaia di cittadini italiani, a cui vennero dapprima revocati i diritti e poi distrutte le esistenze.

Nell'anno successivo sarebbe stata emanata la legge 1054 del 29 giugno 1939 di "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica". Sotto questo titolo e con un linguaggio apparentemente burocratico si intendeva nascondere la decisione di emarginare i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale, dal mondo cui fino ad allora erano appartenuti.

La legge riguardò le professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale; mentre fu preclusa in via assoluta l'esercizio della funzione di notaio. I professionisti erano obbligati a denunciare la propria appartenenza alla "razza ebraica" entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge, pena l'arresto fino a un mese e l'ammenda fino a lire 3.000.

Gli avvocati ebrei furono suddivisi in due gruppi, a seconda del possesso o meno del requisito della discriminazione, che poteva essere concesso agli appartenenti ad alcune categorie meritevoli di tutela in quanto "benemerite della Patria", e gli accertamenti compiuti dalla nuova Direzione generale per la demografia e la razza ("Demorazza") istituita il 17 luglio del 1938 presso il Ministero dell'interno. Queste eccezioni potevano essere applicate ai componenti delle famiglie dei caduti o ai mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle "guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista"; agli iscritti al Pnf prima del 1922, ai "legionari fiumani", a coloro che avessero acquisito "eccezionali benemeritenze"

E se quella degli italiani nel tempo della discriminazione razziale fu - con le dovute, rare eccezioni - una storia di meschinità, egoismi e tradimenti, è anche vero che la grande maggioranza degli ebrei italiani si salvò grazie

all'aiuto di altri italiani, che anche mettendo a rischio la propria vita, non esitarono ad aiutare, nascondere, dare rifugio a chi era costretto, dopo l'8 settembre 1943, a mettersi in salvo per sfuggire alle deportazioni nei campi di sterminio. Questi i temi che si impongono alla riflessione dei cittadini e della società tutta: l'indifferenza, l'oblio, i silenzi e le responsabilità degli italiani, ma anche gli aiuti e i supporti di molti che non si piegarono ai voleri dell'apparato fascista e che rischiarono in prima persona.

Anche l'avvocatura, e anche di questo oggi noi parliamo, non fu da meno e si conformò al comportamento silente e indifferente del resto della società civile: l'atteggiamento degli Ordini forensi, allora Sindacati Fascisti degli Avvocati e Procuratori, fu ligio al dovere, gli avvocati ebrei nel corso del 1939 ovunque furono espulsi dagli Albi di appartenenza e fu loro interdetta la professione.

Per questo siamo grati all'Ordine degli Avvocati di Torino, al suo Consiglio, alla sua instancabile Presidente, perché con il Convegno di oggi, la Targa in ricordo dei 54 avvocati esclusi, e la Mostra che si è appena inaugurata e che resterà aperta un mese, quella pagina, buia e tragica, della storia del '900 è stata riportata alla luce come un forte monito. Come bene ha scritto nella prefazione al volume *Razza e Ingiustizia* Andrea Mascherin Presidente del Consiglio Nazionale Forense "L'ingiustizia diventò diritto. E gli avvocati ne furono subito consapevoli" perché noi - lo scrive Piero Calamandrei - a differenza di tante altre professioni non abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica ma abbiamo incontrato nel maneggio delle leggi la conferma esasperante della nostra vergogna".

La persecuzione antiebraica in Italia¹²

di Michele Sarfatti

Verso la metà degli anni Trenta del Novecento, Benito Mussolini decise di intraprendere in Italia una politica antiebraica pubblica e generalizzata. Gli storici la suddividono in due periodi, quello della "persecuzione dei diritti", dall'autunno 1938 all'estate 1943, e quello della "persecuzione delle vite", dall'8 settembre 1943 alla Liberazione (giugno 1944 a Roma, agosto 1944 a Firenze, aprile 1945 a Milano e Venezia). Il primo fu contrassegnato dall'emanazione e dall'applicazione della legislazione antiebraica, il secondo dagli arresti e dalla deportazione.

La decisione di Mussolini di perseguire gli ebrei era connessa a varie altre politiche del fascismo: lo sviluppo dell'alleanza con la Germania nazista, il razzismo contro gli africani e il "meticcciato", la costruzione di un "uomo nuovo fascista", la realizzazione del totalitarismo, ecc. Essa però ebbe il carattere di azione politica autonoma.

Il fine della nuova politica di "persecuzione dei diritti" era di eliminare gli ebrei dalla società e dalla nazione italiana; la sua contropartita era di rendere società e nazione del tutto ariane (nonché antisemite) e fiere di esserlo. Gli ebrei dovevano essere estromessi dalla penisola tramite l'eliminazione progressiva dai singoli ambiti; ciò doveva essere realizzato – fino al 1943 – senza violenza fisica, ovvero senza pestaggi per le strade e senza incendi di sinagoghe. La persecuzione fu preparata e accompagnata da un'intensa campagna di propaganda e di raccolta del consenso.

L'insieme delle persone da perseguire fu definito applicando il principio contenuto nel documento teorico ufficiale *Il fascismo e i problemi della razza* (noto anche col titolo fuorviante *Manifesto degli scienziati razzisti*), pubblicato il 14 luglio 1938: "il concetto di razza è concetto puramente biologico"¹³. In base a questo criterio generale, furono classificate "di razza ebraica" e assoggettate alla persecuzione tutte le persone che avevano due genitori, ossia quattro nonni, "di razza ebraica", mentre vennero escluse dalla persecuzione tutte quelle che avevano ascendenti tutti "di razza ariana", e ciò indipendentemente dalla religione di ciascuno. Il gruppo dei perseguitati insomma non corrispondeva al solo insieme delle persone di religione o comunque di identità ebraica.

¹²Questo saggio è ripreso dalla rivista "Il presente e la storia", n. 94 (dicembre 2018).

¹³Michele Sarfatti, *La Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 2005, p. 131.

Deciso il criterio di carattere generale, occorre stabilire le modalità di classificazione delle migliaia di persone "razzialmente miste". La complessa casistica ideata può essere riepilogata nel modo seguente. Il discendente da 3 nonni "di razza ebraica" fu classificato sempre "di razza ebraica". Il discendente da 2 nonni "di razza ebraica" fu classificato "di razza ariana" solo se egli e (nel caso i quattro nonni avessero costituito due coppie miste) almeno un suo genitore misto appartenevano a una religione non ebraica anteriormente al 1° ottobre 1938 e a condizione che nessuno dei due avesse compiuto "manifestazioni di ebraismo" (come, ad esempio, l'iscrizione a una comunità ebraica o il matrimonio con persona classificata "di razza ebraica"). Il discendente da 1 nonno "di razza ebraica" fu classificato "di razza ariana" solo allorché ricorrevano i criteri suddetti.

I discendenti da matrimoni "razzialmente misti" costituivano un problema contingente, destinato a esaurirsi nel tempo: nel novembre 1938 venne vietata la celebrazione di nuovi matrimoni di tale tipo e nell'ottobre 1942 venne deciso di punire le convivenze "razzialmente miste" (comprese quelle sancite da un matrimonio celebrato dalla Chiesa cattolica, senza trascrizione in Comune).

Si può calcolare che gli assoggettati alla persecuzione in Italia siano stati circa 51.100. Essi comprendevano 46.656 persone di religione o identità ebraica e circa 4.500 non ebrei. Di tutti essi, circa 41.300 erano cittadini italiani e circa 9.800 erano stranieri (ma a oltre mille dei primi le stesse leggi persecutorie revocarono la cittadinanza italiana concessa dopo il 1918).

Una limitata esenzione dai divieti (denominata assurdamente "discriminazione") fu concessa ai congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista e alle famiglie un cui membro avesse "benemerienze" di ordine bellico, politico (iscrizione al Partito nazionale fascista – Pnf – prima del 1923 o nel secondo semestre 1924), o di altro "eccezionale" tipo. Questa concessione consentiva solo di conservare il patrimonio immobiliare e il ruolo di dirigente industriale o – parzialmente – di libero professionista.

L'1 e il 2 settembre 1938 il Consiglio dei ministri approvò le prime leggi, che disponevano l'espulsione degli ebrei stranieri e l'arianizzazione della scuola pubblica; il 7, 9 e 10 novembre approvò la legge principale, quella generale sulla scuola, e altri provvedimenti; in dicembre e negli anni successivi fu la volta di ulteriori norme di carattere settoriale. Molti divieti vennero introdotti con provvedimenti amministrativi.

Relativamente agli ebrei stranieri, il regime vietò nuovi ingressi a scopo di "residenza" e decretò – salvo alcune eccezioni – l'espulsione entro il 12 marzo 1939 di coloro che erano giunti nella penisola da meno di venti anni. Il 19 agosto 1939 vietò agli ebrei tedeschi e di altri Stati centro-europei, l'ingresso nella penisola a scopo di "soggiorno" e il 18 maggio 1940 quello a scopo di "transito". Al momento dell'ingresso dell'Italia in guerra (10 giugno 1940) ne erano ancora presenti alcune migliaia. Il governo intraprese allora la politica dell'internamento (in campi o in comuni), rinviando alla fine del conflitto la loro espulsione generalizzata. L'internamento non fu accompagnato da violenze antisemite fisiche o morali.

Riguardo agli ebrei italiani, inizialmente il fascismo si limitò a stimolarne l'emigrazione. Nel febbraio 1940 Mussolini iniziò a preparare la loro definitiva espulsione; ma successivamente il progetto venne accantonato, quasi certamente perché l'estensione della guerra aveva ridotto ai minimi termini la possibilità di lasciare il paese.

Nel maggio-giugno 1940 fu deciso l'internamento di coloro che erano classificati maggiormente "pericolosi"; nel maggio 1942, l'istituzione del "lavoro obbligatorio", che venne applicato in misura diversa nelle varie città; nel giugno 1943, l'istituzione di quattro "campi di internamento e lavoro obbligatorio" per le persone abili (decisione però non attuata per via del sopraggiungere della crisi del 25 luglio). Peraltro, tra la fine del 1942 e gli inizi del 1943 il governo italiano e quello tedesco concordarono il rimpatrio degli ebrei italiani residenti nelle regioni ove il Terzo Reich aveva iniziato le deportazioni (i rientrati furono circa 1.800, due terzi dei quali dalla Francia).

Gli italiani "di razza ebraica" furono allontanati da tutte le funzioni pubbliche, con l'unica eccezione dei nove senatori, la cui carica era vitalizia (essi però vennero del tutto esclusi dai lavori parlamentari). Furono espulsi dal Pnf; fatto che comportò ulteriori licenziamenti e che inoltre colpì particolarmente quelli di essi che si erano identificati in quell'ideologia e nel *duce*. Furono estromessi dalle forze armate. La normativa fu particolarmente totalitaria nei settori dell'istruzione e della cultura. Nel novembre 1938 venne decretata l'espulsione degli ebrei da tutti gli impieghi pubblici o controllati dallo Stato. Nel 1942 venne deciso il licenziamento degli ebrei che lavoravano in aziende private classificate "ausiliarie" per la produzione bellica (la FIAT, le aziende elettriche, ecc.). Tra il 1938 e il 1940 vennero espulsi dalle banche principali, dalle assicurazioni (solo i non "discriminati"), dalle borse. Tra il 1939 e il 1942 fu

loro vietato di essere venditore ambulante e albergatore, allevatore di piccioni viaggiatori e fotografo, ecc. Un complesso decreto del 1939 espulse o emarginò di diritto o di fatto i liberi professionisti e vietò di essere notaio e – salvo rare eccezioni – giornalista. In sostanza nel 1943 agli ebrei non era ancora stato vietato di lavorare presso piccole e medie ditte private o di esercitare il commercio stabile nei classici settori dell'alimentazione e dell'abbigliamento.

Tutto ciò determinò un aumento vertiginoso delle situazioni di povertà. Ma il ministero dell'Interno stabilì nel 1940 che le persone "di razza ebraica" dovevano richiedere aiuto economico "alla Comunità israelitica, cui per legge è devoluta l'assistenza agli ebrei bisognosi"¹⁴.

La normativa sulle proprietà fu meno drastica di quella concernente le attività lavorative. Agli ebrei non "discriminati" fu vietato di possedere beni immobiliari superiori a determinati limiti e industrie connesse alla difesa della nazione o con almeno 100 dipendenti.

Sinagoghe ed enti ebraici rimasero aperti e funzionanti. Ma il 19 ottobre 1938 venne vietata la macellazione degli animali secondo l'uso ebraico; tutti i periodici ebraici cessarono le pubblicazioni; nel 1942 agli ebrei assoggettati al "lavoro obbligatorio" venne impedito di rispettare le principali festività ebraiche.

In quegli anni nessun ebreo della penisola venne ucciso, ma la persecuzione spinse alcune decine di italiani e stranieri (pari forse all'1 per mille dei perseguitati) a suicidarsi.

Fino al luglio 1943, nella penisola vi fu una sola ondata di gravi violenze: nel settembre-ottobre 1941 vennero devastate o attaccate le sinagoghe di Ferrara, Torino, Casale Monferrato e Trieste. E' probabile che ciò sia avvenuto ad iniziativa di settori radicali del partito fascista e che sia stato Mussolini stesso a bloccare tale movimento. Tra gli altri (pochi) episodi di grave violenza, risalta il feroce assalto del giugno 1942 alla sinagoga e agli ebrei dell'allora italiana Spalato/Split.

Fino al 1941 (ma in massima parte prima dell'ingresso dell'Italia in guerra) emigrò circa l'8 per cento degli ebrei italiani. Coloro che rimasero si trovarono progressivamente ristretti in una sorta di ghetto del tutto immateriale. Una parte degli adulti mantenne legami con la società circostante, i più giovani si rinchiusero nella famiglia e nell'unica socialità loro consentita: quella intraebraica. I tassi di nuzialità e procreazione crollarono.

¹⁴Ibid., p. 90.

Le leggi antiebraiche vennero applicate integralmente. Il re Vittorio Emanuele III di Savoia le firmò tutte. Il papa Pio XI protestò solo contro il divieto di nuovi matrimoni "razzialmente misti". Gli studenti e i giovani intellettuali fascisti furono tra i maggiori sostenitori e divulgatori della campagna antiebraica. Gli antifascisti, alcuni cattolici coerenti e molti appartenenti alla piccola minoranza valdese furono contrari, ma non potevano propagandare le loro idee (solo gli antifascisti in esilio, specialmente quelli in Francia, scrissero articoli e pamphlet di protesta). I contestatori della persecuzione, definiti "pietisti" dalla propaganda, furono una minoranza. La maggioranza della popolazione non-ebrea approvò silenziosamente la persecuzione, senza contestarla.

I successi degli Alleati (sbarcati in Sicilia il 10 luglio) provocarono la crisi politica del regime fascista del 25 luglio 1943 e la prima caduta di Mussolini, che fu sostituito da Pietro Badoglio. Il 3 settembre gli Alleati sbarcarono in Calabria e l'8 settembre la radio annunciò la firma dell'armistizio. All'inizio di ottobre la linea del fronte divideva la penisola in due parti: a sud di essa (cioè nell'Italia meridionale e nelle isole) vi erano gli anglo-americani e il Regno d'Italia; a nord di essa vi era l'alleato-occupante tedesco e il nuovo Stato costituito dai fascisti antisemiti: la Repubblica sociale italiana (Rsi), con sede centrale a Salò, sul lago di Garda. Nelle regioni centrali e settentrionali ebbe subito inizio il periodo della persecuzione delle vite degli ebrei. Vi furono assoggettate presumibilmente 43.000 persone classificate "di razza ebraica", suddivise in 33.000 perseguitati di religione o identità ebraica e 10.000 perseguitati non-ebrei. Di tutti essi, 8.000 erano stranieri o apolidi ex italiani e 35.000 italiani; oltre un quarto di questi ultimi abitava a Roma.

L'Italia centro-settentrionale fu posta tutta sotto il controllo militare tedesco. L'amministrazione civile fu assunta dal nuovo Stato fascista nella maggior parte del territorio, e venne assegnata da Hitler a due Commissari supremi tedeschi nelle *Operationszone* Prealpi (province di Bolzano, Trento e Belluno) e Litorale Adriatico (province di Udine, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Lubiana). Le azioni antiebraiche tedesche iniziarono subito dopo l'8 settembre in provincia di Bolzano, in quella di Cuneo, sulla sponda piemontese del lago Maggiore e in altre località. Ben presto il "trattamento" degli ebrei divenne di competenza esclusiva della sezione B4 dell'ufficio IV Gestapo della polizia di sicurezza nazista Sipo-SD. Nel Litorale adriatico venne insediata un'articolazione Sipo-SD parzialmente autonoma.

Le prime retate "regolari" furono effettuate sabato 9 ottobre a Trieste e sabato 16 a Roma. Gli elenchi delle vittime provenivano dagli

uffici italiani; per Roma è documentata la collaborazione amministrativa italiana. Quella di Roma fu la retata più grave di tutto il periodo: 1270 fermati il 16 ottobre, e (dopo attente verifiche dei singoli casi) circa 1020 deportati ad Auschwitz il 18 ottobre, compreso un piccolo nato subito dopo l'arresto della madre¹⁵.

Il 14 novembre 1943 il nuovo Partito fascista repubblicano approvò un "manifesto programmatico", il cui punto 7 stabiliva: "Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica"¹⁶. Il 30 novembre il ministro dell'Interno diramò l'"ordine di polizia" n. 5, che disponeva l'arresto di "tutti gli ebrei, [...] a qualunque nazionalità appartengano" e la loro reclusione "in campi di concentramento provinciali in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente attrezzati"¹⁷, oltreché il sequestro immediato di tutti i loro beni. Gli arresti non erano competenza di una sezione di polizia specializzata. Dal 1° dicembre i capi delle province cominciarono ad allestire i rispettivi campi di internamento e i questori iniziarono a effettuare gli arresti; verso la fine del dicembre 1943, iniziò il trasferimento delle vittime nel campo nazionale di Fossoli di Carpi, in provincia di Modena.

Il comandante di un reparto incaricato della sorveglianza del confine con la Svizzera, descrisse con queste parole i 58 arresti eseguiti nell'ottobre-dicembre 1943: "E' così che la corsa verso il confine degli ebrei, che con la fuga nell'ospitale terra elvetica – rifugio di rabbini – tentano di sottrarsi alle provvidenziali e lapidarie leggi Fasciste, è ostacolata dalle vigili pattuglie della Guardia Nazionale Repubblicana che indefessamente, su tutti i percorsi anche i più rischiosi, con qualsiasi tempo ed in qualsiasi ora, con turni di servizio volontariamente prolungati vigilano per sfatare ogni attività oscura e minacciosa di questi maledetti figli di Giuda"¹⁸.

Pochi giorni dopo l'ordine italiano di arresto, la polizia tedesca comunicò al ministero degli Esteri tedesco di non avere forze sufficienti per arrestare tutti gli ebrei della penisola, e il 14 dicembre quest'ultimo telegrafò al suo ambasciatore presso la Rsi che era "necessario" attuare la

¹⁵Id., *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, edizione definitiva, Einaudi, Torino 2018, p. 277.

¹⁶Ibid., p. 285.

¹⁷Ibid.

¹⁸Ibid., pp. 293-294.

cattura degli ebrei "con forze fasciste"¹⁹. In effetti dal dicembre 1943 la grande maggioranza degli ebrei della penisola fu arrestata e poi trasferita nel campo di raccolta nazionale dalla polizia italiana, permettendo così a Berlino di occuparsi solo dei convogli di deportazione dall'Italia. La polizia tedesca continuò ad arrestare e internare gli ebrei delle regioni nordorientali.

Gli ebrei vennero deportati principalmente nel campo di Auschwitz-Birkenau. Dal 1944 alcune centinaia di essi, aventi nazionalità inglese o di altro Stato "nemico" o "neutrale", vennero deportati a Bergen Belsen. Gruppi ancora minori vennero destinati a Ravensbrück e altri campi.

Nel febbraio-marzo 1944, il campo di Fossoli venne preso in gestione dalla polizia tedesca, divenendo *Polizei- und Durchgangslager* (campo di polizia di internamento e transito). In agosto venne trasferito a Bolzano-Gries. Nel Litorale Adriatico gli ebrei vennero concentrati a Trieste, dapprima nel carcere del Coroneo e poi nel campo della Risiera di San Sabba.

Sul piano degli avvenimenti, la situazione verificatasi può essere così descritta: gli italiani arrestavano e trasferivano a Fossoli (poi a Bolzano-Gries), i tedeschi prendevano in consegna e deportavano (svuotando il campo), gli italiani arrestavano e trasferivano a Fossoli, i tedeschi prendevano in consegna e deportavano, e così via. Si trattava di un meccanismo semplice, ma non spontaneo: occorreva un accordo preventivo e una buona sincronizzazione.

Liliana Picciotto ha quantificato il complesso dei deportati dall'Italia (uccisi o sopravvissuti) e degli uccisi nella penisola in 8.000-8.100²⁰. Questo dato comprende alcune centinaia di vittime trasportate a Trieste (e da lì ad Auschwitz) dopo essere state arrestate nei territori jugoslavi di Arbe/ Rab e Susak. Per quanto concerne i soli arrestati nella penisola, essi furono circa 7.900-8.000, dei quali 318 vennero uccisi in Italia e oltre 7.600 vennero deportati; di questi ultimi Picciotto ha potuto identificare 6.765 nomi: 5.939 uccisi e 826 sopravvissuti (tra cui Primo Levi); i morti identificati sono dunque almeno 6.257, ma il totale degli uomini e delle donne, dei bambini e degli anziani che vennero uccisi in deportazione o direttamente nella penisola è probabilmente vicino a 7.000.

¹⁹Ibid., p. 301

²⁰Liliana Picciotto, *Il libro della memoria. Gli Ebrei deportati dall'Italia (1943-1945). Ricerca della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea*, 3° ed., Mursia, Milano 2002, p. 28

Le vittime del segmento italiano della Shoah costituivano poco più del 16 per cento delle persone classificate "di razza ebraica" presenti nelle regioni centrali e settentrionali subito dopo l'8 settembre 1943, percentuale che sale a poco più del 18 per cento se includiamo tra le vittime anche i deportati sopravvissuti. Tra i perseguitati che avevano religione o identità ebraica, le vittime furono circa il 20 per cento. Dei deportati identificati, il 91 per cento fu destinato ad Auschwitz, e il 94 per cento di questi non sopravvisse.

Tra i vari eccidi compiuti nella penisola, il più grave fu quello dei 75 ebrei uccisi per rappresaglia – assieme a 260 non ebrei – il 24 marzo 1944 da tedeschi alle Fosse Ardeatine a Roma; il secondo in gravità fu quello dei 57 ebrei uccisi per rapina tra settembre e ottobre 1943 da tedeschi in Piemonte, nella zona del lago Maggiore.

Circa 500-1.000 perseguitati riuscirono a passare la linea del fronte e a raggiungere le regioni meridionali. Circa 5.000 riuscirono a rifugiarsi in Svizzera.

Un decreto del 4 gennaio 1944 stabilì la confisca di tutti i beni dei perseguitati: denaro contante, azioni, titoli pubblici, depositi bancari, polizze assicurative, terreni, case, mobili, soprammobili, argenteria, gioielli, quadri, tappeti, stoviglie, vestiario, lenzuola, automobili, biciclette, macchine da scrivere, macchine fotografiche, generi commestibili, arredi di negozi, merce di negozi, macchinari industriali, cauzioni per il noleggio di apparecchi telefonici, valige, contenuto delle valige, eccetera.

Ovviamente gli ebrei non ebbero redditi da lavoro dopo l'8 settembre. Durante la clandestinità, essi utilizzarono i beni residui per comprare cibo, medicinali, legna per il fuoco, ecc., o per compensare quei soccorritori che non potevano o non volevano agire disinteressatamente.

Se l'8 settembre 1943 l'intera popolazione italiana si trovò priva di informazioni e di direttive, gli ebrei furono del tutto abbandonati a se stessi, totalmente soli, e, a seguito della politica di separazione attuata nel precedente quinquennio, più deboli e più indifesi degli altri italiani. È lecito ritenere che se i nazisti e i fascisti avessero potuto destinare un maggior numero di uomini all'esecuzione degli arresti, il bilancio della Shoah nella penisola sarebbe stato ancora più tragico.

Non è possibile descrivere in poche righe le condizioni di fuga e di sopravvivenza di ciascuno, uguali nella sostanza, ma sempre diverse nei tanti particolari. Le persone maggiormente in difficoltà furono gli stranieri, specie se giunti di recente nella penisola e se vi erano anziani o infanti. Karl Elsberg, un ebreo tedesco sopravvissuto con moglie e figlioletto sulle

montagne della Valle d'Aosta, ha scritto: "Rimanemmo lì per due mesi, patendo la fame e il freddo. Il bambino soffriva di un persistente raffreddore e per di più si era ammalato di diarrea cronica. I muri della stanza erano pieni di fessure, e non avevamo soldi per accendere la stufa antidiluviana. Per poter pagare l'affitto, il latte per il bambino e 200 grammi di pane al giorno (io non avevo tessere annonarie), dovemmo vendere, o meglio svendere, le nostre fedie di matrimonio, il mio orologio, il mio cappotto e l'unica coperta di lana che ci era rimasta. Perché potessimo sopravvivere, mia moglie era costretta ogni giorno a girare per ore, su e giù per la montagna, mendicando cibo. Eravamo già contenti se in un giorno riusciva a racimolare un pezzo di pane, qualche patata o una manciata di riso. La nostra miseria era tale che raramente potevamo comprare una mela per il nostro bambino. Mia moglie allora mangiava il torsolo e io le bucce, o viceversa. Per molte settimane non lasciai mai la stanza, per non essere visto".²¹

Molti ebrei raggiunsero le formazioni partigiane in montagna o parteciparono all'azione antifascista nelle città. Alcuni ebbero importanti incarichi nelle strutture dirigenti della Resistenza: Leo Valiani ed Emilio Sereni, rispettivamente del Partito d'azione e del Partito comunista, fecero parte nella primavera 1945 del Comitato esecutivo insurrezionale. Eugenio Artom fu membro liberale del Comitato toscano di liberazione nazionale. La maggior parte dei partigiani ebrei fece parte delle formazioni "Giustizia e Libertà" o "Garibaldi", suddividendosi in parti più o meno uguali tra esse. Essi si presentarono e furono accolti quali combattenti uguali agli altri. In complesso questi ebrei (compresi quelli italiani che fecero parte delle missioni clandestine britanniche – come Enzo Sereni – e statunitensi o delle truppe Alleate che risalirono la penisola, ed esclusi quelli americani, inglesi, palestinesi inquadrati nella Brigata ebraica, ecc.) furono circa un migliaio, tra i quali alcune decine di stranieri. Vi furono anche alcune donne. I caduti furono quasi cento.

I perseguitati che sopravvissero fino alla Liberazione nascosti in case, conventi, o fattorie furono circa 28.000 (ma anche molti dei deportati, dei rifugiati in Svizzera e dei partigiani erano rimasti nascosti per qualche tempo).

Talora si sostiene che la ridotta percentuale italiana degli uccisi (ma in Albania, Danimarca e altri Paesi fu notevolmente minore) costituisce un

²¹Karl Elsberg, *Come sfuggimmo alla Gestapo e alle SS. Racconto autobiografico*, Le Chateau, Aosta 1999, pp. 72-73.

titolo di merito per l'Italia in quanto tale o per l'intera popolazione italiana non-ebraica. In realtà questa affermazione è ingiusta verso gli italiani che furono soccorritori. Inoltre non tiene conto del fatto che quel dato statistico fu anche il frutto di quattro importanti fattori esterni: gli ebrei italiani erano pochi; essi non abitavano in quartieri separati e soprattutto erano molto integrati col resto della popolazione (va notato che gli ebrei stranieri vennero arrestati in misura proporzionalmente doppia rispetto agli ebrei italiani, pur se l'ordine di arresto non faceva distinzione di nazionalità); il periodo degli arresti ebbe una durata relativamente limitata; il Terzo Reich e la Rsi dovettero dedicare le proprie energie a contrastare l'avanzata degli Alleati sul suolo italiano. Nessuna di queste condizioni si verificò, ad esempio, a Varsavia o Salonicco. Tutto questo, ovviamente, non vuole, né potrebbe, negare il coraggio, l'impegno e la capacità di successo dei soccorritori italiani non-ebrei.

Nel 1943-45 il numero delle persone solidali fu assai più alto che nel 1938-43. Gli avvenimenti nazionali dell'8 settembre 1943 stimolarono gli italiani non ebrei a pensare e quindi a scegliere. Alcuni giornali invitarono a contrastare l'ordine fascista di arresto degli ebrei del 30 novembre 1943. Il 3 dicembre, il quotidiano del Vaticano *L'Osservatore romano* scrisse che l'ordine non aveva giustificazioni, poiché "la responsabilità non proviene dalla nascita, ma dalla volontà ed emerge dai fatti", esortando "tutti, individui e popoli", alla "carità verso tutte le sue [di Dio] creature".²² Il 7 dicembre, il quotidiano clandestino comunista *L'Unità*, riferendosi anche alla retata nazista del 16 ottobre, scrisse: "Non si deve tollerare che si ripeta in Roma l'orrendo misfatto di intere famiglie innocenti smembrate e deportate a morire di freddo e di fame chi sa dove. C'è un senso di solidarietà umana che non si può offendere impunemente. Queste vittime infelici della bestiale rabbia nazifascista debbono essere non solo soccorse perché si sottraggano alle ricerche e alla cattura, ma anche attivamente e coraggiosamente difese"²³. Tutto ciò favorì il moltiplicarsi di episodi di solidarietà e aiuto. L'antifascista agì per convinzioni politiche, il cattolico osservante per convinzioni religiose, il contadino per semplice solidarietà umana, ... Nel frattempo altri italiani non-ebrei chiudevano le finestre per non vedere cosa accadeva, o chiedevano lauti compensi per il soccorso prestato.

²²*Carità civile*, "L'Osservatore romano", 3 dicembre 1943.

²³*Le persecuzioni anti-ebraiche debbono essere impediti*, "L'Unità" (clandestina; edizione romana), 7 dicembre 1943.

Quando l'Italia tornò ad essere libera, emigrazioni, conversioni e uccisioni avevano dimezzato il numero degli ebrei italiani. Iniziò allora un nuovo capitolo della loro storia bimillenaria

Le leggi antiebraiche e il ceto dei giuristi

di Giovanni Canzio

1. 1938-1939: *ad ottant'anni dalle leggi razziali*. La ricorrenza degli ottant'anni dall'emanazione delle leggi sulla tutela della razza costituisce l'occasione per una profonda riflessione su un tratto tragico della storia del nostro Paese e su questioni che riguardano l'identità della comunità nazionale e la missione delle istituzioni repubblicane.

Se - oltre la consueta retorica della commemorazione, ove la durezza delle espressioni d'indignazione è spesso inversamente proporzionale alla debolezza della riflessione - s'intende fare seriamente i conti con la strategia dello Stato italiano di "**persecuzione dei diritti di un'intera comunità di minoranza**", quella degli appartenenti alla razza ebraica, sulla quale s'innestò la "**persecuzione delle vite**" (C. cost., n. 268 del 1998), è necessario esercitare il dovere della memoria "attiva" secondo i principi di verità, etica e responsabilità, ascoltando il monito di Primo Levi a "*considerare*" e "*meditare*", non solo a ricordare (P. Levi, "*Se questo è un uomo*", 1958).

Occorre, cioè, ricostruire l'ideazione, la genesi, l'architettura delle leggi e delle circolari in materia, il quadro d'insieme degli atti e delle sentenze dei giudici e dei provvedimenti amministrativi; disegnare la struttura e le modalità di funzionamento della poderosa e spietata macchina amministrativa; investigare e aggiornare l'analisi critica degli atti e dei comportamenti dei protagonisti di quelle drammatiche vicende.

È solo parzialmente vero, come sostenuto da taluni storici, che con le leggi razziali il regime fascista intendeva compiacere l'alleato tedesco. L'alleanza col nazismo non avrebbe potuto configurare, da sola, la premessa sufficiente a scelte così aberranti, cui invece larga parte del popolo italiano era stata da tempo preparata, ben prima del discorso di Mussolini a Trieste il 18 settembre 1938, grazie al clima di ignoranza e al linguaggio di odio che la rese acquiescente e indifferente, se non addirittura cinicamente adesiva al progetto di approfittare della espulsione e della spoliazione degli ebrei.

Le pratiche discriminatorie nei confronti delle popolazioni indigene delle colonie africane dell'Impero coloniale italiano, a tutela di un'asserita

superiorità della razza bianca e di una presunta civiltà latina rispetto a quella "camita", costituirono un facile terreno di coltura per l'antisemitismo. Del resto, già a partire dagli inizi degli anni '30 aveva preso avvio una fiorente attività editoriale (con le famigerate riviste "*Razza e civiltà*" e "*La difesa della razza*"), rafforzata da una campagna di stampa, per l'apertura anche in Italia, come in Germania, di una "**questione ebraica**", fondata sulla contrapposizione dell'identità giudaico-sionista all'identità nazionale, definite *tout court* incompatibili.

Significativo della deliberazione già presa dal regime di attuare una dura politica razziale, escludendo dalla vita sociale gli appartenenti alle comunità ebraiche, appare il fatto che nel 1938, ancor prima della pubblicazione il 13 luglio del "Manifesto della razza" (la base scientifica del razzismo) e del censimento degli ebrei del 22 agosto, il Ministro dell'educazione nazionale avesse chiesto alle Università di identificare, fra i docenti e gli studenti, gli appartenenti alla minoranza ebraica, che avrebbe poi provveduto ad espellere col successivo decreto del 5 settembre, insieme agli insegnanti delle scuole statali e parastatali e agli alunni di razza ebraica. La logica di esclusione dalla vita sociale e di preclusione per gli ebrei di ogni via per il futuro prende avvio dalla **scuola** e dalla **cultura**: vennero espulsi 448 docenti universitari, 1727 funzionari e impiegati di Accademie e enti di cultura e ricerca, migliaia di maestri e professori delle scuole primarie e secondarie, 6.000 alunni delle scuole medie, 1.000 studenti universitari.

Le **discriminazioni** nei confronti degli ebrei assunsero consistenza normativa con un complesso di provvedimenti che toccavano i diversi settori della vita sociale: dalla scuola (r.d. 5 settembre 1938, n. 1390; r.d. 15 novembre 1938, n. 1779) all'esercizio delle professioni (l. 29 giugno 1939, n. 1054); dalla materia matrimoniale (r.d. 17 novembre 1938, n. 1728) a quella delle persone, del nome e delle successioni (l. 13 luglio 1939, n. 1055), dall'interdizione all'esercizio di determinati uffici pubblici, civili e militari, alle limitazioni in materia patrimoniale e nelle attività economiche (r.d. n. 1728 del 1938).

Esse sono state ritenute dalla Corte costituzionale (sent. n. 268 del 1998) complessivamente "**lesive dei diritti fondamentali e della dignità della persona**". Rileva la Corte che, in questo contesto normativo, la discriminazione razziale si è manifestata con caratteristiche peculiari, sia

per la generalità e sistematicità dell'attività persecutoria, rivolta contro un'intera comunità di minoranza, sia per la determinazione dei destinatari, individuati come appartenenti alla razza ebraica secondo criteri legislativamente stabiliti (art. 8 r.d. n. 1728 del 1938), sia per le finalità perseguite, del tutto peculiari e diverse da quelle che hanno caratterizzato gli atti di persecuzione politica.

Sicché la legislazione antiebraica - secondo il Giudice delle leggi - individua una comunità di minoranza, che colpisce con la "persecuzione dei diritti", sulla quale si innesterà, poi, la "persecuzione delle vite".

L'Italia nel 1938 si proclamò ufficialmente **Stato razziale e razzista**.

2. Il razzismo "giuridico" italiano. Quando, come e perché fu possibile ideare e costruire un ordinamento di "**diritto disuguale**", strumento di separazione e sopraffazione di un'intera comunità, nel silenzio delle autorità e delle istituzioni di garanzia? Quale ruolo hanno svolto i giuristi italiani nella formazione e nell'applicazione concreta di quelle leggi infami che recavano un grave *vulnus* al principio di uguaglianza, pure sancito dall'art. 24 dello Statuto albertino, per il quale tutti gli appartenenti al regno erano eguali dinanzi alla legge, godevano dei diritti civili e politici e potevano accedere alle cariche civili e militari?

Un riferimento d'obbligo va fatto, in primo luogo, alla rivista "*Il diritto razzista*", all'interno della quale trovò ampio spazio quello che ben può definirsi il **razzismo giuridico** italiano e che vide l'adesione o la diretta partecipazione di numerosi magistrati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti (presidenti e procuratori generali, pure elevati ad alti gradi e incarichi dopo la caduta del regime), avvocati (per tutti l'avvocato cassazionista S.M. Cutelli, promotore e direttore della rivista) e noti accademici delle facoltà di giurisprudenza (Leicht, preside della facoltà di giurisprudenza di Roma, i civilisti Solmi e Maroi, il penalista Maggiore e altri ancora), che vi scrivevano o ne componevano il comitato scientifico.

3. Istituzioni, giudici e avvocati nell'età del diritto "disuguale". Quale funzione svolsero le **Istituzioni di garanzia** a tutela dell'uguaglianza dei diritti della persona? Il Re **Vittorio Emanuele III**, che aveva presenziato nel 1904 alla consacrazione della Sinagoga di Roma, tradì la legge fondamentale dei suoi antenati, lo Statuto albertino, e promulgò da San

Rossore le leggi antiebraiche "per la difesa della stirpe". La **Camera dei deputati** formata da candidati designati dal Gran Consiglio del Fascismo, 360 presenti su 400, votò all'unanimità, Italo Balbo assente ingiustificato. In **Senato** - oltre 400, presenti in aula 160 fra i quali 13 ebrei - i voti contrari segreti furono 10. Non ci fu alcun dibattito in nessuna delle due Camere.

Quale fu il ruolo svolto dalla **Magistratura** nell'assolvere il compito di applicare le leggi discriminatorie, nella funzione di interprete delle norme ma anche di custode del principio di uguaglianza dei cittadini garantito dall'ordinamento costituzionale allora vigente?

Nell'introdurre il disciplinamento razziale, il regime fascista si fece forte di un assetto ordinamentale, allestito nel corso del ventennio prima dal r.d. "Oviglio" del 1923 e poi dal r.d. "Grandi" del 1941, entrambi fortemente limitativi dell'indipendenza e della autonomia dei magistrati, definiti "funzionari dell'ordine giudiziario". Riprendendo l'ordinamento "Cortese" del 1865, era affidato al potere esecutivo, tramite il Ministro di grazia e giustizia, il controllo e il condizionamento dello statuto professionale e della carriera dei singoli, se non - con la mediazione dei capi di corte prescelti dal regime - del contenuto delle decisioni giudiziarie, fino alla gerarchizzazione quasi militare della carriera, per gradi, e all'obbligo d'iscrizione al PNF.

L'autoritarismo centripeta del regime si poneva, infatti, in ontologico contrasto con una Magistratura in qualche misura emancipata dall'esecutivo e, analogamente, con una Avvocatura che - entrambe additate come "caste" - rappresentassero interessi non riconducibili allo Stato-partito.

Inoltre, fu estesa ai magistrati la l. n. 2300 del 1925, sulla dispensa dal servizio dei pubblici uffici dei funzionari che avessero assunto in un ufficio o fuori un atteggiamento incompatibile "con le generali direttive politiche del Governo".

Per impedire che residuassero spazi seppure minimi di autonomia e, quindi, di tutela effettiva dei diritti presidiati dalla giurisdizione, il regime dapprima si liberò, subito dopo la presa del potere nel 1923, di magistrati non adesivi alle direttive politiche, come L. Mortara e R. De Notaristefani,

primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione, e V. Chieppa, già segretario generale della Associazione fra i Magistrati d'Italia (AGMI). Questa, costituita nel 1909, con un gesto tragicamente miope aveva salutato con entusiasmo l'avvento del regime, nel quale intravedeva germi di "rinnovamento" contro le asfittiche politiche liberali; ma il 15/1/1926 venne pubblicato l'ultimo numero della rivista "La Magistratura", con l'editoriale "L'idea che non muore", che annunciava il deliberato auto-scioglimento dell'associazione.

Il regime non esitò poi ad eliminare i magistrati "scomodi", "non allineati" o "incompatibili" i quali, per l'imparzialità dimostrata, talora anche a fronte di atti di violenza fascista, si erano caratterizzati per doti non gradite d'indipendenza: M. Del Giudice, capo della sezione di accusa della Corte d'appello di Roma e giudice istruttore dell'omicidio Matteotti, venne trasferito; come pure vennero trasferiti ad altre sedi i giudici Mario Fioretti e Pasquale Colagrande, entrambi rimasti poi vittime della violenza fascista, il primo a Roma nel dicembre 1943 e il secondo a Ferrara nell'ottobre 1943.

In tale contesto venne emanata la legge n. 2008 del 1926 sulla difesa dello Stato, che istituiva il "Tribunale speciale per la repressione dei reati contro lo Stato", sottraendo così alla giurisdizione ordinaria la competenza per i reati politici.

Particolarmente duri furono gli interventi che il fascismo attuò nei confronti dell'**Avvocatura**, che costituì la prima, più importante ed insieme più "pericolosa" professione liberale ad essere riformata dal regime.

La legge n. 453 del 1926 riportò la professione forense sotto il controllo dello Stato, di modo che "neppure la classe forense possa mai costituire qualche cosa al di fuori e al di sopra, e tantomeno in antitesi con lo Stato". Seguirono, nello stesso anno, tre regolamenti di attuazione: il primo sancì la cancellazione dagli albi degli avvocati e procuratori "indesiderati" (che avessero svolto una pubblica attività in contrasto con gli interessi della nazione) e lo scioglimento dei Consigli dell'Ordine, nominando apposite commissioni per la revisione degli albi previa verifica del possesso dei requisiti prescritti dalle nuove norme; il secondo riconobbe i sindacati fascisti come unici rappresentanti legali della classe forense; il terzo regolamentò gli esami di Stato per avvocato, il funzionamento del Consiglio superiore e il ruolo dei sindacati nei

procedimenti disciplinari. Il r.d. n. 1578 del 1933 estese ulteriormente i poteri dei sindacati, ai quali venne attribuito il compito di fissare i criteri di massima per la determinazione degli onorari e delle indennità, secondo una logica volta ad affidare agli organi corporativi il completo dominio dell'avvocatura. La tessera del Pnf dal 1940 fu resa obbligatoria per gli aspiranti procuratori. Un disegno totalitario, quindi, che non concedeva più nulla all'autonomia della libera professione forense.

Depotenziata così l'autonomia sia della Magistratura che dell'Avvocatura, fu breve il passo in direzione di una rigida concezione della **legalità formale** di esclusiva pertinenza della volontà statale, da rispettare e applicare anche laddove ne risultasse evidente la distonia con i più elementari precetti dell'etica, della giustizia e dell'equità.

4. *L'epurazione dei magistrati e degli avvocati ebrei.* All'indomani dell'approvazione delle leggi razziali, il Governo procedette rapidamente all'immediata epurazione dei magistrati (alcuni dispensati dal servizio, altri collocati forzatamente a riposo prima della dispensa formale, altri ancora esclusi dal concorso in magistratura) e degli avvocati ebrei. A quest'ultimi fu fatto divieto – oltre che di insegnare nelle scuole pubbliche e di assumere incarichi in pubbliche amministrazioni – di esercitare la professione forense: un divieto assoluto per i “non discriminati” (all'evidenza un paradosso lessicale!), iscritti in elenchi speciali, e relativo per i “discriminati” in ragione di speciali titoli di benemeranza del regime, iscritti in elenchi aggiunti, secondo la legge n. 1054 del 29 giugno 1939.

Fra i magistrati epurati va ricordato il giovane e coraggioso uditore giudiziario bolognese **Mario Finzi** (intellettuale, musicista, pianista) il quale, laureatosi a 21 anni e iscritto l'11/11/1935 all'albo dei praticanti procuratori legali di Milano, divenne magistrato a soli 24 anni. Egli venne dispensato dal servizio di giudice del Tribunale di Bologna, si dedicò all'insegnamento presso la scuola ebraica di Bologna e all'assistenza dei rifugiati ebrei in Italia con l'organizzazione DELASEM, venne arrestato nel marzo del 1944 su delazione, rinchiuso nel campo di concentramento di Fossoli e deportato ad Auschwitz-Birkenau, dove morì il 22 febbraio 1945. Come pure vanno ricordate le figure coraggiose (citate da D.R. Peretti Griva, presidente di sezione della Corte d'appello di Torino) del giudice **Vincenzo Giusto** del tribunale di Cuneo, morto da partigiano e medaglia d'oro della Resistenza, e del consigliere **Ferrero**, arrestato nel 1944,

percosso, insultato come “traditore” e infine fucilato dalla milizia nazifascista; nonché quelle già ricordate di **Mario Fioretti** e **Pasquale Colagrande**, entrambi vittime della violenza fascista, il primo a Roma nel dicembre 1943 e il secondo a Ferrara nell'ottobre 1943.

5. *L'interpretazione giurisprudenziale: luci e ombre.* Va sottolineato che una parte dei giudici, chiamata ad applicare le leggi razziali, ne diede fin da subito un'interpretazione restrittiva, che assicurò comunque un pur limitato spazio di tutela giurisdizionale per i cittadini ebrei ingiustamente e dolorosamente lesi o deprivati dei loro diritti, così da limitarne gli effetti eversivi.

Il regime mirava a introdurre il concetto di **razza**, sulla base di ambigui criteri biologico-culturali determinati di volta in volta dal famigerato organo amministrativo denominato “*DemoRazza*”, come pre-requisito per il riconoscimento della **capacità giuridica**, e, per assicurare il raggiungimento dell'obiettivo, aveva previsto con apposita norma - art. 26 r.d. n. 1728 del 1938 - che ogni questione relativa all'applicazione delle leggi razziali sarebbe stata risolta, caso per caso, dal Ministro per l'interno, coadiuvato da una speciale Commissione, con provvedimento amministrativo non soggetto ad alcun gravame, anche giurisdizionale. Ad integrazione del r.d. n. 1728 intervenne la legge n. 1024 del 1939, istitutiva di altra Commissione speciale - il c.d. *Tribunale della razza* -, presieduto da un alto magistrato, Gaetano Azzariti (del quale va rimarcata la resistibile ascesa dopo la caduta del fascismo, essendo stato nominato prima giudice dal Presidente della Repubblica e poi presidente della Corte costituzionale dal 1955 al 1961), e composta da altri due consiglieri di cassazione, Manca e Petraccone (dei quali il primo ebbe analoga sorte di essere eletto giudice costituzionale dall'assemblea della Corte di cassazione e il secondo divenne presidente di sezione della stessa corte), oltre il capo di gabinetto e segretario generale Lampis (anch'egli assunto alla carica di giudice costituzionale).

Ebbene, alcuni giudici, sia della magistratura ordinaria che di quella amministrativa, ribadirono che, fermo restando il potere esclusivo del Ministro per l'interno a deliberare “*in merito a chi fosse ebreo*”, le questioni riguardanti il godimento dei diritti civili e politici e lo stato delle persone (capacità, famiglia, patrimonio, impresa, lavoro) dovessero continuare ad essere affidate alla garanzia della giurisdizione, rifiutandosi perciò di

rimettere anche queste alla competenza esclusiva e insindacabile del Ministro e delle sue commissioni speciali, a gelosa difesa quindi delle prerogative di legalità formale della giurisdizione.

Ad esempio, in una delle prime sentenze rese in materia, relativa ad una vicenda di filiazione (sent. 5 maggio 1939, Rosso c. Artom, est. Peretti Griva), la Corte d'appello di Torino rilevò che "il conoscere dell'appartenenza a razza determinata di una parte in giudizio non sfugge alla giurisdizione del giudice ordinario per rientrare in quella dell'autorità amministrativa, quando trattasi di deliberare sulla capacità giuridica dei cittadini ad ogni effetto di diritto civile". E ciò nonostante le critiche della parte più schierata col regime, enunciate in particolare in due circolari emanate nel maggio 1939 dal primo presidente Ricci della medesima corte torinese, con le quali si segnalavano le falle e le potenziali elusioni della disciplina discriminatoria. Negli stessi termini si pronunciò il Consiglio di Stato (sez. V, sent. 11 luglio 1941, Falco c. Banco di Napoli). E anche la Corte di cassazione (sent. 2 luglio 1942, n. 1856) affermò che l'art. 26 cit. non poteva riservare al Governo la conoscenza di tutte le questioni di ordine teorico e pratico cui avrebbe dato luogo l'applicazione e l'attuazione dei provvedimenti sulla difesa della razza, ché anzi "in via logica e grammaticale... a tale disposizione, la quale deroga ai principi generali sulla competenza giurisdizionale ed al sistema generale dei controlli di legalità e della garanzia dei diritti... non può autorizzarsi interpretazione estensiva... ed al riguardo l'unico criterio desumibile è quello dato di interpretare le disposizioni come *jus singulare*".

Dunque, mentre in Germania negli stessi anni i giudici applicavano le norme razziali facendosi interpreti del comune sentimento popolare e conformandosi all'ideologia nazista, in Italia almeno una parte dei giudici interpretava analoghe norme rifacendosi ai principi generali dell'ordinamento, sì da interporre un qualche argine di legalità formale al controllo assoluto messo in atto dal regime.

In realtà, al di là delle lodevoli eccezioni sopra riferite, la Magistratura italiana non brillò per audacia ermeneutica nell'applicazione della legislazione antiebraica, prevalendo fra i giudici (dei quali taluni, soprattutto nei gradi elevati, erano ferventi fascisti) e più in generale nel ceto dei giuristi la c.d. **zona grigia**, costituita da coloro - la maggior parte - i quali, pure di fronte a un diritto palesemente "diseguale", scelsero la tradizionale

e comoda via del rispetto della legalità formale e statutaria, e cioè dell'indifferente ossequio alla lettera e allo spirito dell'odiosa legislazione discriminatoria, contro l'equità, la giustizia, l'etica.

Siffatta prassi applicativa delle leggi razziali conseguì l'effetto di scoraggiare l'accesso alla giustizia degli ebrei italiani, i quali ben sapevano che i loro diritti non avrebbero trovato, nella stragrande maggioranza dei casi, giusta considerazione ed effettiva tutela. Il numero delle controversie intraprese dai cittadini ebrei fu, infatti, davvero scarso: fino al 1943 solo 60 ebrei fecero causa e si contarono in tutto 103 procedimenti aperti in materia.

Peretti Griva ha accusato il ceto dei giuristi di "*soverchia pavidità*". E, nella solenne commemorazione celebrata dall'appena ricostituita A.N.M. il 4 novembre 1944 in onore delle figure dei magistrati Fioretti e Colagrande, vittime nell'autunno del 1943 della violenza fascista a Roma e Ferrara, Andrea Lugo ricordò le parole pronunciate dall'amico Fioretti nell'ultimo colloquio avuto qualche giorno prima dell'uccisione: "*Tacere non si può, non si deve più. Siamo giunti in fondo all'abisso per avere troppo a lungo taciuto davanti all'ignominia e il peccato del silenzio è la nostra peggiore vergogna*".

5. La "razza" nel codice civile del 1939. Non può non essere rimarcato, infine, l'atteggiamento della dottrina civilistica italiana, dopo la pubblicazione nel 1939 del libro I del codice civile "Solmi" intitolato alle persone e alla famiglia, la cui norma di apertura, l'art. 1, una volta "relegato in soffitta il dogma indiscutibile dell'egualitarismo" (così G. Azzariti, nel corso di una conferenza tenuta nel 1943 presso il circolo giuridico di Milano, in spregio al precetto dell'art. 1 cod. civ. 1865 e dell'art. 24 Statuto), prevedeva al terzo comma che "*Le limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'applicazione a determinate razze sono stabilite da leggi speciali*": comma poi abrogato da uno dei primi provvedimenti legislativi del 1944 dopo la caduta del regime.

Nei vari manuali, monografie e saggi dell'epoca risalenti ai più autorevoli studiosi di diritto civile (F. Messineo, G.B. Funaioli, S. Pugliatti, F. Santoro Passarelli, R. de Ruggiero e F. Maroi, A. Falzea e altri ancora), pur con qualche timido rilievo tecnico, sembra infatti prevalere la scelta del silenzio, con un atteggiamento generale di asettica e fredda neutralità,

nella pur frettolosa trattazione del tema "razza", come causa limitativa della capacità giuridica delle persone.

Soltanto alcuni, invero pochi esponenti del mondo accademico (A.C. Jemolo, E. Orrei, G. La Pira, P. Gismondi, A. Galante Garrone), distinguendosi da quanti - la maggior parte - preferirono piegarsi al volere del regime, si opposero alla dottrina razziale dominante e continuarono ad ispirarsi con coscienza ai valori e agli alti ideali di giustizia.

Uno di essi, A.C. Jemolo, avrebbe ricordato alcuni anni dopo: "Giuristi e non giuristi, soprattutto nelle parti d'Italia che hanno subito l'occupazione tedesca, ci siamo resi conto che la vita morale non si può ridurre a formule, paiano esse le più sicure. E sentiamo che questa esperienza non ci porta affatto a rivedere la base profonda della nostra morale, le nostre nozioni di bene e di male; non ci porta nemmeno alla conclusione (che sarebbe di particolare pericolosità) che l'agire bene possa sbocciare da un istinto buono, e non da una legge razionale; ci porta solo a comprendere che l'infinita varietà, la complessità della vita non consente di arginare l'agire dentro formule. Per molti anni non ho mai deflesso dal principio dell'interpretazione schietta della legge, anche quando essa portava a conculcare i valori politici che mi erano cari. Ma vennero delle forme di persecuzione che giudicavo particolarmente odiose - alludo a quella razziale - e qualche nota ho scritto, per sostenere interpretazioni della legge che sapevo contro la voluntas legis, cioè errate".

6. *I diritti fondamentali e la dignità della persona nella Costituzione e l'importanza della memoria "attiva".* La tragica esperienza della legislazione razziale ha permeato molte delle scelte adottate e dei principi affermati nella redazione della Carta fondamentale del 1948. E sulle pagine buie della storia dell'umanità segnate nella coscienza collettiva dalla tragedia della Shoah si è radicata l'affermazione di fondamentali principi affermati dalla Costituzione quanto al riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2) e della pari dignità ed eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali (art. 3).

In forza di questa rinnovata coscienza i Costituenti posero a fondamento del nuovo ordinamento democratico due pilastri: per un verso,

il riconoscimento ad ogni persona umana di pari dignità e di diritti uguali ed inalienabili, dai quali derivano libertà ed autonomie individuali e collettive; per altro verso, l'organizzazione dello Stato di diritto in base al principio del pluralismo e della separazione dei poteri, fra i quali la Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente che, pur nella esclusiva soggezione alla legge (e alla ragione), ha la funzione di garantire la tutela effettiva di quei diritti (artt. 101, 104 e 111).

E però, neppure la più rigida delle Costituzioni (o delle varie Carte e Convenzioni internazionali che riconoscono la dignità e i diritti fondamentali dell'uomo) o la più illuminata Corte costituzionale sono destinate a vivere, ispirare e giudicare le azioni dei governanti *sub specie aeternitatis*, ad assicurare che sia davvero bandita, una volta per tutte, e che non possa nuovamente attecchire e trovare una qualche legittimazione giuridica, qualsiasi forma di discriminazione razziale.

Un popolo senza memoria storica è incline a commettere gli stessi errori/orrori del passato. Di qui l'importanza, soprattutto nei luoghi ove si promuovono la formazione, l'istruzione e la cultura delle giovani generazioni, di coltivare la memoria "attiva" delle vicende accadute: cioè, oltre le rituali commemorazioni, di conoscere e comprendere i fatti in termini di verità storica, di approfondire le circostanze, i comportamenti, le cause e gli effetti degli stessi, le responsabilità che ne consentirono il verificarsi e lo svilupparsi nel tempo.

Il verso di Primo Levi "*Meditate che questo è stato*" ci ammonisce severamente sul valore della memoria: perché ciò che è stato - l'orrore della persecuzione razziale e della Shoah - non si ripeta mai più e resti custodito nell'animo degli uomini il fermo rifiuto dell'acquiescenza, della indifferenza e della silenziosa rassegnazione al "male".

Dal quotidiano *La Stampa* del 6 novembre 1938

LA LEGGE SUGLI EBREI

Il Consiglio dei Ministri di domani -- I risultati delle discriminazioni sulle direttive del Gran Consiglio

Roma, 5 novembre. Lunedì 7 novembre si riunirà al Palazzo Venezia sotto la presidenza del Duce il Consiglio dei Ministri.

La prossima sessione del Consiglio avrà carattere particolare importante. Infatti saranno esaminati e approvati i provvedimenti di legge da quasi si è occupato il Gran Consiglio del Fascismo nella sua ultima sessione. Non riguardano gli ebrei e la nuova Camera dei Fascisti e delle Corporazioni.

In merito agli ebrei, il supremo organo del Regime, come è noto, ha deciso nella seduta del 6 ottobre XVI quali istituzioni e quali categorie di famiglie al Consiglio dei Ministri saranno portati i relativi provvedimenti di legge, che confermano anche la data della loro entrata in vigore.

Come la Camera dei Fascisti e delle Corporazioni il Consiglio dei Ministri dovranno approvare la riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e della istituzione della nuova Camera. I relativi schemi di disegni di legge furono approvati dal Gran Consiglio nella riunione del 7 ottobre. Come si è detto, saranno considerati responsabili della Camera dei Fascisti e delle Corporazioni, i componenti del Consiglio Nazionale del Partito e mentre i membri effettivi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, che sarà riformato appunto dal provvedimento portato all'approvazione dal Consiglio dei Ministri.

3522 famiglie ebraiche discriminate su oltre 15 mila

Roma, 5 novembre. Le famiglie di razza ebraica discriminate secondo le direttive del Gran Consiglio sono 3522, sopra un totale ebreo di oltre 15 mila, e sono così distinte:

Famiglie caduti in guerra: 400;

Famiglie di Volontari di guerra: 721;

Famiglie di dec. rati con Croce al merito: 1557;

Famiglie di Caduti per la Causa Fascista: 3;

Famiglie di Mutilati ed Invalidi per la Causa fascista: 20.

Le famiglie di fascisti iscritti prima della Marcia su Roma o nel secondo semestre 1924 sono 724; le famiglie dei legionari Numani sono 51.

avendo consegnato i pacchetti richiesti il milione ai Godi di Godeo. Quest'ultimo, a sua volta, deve ripondere di avere materialmente partecipato avendo consegnato alla agenzia i pacchetti e consegnato il contenuto, all'operazione introdotta clandestinamente nel Regno 10.000 e diritti Montecarlo 1932. I franchi, oltre il 2 febbraio 1936 per 10.000 franchi, e il 1932 per 10.000 franchi il 2 marzo 1934.

Alla ex-cavallerizza di Carlo Aquilino Kay lo, Coel viene impunito di avere tentato di esportare clandestinamente all'estero il milione e la somma di lire 48.180.10; mentre Mavromonte Zabban deve rispondere di avere introdotto clandestinamente nel Regno 2150 azioni Montecarlo e 32.374 e diritti Montecarlo di avere ripreso in essere una con permesso valutaria italiana con un valore di lire per un importo di 4180 lire.

Il legale del Sacerdoti avv. Giulio Busi ad Arzo, deve rispondere d'aver partecipato, in quanto accettava dalla Giovinca Orta l'incarico di consegnare i pacchetti contenuti il milione di lire a carico per via Busi passato a benedetto Orta non avendo potuto personalmente consegnare causa la sua necessità di partire immediatamente per Montecarlo — ad esportazione clandestina dal Regno del milione di lire consegnato alla Godi.

Al f. La Cava infine si addetta di avere venduto e consegnato, nella sua qualità di procuratore dell'agenzia di cambio Sacerdoti, 4725 e diritti Montecarlo e 10.404 azioni Montecarlo, clandestinamente in Italia dall'estero; di avere, inoltre, venduto e consegnato, sempre nella sua qualità di procuratore dell'agenzia di cambio Sacerdoti, 2145 azioni Montecarlo e 32.374 e diritti Montecarlo, clandestinamente in Italia dal Godi.

Insieme con la notizia del verbale di accertamento i seguenti provvedimenti sono stati avvertiti che entro il termine di 15 giorni, possono presentarsi in ordine ai fatti loro attribuiti, le loro dichiarazioni scritte all'Istituto nazionale per il Canale con l'intero ufficio impero al Ministero le dichiarazioni dei contravventori, la Commissione procederà alla valutazione dei fatti e proporrà al Ministro le sanzioni da adottare nei confronti del Reo.

Avvocati e professori di fronte alle leggi antiebraiche di Annalisa Capristo

Nel giro di un anno, tra l'estate del 1938 e quella del 1939, il regime fascista realizzò la pressoché completa estromissione dalla società italiana dei cittadini arbitrariamente classificati come appartenenti ad una presunta «razza ebraica». Come riassunse un giovane Giorgio Almirante su «Il Tevere», il quotidiano diretto da Telesio Interlandi, il 28-29 ottobre 1939:

La politica razziale, che nell'Anno XVI aveva avuto i suoi postulati, ha avuto nell'Anno XVII i primi e più importanti suoi corollari. Con deliberazioni del Gran Consiglio e del Consiglio dei Ministri è stata decisa la separazione degli ebrei dal corpo operante della Nazione, e, espulsi gli ebrei dal Partito e dall'Esercito, si è provveduto ad interdire loro l'esercizio di diverse professioni, a limitare la loro capacità giuridica, a limitare i loro diritti nel campo della proprietà immobiliare²⁴.

La storiografia ha ricostruito con ampiezza di analisi e documentazione la progressione persecutoria che caratterizzò la politica antiebraica del fascismo e i vari passaggi che condussero allo smantellamento dei diritti acquisiti dagli ebrei italiani nel periodo dell'Italia liberale. Negli ultimi anni ricerche basate su nuove fonti hanno significativamente arricchito la nostra conoscenza delle dinamiche e degli effetti della persecuzione, sia per quanto riguarda il settore della pubblica

²⁴ABBREVIAZIONI

ACS = Archivio Centrale dello Stato, Roma

MI = Ministero dell'Interno

DGDR = Direzione Generale Demografia e Razza

MGG = Ministero di Grazia e Giustizia

MPI, DGIU = Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Istruzione Universitaria

PCM = Presidenza del Consiglio dei Ministri

TUC = Telegrammi Ufficio Cifra

ASTO = Archivio di Stato di Torino

AUCEI = Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

b. = busta

f. = fascicolo

DBI = *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-<2019>

Giorgio Almirante, *L'Italia fascista nell'Anno XVII*, «Il Tevere» 28-29 ottobre 1939, p. 3 («La Razza»).

amministrazione, sia per quanto riguarda quello delle professioni. Alcuni punti meritano, tuttavia, di essere ulteriormente messi a fuoco.

Nel mio intervento prenderò in considerazione alcune vicende che danno un'idea concreta del gorgo in cui furono trascinati a partire dal 1938 i perseguitati, anche coloro che appartenevano ai circuiti accademici e professionali più elevati, e alle strategie di difesa che una parte di loro mise in atto (talora con successo, talora no) per cercare di garantire a sé e ai propri famigliari i mezzi di sussistenza.

Per introdurre il mio tema, partirò dalla testimonianza di un avvocato, non torinese ma modenese, Enzo Levi. Nelle sue *Memorie*, pubblicate postume dal figlio, il giornalista Arrigo Levi²⁵, leggiamo:

È difficile rendersi conto della gravità degli effetti delle disposizioni razziali in Italia, se quel periodo non lo si è vissuto [...] Per dare un'idea della gravità delle norme che colpivano gli Ebrei dirò della mia famiglia. Io ebbi precluso l'esercizio della professione di avvocato, con la quale guadagnavo quanto occorreva per mantenere i numerosi familiari. Dei miei sette figli, la maggiore, laureata e sposata, aveva vinto un concorso d'insegnamento, ma la legge glielo precluse; il marito, impiegato al tribunale, e che si preparava agli esami per il passaggio alla Magistratura, fu licenziato con un'indennità ridicola. Altri due miei figli, laureati in scienze e in legge, furono posti nell'impossibilità di svolgere attività in impieghi pubblici e in grave difficoltà per trovare lavoro in aziende private. Gli altri miei figli erano ancora agli studi e furono cacciati dalle scuole pubbliche [...] Economicamente ero nelle condizioni peggiori, per la preclusione di tutte le fonti di reddito; soltanto un modestissimo patrimonio immobiliare offriva la possibilità, con la liquidazione dei miei crediti professionali, di realizzare quanto occorreva per vivere, esaurendo il capitale, per alcuni anni, e quanto presumibilmente occorreva per uscire tutti undici dall'Italia.

E più oltre aggiunse:

Le disposizioni razziali mi avevano radiato dall'albo degli Avvocati, nel quale ero iscritto dal 1914, e dall'Albo dei Procuratori, nel quale ero iscritto dal 1911, e mi avevano proibito di esercitare la professione [...] L'abbandono del mio studio coincise con la fine materiale del mio lavoro [...] Ricordai che lo studio era stato

²⁵ Nel 1942 Enzo Levi emigrò in Argentina con la sua famiglia; tornò a casa, a Modena, il 2 giugno 1946, il giorno delle prime libere elezioni in Italia dopo il ventennio fascista (Arrigo Levi, *Un paese non basta*, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 127). A un anno soltanto dal suo ritorno in patria, Enzo Levi morì di malattia.

aperto dal mio compianto papà nel 1881 o nel 1882, non in quelle stesse camere ma in altre dello stesso edificio, che era la casa di famiglia. La sola interruzione era stata quella dovuta al mio servizio in guerra, dal 1915 al 1918. I mobili e le librerie erano già stati tolti e sostituiti da altri, per trasformare l'appartamento ad abitazione di una sorella che rimaneva a Modena [...] Ma io vedevo mobili, librerie, libri e fascicoli al loro posto, anche se i mobili erano in magazzino e i libri erano stati divisi fra colleghi, amici fraterni, con lieti propositi di restituirmeli presto al mio ritorno [...] Dopo trent'anni di lavoro con gioia avevo sognato di passare la lampada ad uno dei miei figli. Ora ogni speranza era divelta, spezzata, chiusa per sempre. Mi allontanai dopo essermi guardato attorno, dicendo, malgrado il mio sogno del ritorno, addio alle pareti, alle persone care che lasciavo, al passato, e cioè alla mia vita intera. Lasciai il mio studio mutato internamente per sempre, ferito a morte in un sentimento del quale non avevo mai dubitato. Cinque secoli almeno, documentabili, di vita della mia famiglia in Italia, la mia appassionata partecipazione alla guerra, una vita di onesto lavoro, mio e dei miei avi, ininterrottamente per secoli, non erano valsi ad identificarmi come cittadino della mia Patria.²⁶

In seguito all'entrata in vigore del R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728, i cittadini italiani «di razza ebraica» furono cacciati da tutte le amministrazioni pubbliche e da molte aziende private. L'espulsione riguardava non soltanto il personale dipendente, ma anche tutti coloro ai quali erano affidati incarichi e appalti, come precisò una circolare del Ministero dell'Interno del 22 dicembre, la n. 9270 della Demografia e Razza²⁷.

Una parziale esenzione dalla persecuzione poteva essere concessa, in modo del tutto discrezionale, a coloro che avessero acquisito «benemerienze» di carattere militare, politico, o «eccezionali benemerienze»; la valutazione di tali requisiti era demandata ad una Commissione istituita ad hoc presso il Ministero dell'Interno²⁸. Il 6 marzo

²⁶ Enzo Levi, *Memorie di una vita (1889-1947)*, Modena, Stem Mucchi, 1972, pp. 85-86, 106-108. Su «La Stampa» (allora diretta dal figlio di Enzo Levi, Arrigo) il libro fu recensito dal vicedirettore del giornale, Carlo Casalegno (*Un ebreo italiano. Dall'età liberale al fascismo*, «La Stampa» 24 novembre 1972, p. 15), vittima nel 1977 di un agguato mortale da parte delle Brigate rosse.

²⁷ La si veda in Michele Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, «La Rassegna Mensile di Israel» 54 (1988), n. 1-2, pp. 174-183 (cit. da p. 180).

²⁸ Sulla parziale esenzione dalla persecuzione nota col nome di «discriminazione» si veda Michele Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, ed. definitiva, Einaudi, Torino 2018, pp. 179-182.

1939 il sottosegretario al ministero dell'Interno, Guido Buffarini Guidi comunicò per telegramma ai prefetti che il termine per la richiesta della cosiddetta «discriminazione» era il 31 marzo 1939²⁹. Un comunicato stampa in proposito comparve anche sui giornali³⁰. In base al decreto del 17 novembre 1938, i benefici garantiti da questo riconoscimento erano fondamentalmente di tipo patrimoniale e riguardavano pertanto un numero ristretto di perseguitati (proprietari o gestori di grandi aziende, proprietari di terreni con un estimo superiore a cinquemila lire o di fabbricati urbani con un imponibile superiore a ventimila lire). Le richieste, però, furono moltissime e i tempi di risposta si dilatarono, lasciando a lungo in sospeso un gran numero di pratiche³¹.

Lo scenario cambiò otto mesi più tardi, quando venne emanata la legge 29 giugno 1939, n. 1054 (*Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica*), pubblicata in «Gazzetta ufficiale» il 2 agosto 1939. In base a questa legge, aver ottenuto o meno il riconoscimento della «discriminazione» era determinante per poter continuare a svolgere molte professioni, tra le quali quelle di avvocato e di medico. La nuova legge stabilì, infatti, che tutti gli appartenenti alle principali categorie professionali classificati «di razza ebraica» sarebbero stati cancellati dai rispettivi albi o ruoli entro il febbraio 1940 (art. 6). Mentre, però, coloro che avevano ottenuto la «discriminazione» sarebbero stati iscritti in «elenchi aggiunti» istituiti in appendice agli albi e avrebbero potuto continuare ad esercitare la loro professione, pur con alcune rilevanti

²⁹ Il documento è stato citato da M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 181. Lo si veda anche in ACS, MI, TUC, Telegrammi in partenza, n. 8175 del 5 marzo 1939. Ringrazio Michele Sarfatti per avermi inviato una copia del documento del fondo della Demorazza e Giorgio Fabre per aver individuato il telegramma nella raccolta presente all'Archivio Centrale dello Stato.

³⁰ *La legge sulla razza. Le istanze di discriminazione dovranno essere presentate entro il 31 marzo*, «La Stampa» 6 marzo 1939, Ultime notizie; *Difesa della razza. Le domande di discriminazione presentate dopo il 31 marzo non saranno valide*, «Il Popolo d'Italia» 6 marzo 1939, p. 6.

³¹ Le domande presentate furono circa ottomilacinquecento, per un complesso di circa sedicimila persone. Al 28 maggio 1942 ne erano state accolte 2670 concernenti complessivamente 6401 perseguitati (M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, cit., p. 182; si vedano anche di Enrica Asquer, *Autobiografie di supplica. Alcune considerazioni sulle richieste di «discriminazione» degli ebrei milanesi, 1938-1943*, «Società e storia» n. 151, 2016, pp. 97-135 e *Scrivere alla Demorazza. Le domande di «discriminazione» delle donne «di razza ebraica» e il conflitto sulla cittadinanza nell'Italia del 1938*, «Italia contemporanea» n. 287, agosto 2018, pp. 213-242).

limitazioni previste dalla legge e posto, ovviamente, che fossero riusciti a mantenere la propria clientela, i non discriminati avrebbero invece dovuto presentare domanda («attraverso mille fatiche ed angherie», come ha osservato Daniela Adorni in un saggio del 1991, ancora oggi molto utile³²) per essere iscritti in «elenchi speciali» e – solo se ritenuti idonei – avrebbero potuto esercitare la professione, unicamente in favore di «appartenenti alla razza ebraica»: il che limitava drasticamente la possibilità di lavorare.

Da notare (come ha segnalato Saverio Gentile³³), che durante il dibattito del disegno di legge alla Camera ci furono persino proposte peggiorative del testo, come quella di introdurre l'obbligo per i professionisti ebrei di far rilevare «chiaramente la loro condizione nelle carte da visita e per corrispondenza, nei cartelli indicatori, ecc.» per «dare al pubblico la possibilità di stabilire, senza bisogno di indagini e in modo indubbio, chi sono i professionisti di razza ebraica»³⁴. Non pare, però, che tale proposta abbia avuto effetti.

Nel febbraio 1940, tutti coloro che non avevano ancora ricevuto comunicazioni circa l'esito della propria istanza di «discriminazione», come pure coloro che non l'avevano presentata o ai quali era stata negata, si trovarono ad affrontare le conseguenze della cancellazione dal proprio albo di appartenenza senza prospettive certe, o meglio con la prospettiva sicura dell'immediata rovina professionale. Era esattamente la situazione descritta da Enzo Levi nelle sue *Memorie*.

³² Daniela Adorni, *Modi e luoghi della persecuzione in L'ebreo in oggetto*, a cura di Fabio Levi, Torino, Zamorani, 1991, p. 77.

³³ Il disegno di legge sull'esercizio delle professioni da parte dei «cittadini di razza ebraica» venne approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 29 aprile 1939 e reso noto dai giornali il giorno successivo (*Gli ebrei e le professioni*, «La Stampa» 30 aprile 1939, p. 1); a maggio venne presentato alla Camera dei fasci e delle Corporazioni e al Senato per l'approvazione (*Gli ebrei e le professioni*, «La Stampa» 18 maggio 1939, p. 5; *La legge sulla disciplina dell'esercizio delle professioni dei cittadini ebrei all'esame del Senato*, «La Stampa» 31 maggio 1939, p. 1). Sui vari passaggi della discussione si veda Saverio Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013, pp. 190-194.

³⁴ Camera dei Fasci e delle Corporazioni, XXX Legislatura, *Atti delle Commissioni legislative riunite, I, Discussioni dal 22 maggio 1939 al 5 ottobre 1940*, Roma, Tipografia della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, 1941, pp. 47-48.

Altre testimonianze drammatiche emergono dall'Archivio dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, una fonte fondamentale per lo studio di queste vicende, accanto all'Archivio Centrale dello Stato, agli Archivi di Stato e agli Archivi degli Ordini professionali. Tra queste spicca quella dell'avvocato Giulio Lombroso di Verona, il quale si rivolse ripetutamente all'Unione, per chiedere un intervento in favore dei professionisti che si maceravano nell'incertezza³⁵.

Il 12 gennaio 1940 Lombroso scrisse al presidente Dante Almansì:

Scusate se Vi incomodo nuovamente, ma Voi che avete comprensione giustificherete il nostro orgasma per vederci avvicinare a gran passi il mese di Febbraio senza nulla sapere del destino nostro e dei nostri figli, il che costituisce per noi un'angoscia indicibile e tormentosa.

Alle richieste di Lombroso, che gli aveva scritto ancora, sempre più angosciato, dopo la cancellazione dall'albo, Almansì rispose il 6 maggio 1940, con una lettera che non lasciava molte speranze:

Ci compenetriamo perfettamente nell'angosciante sorte dei professionisti ebrei cancellati dagli albi ed in attesa della discriminazione. Abbiamo compiuto ogni sforzo pur di risolvere o di alleviarne la situazione, ma per le notorie circostanze generali, non siamo riusciti a nulla e non certo per nostra colpa od inerzia. Lo stato d'animo e le strazianti condizioni che Voi così efficacemente ci avete tratteggiate sono stati da noi ripetute volte prospettate alle competenti Autorità politiche, amministrative e sindacali, tanto oralmente, quanto in iscritto. Abbiamo tentato degli interventi anche per interposte persone. Prima ed anche dopo il fatale termine abbiamo chiesto e sollecitato l'accelerata [sic] definizione delle pratiche di discriminazione dei professionisti oppure l'emanazione di adeguati e giustificatissimi provvedimenti interinali e di sospensione. In tali circostanze, se anche per l'avversa sorte ogni nostra insistenza e tutti i nostri sforzi sono risultati vani, abbiamo la consapevolezza di aver compiuto il nostro dovere.

Il 23 novembre 1940, dopo oltre un anno e mezzo dalla presentazione della domanda³⁶ e «dopo avere perduto la totalità della loro clientela», Lombroso e il figlio Sergio, associato nello studio paterno,

³⁵ La corrispondenza di Giulio Lombroso con il presidente dell'Unione Dante Almansì nel 1940 è in AUCEI, Attività dell'UCII dal 1934, b. 85c-5, 1940, Privati.

³⁶ Nel fondo della Demorazza all'Archivio Centrale dello Stato la pratica riguardante i Lombroso, padre e figlio, manca.

brancolavano ancora nel buio, «nell'attesa angosciosa dell'esito della istanza di discriminazione», come l'avvocato veronese scrisse all'Unione.

I professionisti perseguitati rimasti in attesa di un responso circa la propria istanza di «discriminazione» cercarono di ottenere la revoca o almeno la sospensione del provvedimento di cancellazione nei loro confronti, anche attraverso la presentazione di ricorsi, ma la loro azione non ebbe successo. Come ha ricostruito Antonella Meniconi³⁷, una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia il 6 aprile 1940 ribadì la perdita del titolo professionale e la necessità di ottenere un nuovo titolo di abilitazione con l'inserimento nell'elenco aggiunto o nell'elenco speciale; la Corte di Cassazione nel dicembre 1940 dichiarò l'inammissibilità dei ricorsi dei professionisti «di razza ebraica» contro i provvedimenti del Sindacato, mentre il Consiglio superiore forense sempre nel dicembre 1940 ammise i ricorsi, ma li respinse.

In base alla legge del 29 giugno 1939 (art. 21, c), comunque, tutti i professionisti «di razza ebraica», anche i «discriminati», vennero esclusi dagli incarichi che comportavano funzioni di pubblico ufficiale, né ad essi potevano essere affidate attività per conto di enti pubblici, ad es., in qualità di periti presso i tribunali. Si trattava di un'applicazione specifica del criterio generale già stabilito dalla legge quadro del novembre 1938 (art. 13): il divieto per tutte le amministrazioni pubbliche (e assimilate) di avere alle proprie dipendenze «persone appartenenti alla razza ebraica».

Come in altri comparti della pubblica amministrazione, schedature e accertamenti, oltre che sul personale dipendente, sui professionisti che

³⁷ Di Antonella Meniconi si vedano, oltre al volume *La «maschia avvocatura». Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1922-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006 (in partic., il capitolo *Le leggi razziali e gli avvocati*), i due saggi *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, in *Le leggi antiebraiche nell'ordinamento italiano. Razza, diritto, esperienze*, a cura di Giuseppe Speciale, Bologna, Patron, 2013, pp. 177-192 e *L'espulsione degli avvocati ebrei dalla professione forense*, in *Razza e inGiustizia. Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti, [Roma], Senato della Repubblica, 2018, pp. 108-110. Sull'atteggiamento dei diversi organi della magistratura nei confronti dell'applicazione delle leggi antiebraiche si vedano inoltre: Giuseppe Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino, Giappichelli, 2007; Andrea Patroni Griffi, *Le leggi razziali e i giudici. Considerazioni sugli spazi dell'ermeneutica giudiziaria nel regime fascista*, «Le Carte e la Storia» 1/ 2016, pp. 107-118; Guido Melis, *La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista*, Bologna, Il Mulino, 2018, in partic. 558-563.

svolgevano attività come esperti presso i tribunali, vennero effettuate già nel settembre del 1938³⁸. A inizio dicembre alcuni tribunali si rivolsero ai Sindacati delle diverse categorie (avvocati, architetti, ecc.) per chiedere dati circa l'appartenenza alla «razza ebraica» dei professionisti iscritti ai rispettivi albi³⁹. Il 5 gennaio 1939 una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia (si conosce ad es. quella alla Corte d'appello di Torino) invitò a provvedere alla cancellazione dai relativi albi degli esperti nelle controversie del lavoro ed infortunistiche, risultati dal censimento effettuato nei mesi precedenti «di razza ebraica»⁴⁰.

In merito, un documento riprodotto in una pubblicazione dell'Ordine degli Avvocati di Verona del 2013⁴¹ è abbastanza impressionante: si tratta di una lettera, inviata il 2 settembre 1938, dall'avvocato Fietta (si trattava presumibilmente di Girolamo Fietta, avvocato socialista⁴²) all'avvocato Tommasini, «esponente di spicco del sindacalismo forense fascista», per proporre che il Sindacato si facesse promotore dell'esclusione degli avvocati ebrei dal patrocinio per gli enti pubblici:

Caro Tommasini, io non sono un antisemita: le mie idee me lo vietano. Ma certe cose non riesco a comprenderle, e per quanto - io per primo - senta che questa mia proposta non pecca di eccessiva tempestività e coraggio, tuttavia la faccio.

³⁸ Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio superiore del personale e degli affari generali, Circolare 16 settembre 1938 al primo presidente della Corte d'appello di Torino (ASTo, Corte d'appello di Torino, b. 1613, f. Personale di razza ebraica, sf. Censimento razzistico). Ringrazio la dott.ssa Elisabetta Reale, direttrice dell'Archivio di Stato di Torino, e la dott.ssa Sara Micheletta, funzionaria archivistica, per avermi inviato copia della circolare. Il documento è stato citato da D. Adorni, *Modi e luoghi della persecuzione*, cit., pp. 82-85.

³⁹ Si veda in proposito la nota inviata il 6 dicembre 1938 dal Presidente del Tribunale civile e penale di Verona al Sindacato Fascista degli Avvocati con richiesta di trasmissione dell'elenco degli iscritti all'albo «di razza ebraica» (Ordine degli Avvocati di Verona, Commissione per i diritti umani, *Le leggi razziali nel Foro di Verona. Ricerche in archivio*, Verona, 2013, disponibile online: <http://www.ordineavvocati.vr.it/sites/default/files/leggi%20razziali%20low.pdf>).

⁴⁰ Ministero di Grazia e Giustizia, Ufficio superiore del personale e degli affari generali, circolare 5 gennaio 1939 al primo presidente della Corte d'appello di Torino (ASTo, Corte d'appello di Torino, b. 1613, f. Personale di razza ebraica, sf. Censimento razzistico) cit. da D. Adorni, *Modi e luoghi della persecuzione*, cit., pp. 82-85.

⁴¹ Ordine degli Avvocati di Verona, Commissione per i diritti umani, *Le leggi razziali nel Foro di Verona*, cit.

⁴² Presente nel Casellario Politico Centrale: <http://dati.acs.beniculturali.it/CPC/>. Si veda anche: Andrea Dilemmi, *Schedare gli italiani. Polizia e sorveglianza del dissenso politico: Verona 1894-1963*, Verona, Cierre edizioni, 2013, p. 82.

Avrà, per lo meno, il pregio del disinteresse. Io infatti faccio - e quando lo posso - il penalista e non il civilista. Perché certi enti, presidiati a volte dallo Stato, si avvalgono dell'opera professionale di avvocati ebrei? Perché per esempio la Cassa di Risparmio deve avere per consulente un ebreo? Così come la Società Elettrica? A me - e non mi ribello - poiché non iscritto al P.N.F. un ente pubblico non affiderebbe la più piccola causa. Perché deve essere diversamente per gli ebrei? Perché sono iscritti al P.N.F.? Ma essi - pur di guadagnare - non solo si rimangiano le proprie idee, ma qualche cosa di più. E concludo: il Sindacato Avvocati dovrebbe - con una sua deliberazione - esortare quanto meno gli enti pubblici a non avvalersi dell'opera professionale di ebrei? Ti par giusto? Se sì, pensaci Tu. Io ora sono qui in montagna a tentare di mettere a posto i miei nervi. Sto un po' meglio, ma non bene. Ti ricordo e con i miei Ti saluto affettuosamente.

C'era poi il caso dei professionisti stranieri «di razza ebraica» autorizzati a rimanere in Italia.

Come precisò un «massimario», conservato tra le carte della Demorazza e risalente molto probabilmente all'aprile 1942:

La legge 29 giugno 1939 n. 1054, che regola l'esercizio delle professioni da parte degli appartenenti alla razza ebraica, non ha alcuna norma che si riferisce all'esercizio delle professioni da parte degli stranieri residenti nel Regno. Ovvio a tale lacuna legislativa, presi gli ordini Superiori, è stato disposto che gli ebrei, stranieri od apolidi, aventi diritto a rimanere in Italia, possono, soltanto, essere iscritti negli elenchi speciali dei professionisti ebrei non discriminati qualora appartengano a stato che abbia stipulato col Governo del Re accordo di trattamento di reciprocità⁴³.

Sappiamo però, ad esempio, che a fine settembre 1938 vari medici ebrei rumeni erano stati cancellati dall'albo professionale «con divieto immediato di esercizio sanitario», il che ovviamente gettò loro e le loro famiglie nella disperazione⁴⁴.

Fra gli avvocati ebrei stranieri (tali in quanto privati della cittadinanza acquisita dopo il 1 gennaio 1919) c'era Alessandro Pekelis

⁴³ M. Sarfatti, *Documenti della legislazione antiebraica: le circolari*, cit., p. 192.

⁴⁴ ACS, MI, TUC, Telegrammi in arrivo, n. 50110 del 5 ottobre 1938. Ringrazio Michele Sarfatti per avermi segnalato una copia del documento nel fondo della Demorazza e Giorgio Fabre per aver individuato il telegramma nella raccolta presente all'Archivio Centrale dello Stato.

(1902-1946), brillante giurista nato ad Odessa e stabilitosi a Firenze, che nel 1938, oltre ad esercitare la professione, era libero docente di Filosofia del diritto all'Università di Roma. In quanto coniugato con un'ebrea italiana, Carla Coen, Pekelis sarebbe potuto rimanere in Italia, ma decise di emigrare, non potendo assicurare un futuro dignitoso a sé stesso e alla propria famiglia. Dopo un primo trasferimento a Parigi e una complicata fuga attraverso la Francia, la Spagna e il Portogallo, all'inizio del 1941 Pekelis riuscì a raggiungere gli Stati Uniti. Insegnò alla New School for Social Research, conseguì nuovamente la laurea in legge alla Columbia School of Law e nel dicembre 1942 fu nominato direttore della «Columbia Law Review». Anche in America proseguì l'attività forense, impegnandosi contro le discriminazioni nei confronti delle minoranze. Nel 1945 fu nominato Chief Consultant della Commission on Law and Social Action dell'American Jewish Congress. Pekelis morì nel dicembre 1946 in un incidente aereo di ritorno dal Congresso sionistico di Basilea, dove si era recato come rappresentante del partito laburista sionista⁴⁵.

⁴⁵ Su di lui si vedano: Max Ascoli, *Alexander H. Pekelis, 1902-1946*, «Social Research», 14 (1947), n. 1, pp. 1-2; Carla Pekelis, *La mia versione dei fatti*, Palermo, Sellerio 1996; Massimo Mastrogregori, *Il caso Pekelis. Croce, Russo, Calamandrei e la protezione degli studiosi ebrei nell'autunno 1938*, «Storiografia», 6 (2002), pp. 127-129; Fabio Franceschi, *Le leggi antiebraiche del 1938 e la loro applicazione nella Facoltà giuridica della R. Università degli Studi di Roma*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 38 (2014); Enzo Vullo, *Alexander H. Pekelis, «Il giusto processo civile»* 10 (2015), n. 1, pp. 289-311.

RACCOMANDATA

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE
Direzione Gene. delle Istruzione Superiore

Circ. Min. No. 10707 Roma, 6 DIC 1938 Anno XVIII
Risposta sul Fed. 11 Rettore della Regia Università di
Città No. 1 - TORINO

OGGETTO Professori di ruolo -
Dispensa dal servizio.

Vi si comunica che con provvedimento in corso, ai sensi dei RR.DD.II. 15 novembre 1938-XVII, n.1779 e 17 novembre 1938-XVII, n.1728, contenenti disposizioni per la difesa della razza italiana, i professori sotto indicati, appartenenti a cotesta Università sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 14 dicembre 1938-XVII e sono ammessi a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi di legge.

Vogliate dare di ciò partecipazione agli interessati, invitandoli a far tenere a questo Ministero, con cortese sollecitudine, i documenti seguenti:


- 1) Atto di nascita in carta semplice, legalizzato;
- 2) Stato di servizio militare oppure, in mancanza, certificato relativo all'esito di leva;
- 3) Dichiarazione, anche se negativa, rilasciata dal professore medesimo, relativa ad eventuali servizi, sia di ruolo sia straordinari, prestati anteriormente alla nomina a professore universitario.

Per ciascuno dei professori stessi - che qui appresso si indicano - vorrete inoltre rilasciare e trasmettere, insieme con i documenti suddetti, una dichiarazione attestante se egli abbia debiti verso lo Stato o verso terzi, in dipendenza del servizio:

- 1) Prof. Vitta Cino - Ordinario di diritto amministrativo
- 2) Prof. Ottolenghi Giuseppe Samuele - Ordinario di diritto internazionale

- 3) Prof. Debenedetti Zaccaria Santorre - Ordinario di filologia romanza
- 4) " Falco Giorgio - Ordinario di Storia medioevale
- 5) " Momigliano Arnaldo - Straordinario di storia romana con esercitazioni di epigrafia romana
- 6) " Terracini Alessandro - Ordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.
- 7) " Herlitzka Amedeo - Ordinario di fisiologia umana
- 8) " Levi Giuseppe - Ordinario di anatomia umana normale
- 9) " Pano Gino - Ordinario di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

IL MINISTRO



Il caso dell'avvocato Salvatore Fubini

La vicenda che coinvolse l'avvocato torinese Salvatore Fubini è nota⁴⁶, ma merita di essere ricordata per la sua peculiarità e arricchita anche di ulteriori dati. Fubini aveva ottenuto la «discriminazione» con decreto del 31 maggio 1939 – quindi ancor prima che venisse emanata la legge 1054/1939. In base a quanto da essa stabilito, doveva essere cancellato dall'albo e inserito nell'elenco aggiunto, il che gli avrebbe consentito di proseguire l'attività professionale. Ma nell'ottobre del 1939 avvenne un fatto che capovolse la sua condizione e che dimostrò ulteriormente – se ce ne fosse stato bisogno – l'altissimo tasso di arbitrarietà e la conseguente precarietà che caratterizzava la vita dei perseguitati.

Il 25-26 ottobre «Il Tevere», il giornale razzista diretto da Telesio Interlandi, pubblicò la lettera che Fubini aveva inviato qualche giorno prima (il 18 ottobre) a suoi colleghi avvocati, allo scopo di creare una sorta di network di professionisti ebrei discriminati attivi in varie città italiane con i quali collaborare. Qualcuno, non si sa chi, la fece avere al giornale, che approfittò dell'occasione per montare un caso. La missiva venne pubblicata con il titolo *I discriminati si organizzano* e accompagnata da un corsivo – non firmato – nel quale venivano chiamati direttamente in causa «gli organi sindacali dell'organizzazione forense» affinché sanzionassero esemplarmente Fubini⁴⁷. La risposta del Sindacato fascista avvocati e procuratori per la circoscrizione del tribunale di Torino non si fece attendere: il 26 ottobre stesso il Direttorio del Sindacato si riunì e deliberò di aprire un procedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Fubini, accusandolo di essere venuto meno «alla dignità ed al decoro professionale» e di aver dimostrato «assoluto difetto di sensibilità morale, politica e professionale, e di apprezzamento per l'ottenuto beneficio della iscrizione nell'Elenco Aggiunto agli albi professionali forensi in dipendenza della sua qualità di ebreo discriminato», come riportò con soddisfazione «Il

⁴⁶ Ne hanno parlato: G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, cit., pp. 92-94; A. Meniconi, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, cit., p. 181; Michael A. Livingston, *The Fascists and the Jews of Italy. Mussolini's Race Laws, 1938-1943*, New York, Cambridge University Press, 2014, pp. 207-208; Paola De Benedetti, *Avvocati ebrei del Foro di Torino*, in *Razza e in Giustizia*, cit., p. 155.

⁴⁷ *I discriminati si organizzano*, «Il Tevere» 25-26 ottobre 1939, p. 3.

Tevere» qualche giorno dopo⁴⁸. L'articolo questa volta era firmato con la sigla G.S.: si trattava di Gino Sottocchia, collaboratore di Interlandi e autore di vari libelli razzisti e antisemiti.

Il 14 novembre 1939 il Direttorio del Sindacato si pronunciò per la sanzione più grave nei confronti di Fubini, ossia la radiazione dall'albo per indegnità; ne diede notizia, tra gli altri, «La Stampa» il 19 novembre⁴⁹. Come ricostruito da Paola De Benedetti, «la decisione fu sottoposta al Consiglio superiore forense che il 7 maggio 1940 ridimensionò la vicenda, infliggendo all'imputato solamente la censura. Quando però Fubini chiese di essere riscritto la domanda fu respinta (adunanza del 27 agosto 1942) in quanto la Prefettura aveva comunicato al direttorio che con decreto del 14 febbraio 1940 il Ministero aveva revocato il beneficio della discriminazione»⁵⁰. Fubini allora fece ricorso al Consiglio superiore forense, ma il suo ricorso fu respinto⁵¹.

Fubini impugnò anche dinanzi al Consiglio di Stato il provvedimento con il quale il Ministro dell'Interno gli aveva revocato la concessione della discriminazione. Il 16 giugno 1942 il Consiglio di Stato dichiarò proponibile il ricorso (dando ragione a Fubini contro il Ministero dell'Interno), ma poi sospese la decisione in attesa che il giudice ordinario decidesse sulla questione se la concessione della discriminazione attribuisse all'ebreo discriminato uno *status personae*, per cui la revoca sarebbe stata

⁴⁸ G.S. [Gino Sottocchia], *I discriminati si organizzano, ma...*, «Il Tevere» 30-31 ottobre 1939, p. 2.

⁴⁹ *L'ebreo Salvatore Fubini radiato per indegnità dall'albo. La perdita del titolo di avvocato*, «La Stampa» 19 novembre 1939, p. 4.

⁵⁰ P. De Benedetti, *Avvocati ebrei del Foro di Torino*, cit. Fubini venne difeso da Piero Calamandrei, il quale nel suo diario, alla data del 9 aprile 1940 annotò: «Tornando a Roma il 4 e il 5 ho difeso, alla commissione forense, l'avv. Fubini ebreo discriminato cancellato dall'albo per incomprendimento (aveva scritto lettere a colleghi ebrei discriminati per sostituire con essi i propri corrispondenti ariani); la decisione è stata favorevole: ambiente favorevolissimo: rel. Cobianchi, pres. Sarrocchi. Il più fascista, Venditti, mi ha stretto la mano alla fine dicendomi: "Ella ci ha insegnato molte cose"» (Piero Calamandrei, *Diario 1939-1945*, a cura di Giorgio Agosti, con una introduzione di Alessandro Galante Garrone e due scritti di Franco Calamandrei e Enzo Enriques Agnoletti, vol. 1: 1939-1941, Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 145).

⁵¹ Consiglio superiore forense, 18 marzo 1943, in «Giurisprudenza italiana» 1943, p. I, sez. II, cc. 200-202, c. 200, cit. da A. Meniconi, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, cit., p. 181.

illegittima⁵². Il caso dell'avvocato torinese si trascinò fino al 1949, quando la Cassazione dichiarò «estinta per mancanza d'interesse ad agire l'azione di Fubini diretta all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di revoca della discriminazione»; come ha osservato Giuseppe Speciale, «le pur ineccepibili conclusioni della Corte di Cassazione hanno, comunque, un sapore amaro»⁵³.

Nella vicenda di Fubini ci sono due aspetti che vanno sottolineati. Il primo, che la lettera indirizzata dall'avvocato torinese ai suoi colleghi era in sé perfettamente legittima: infatti, l'art. 25 della L. 29 giugno 1939 n. 1054 vietava «qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica», ma non la collaborazione tra professionisti ebrei, tanto più «discriminati»; il secondo, che la lettera era circolata privatamente: era stato il giornale di Interlandi a renderla pubblica per soffiare sul fuoco della propaganda più oltranzista. Del resto, già il 5 luglio 1939, all'indomani dell'emanazione della legge sulle professioni, su «La Difesa della razza», diretta sempre da Interlandi, era comparso un duro attacco agli avvocati ebrei, a firma di Giorgio Piceno, dove tra l'altro si leggeva:

Il delicato campo del diritto, nel quale oggi si interpretano ed applicano le leggi fasciste, non deve più essere dominato dai «grandi avvocati ebrei», che già sorridenti abbozzano teorie a loro uso e consumo sulla natura giuridica della discriminazione e van mormorando che manca la definizione giuridica dell'ebreo, giocarellando sui primi articoli della legge sulla razza che secondo essi sarebbero tautologici»⁵⁴.

⁵² Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 16 giugno 1942 (Pres. Rocco, P. est. Vetrano), Fubini (Avv. Brosio, Calamandrei) c. Ministero dell'Interno (Avv. dello Stato), «Il Foro italiano» 67 (1942), III, coll. 194-199, con nota di Ugo Forti, *Questioni pregiudiziali di stato nei giudizi amministrativi*.

⁵³ G. Speciale, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, cit., p. 94.

⁵⁴ Giorgio Piceno, *Diritto*, «La Difesa della razza» 5 luglio 1939, pp. 34-37. Secondo quanto riportato da Paola De Benedetti, nella motivazione della decisione con cui inflisse a Fubini la radiazione dall'albo, il direttorio del Sindacato torinese spiegò: «non vale [...] che gli ebrei discriminati abbiano il diritto (e quasi il [...] dovere) di organizzarsi, di stringere le fila, di intessere reti fra di loro [...] il legislatore ha voluto nello spirito della legge impedire e stroncare per quanto riguarda gli appartenenti alla razza ebraica ogni manifestazione che permettesse loro di riconquistare quella preponderanza» (P. De Benedetti, *Avvocati ebrei del Foro di Torino*, cit.).

Dall'episodio che riguardò Fubini, comunque, emerge con ulteriore evidenza l'ambiguità della «discriminazione»: il regime l'aveva ampiamente propagandata presentandola come manifestazione della propria «generosità» nei confronti degli ebrei «meritevoli» e l'aveva persino codificata per legge, pur con notevoli restrizioni rispetto alla formulazione iniziale; ma poi era pronto — come in questo caso — a colpire gli ebrei discriminati, addirittura con la revoca (per decreto!), qualora il riconoscimento venisse reso pubblico. La clausola riguardante la riservatezza venne persino inserita nel modulo prestampato usato dalla Demorazza per comunicare ai prefetti la concessione della «discriminazione» ai richiedenti: «Si prega di volerne dare riservatissima comunicazione all'interessato [...] evitando fino a nuovo avviso che la stampa dia comunque notizia della anzidetta concessione».

Un'ultima osservazione: nel fondo della Demorazza all'ACS il fascicolo riguardante l'avvocato Salvatore Fubini manca. Consultando il database nel quale i dati dello schedario sono stati riversati, risulta che l'esito della sua istanza fu negativo («non discriminato») per «demeriti». Da questa fonte, quindi, non sarebbe stato possibile ricavare che la discriminazione venne prima concessa e poi revocata. Una situazione che potrebbe aver riguardato anche altre persone.

L'ebreo Salvatore Fubini radiato per indegnità dall'albo

La perdita del titolo di avvocato

Come il lettore ricorderà l'avvocato Salvatore Fubini, venendo meno ad ogni discrezione di ebreo discriminato e dimostrando assoluto difetto di sensibilità morale e professionale, aveva inviato ad avvocati del Regno la lettera pubblicata dal *Tevere* nei giorni 25-26 dello scorso ottobre con cui, tra l'altro, sfruttava indegnamente la sua posizione di discriminato per cercare di costituire un fronte unico professional-giudico in combutta con altri avvocati della sua razza. L'infrazione ad ogni elementare regola di correttezza ha suscitato molto clamore non solamente negli ambienti forensi e in quelli dei professionisti in genere. Il Sindacato degli avvocati di Torino si è prontamente occupato ed ha preso nei suoi confronti una severa ma giustissima deliberazione.

Il Direttorio del Sindacato avvocati riunitosi il 14 corr. per il giudizio disciplinare a carico dell'avv. Fubini, lo ha ritenuto responsabile, con la diramazione delle note lettere, di aver compromesso la seria reputazione e il decoro e la dignità della categoria forense ed ha pertanto pronunciata la di lui radiazione, per indegnità, dagli albi degli avvocati e procuratori (elenchi aggiunti per gli ebrei discriminati) nel quali il Fubini era iscritto. La sentenza, pronunciata il 14, è stata depositata il 17 e notificata all'interessato dal Pubblico Ministero ieri 18 corr. La radiazione dagli albi per indegnità importa oltre l'inibizione dell'esercizio professionale anche la perdita del titolo di avvocato.

rituito quando il molto futuro marito le chiese la somma di diecimila lire per fronteggiare le spese necessarie per l'apertura di un negozio di articoli per abbigliamento, nel quale avrebbero trovato occupazione ambidue. Il negozio fu finalmente aperto a Margherita ne assunse la gestione; non l'aveva mai fatto! In breve il suo peculio svanì nel pagamento di una quantità di spese da lei ignorate e di merce che non si riusciva a vendere. Il negozio figurava suo e quindi, a senso di pegno, era obbligata a pagare. Le sue rimpogne al fidanzato — che ora non aveva più fretta di sposarsi e che si era dato alla vita secondo alle sue spinte — ottennero per risultato di far allontanare da lei — che ormai era squattrinata — il Bentini. Aperta un po' troppo tardi gli occhi la Jolandi affidava la tutela dei suoi interessi ad un legale, il quale la consigliava anzitutto a chiudere bottega e quindi a tentare di ottenere in via civile dal Bentini il risarcimento del danno da lei patiti per la sua scellerata condotta nell'adempimento delle mansioni che gli aveva affidate. La causa venne rifiutata ed il Tribunale ora ha ammesso la Jolandi a provare la responsabilità del Bentini e l'ammontare del danno da lui determinato.

Diecimila lire di pellicce rubate in pieno giorno

Nel negozio di pellicce e valigie di corso Vittorio Emanuele 65, è stato compiuto venerdì un audace furto proprio in pieno giorno: dalle 12,30 alle 14, i ladri, nonostante il continuo transitare dei passanti, hanno rotto la vetta della porta fiancheggiante il

Il ricorso dei professori universitari per il riconoscimento dell'«inamovibilità»

Anche questa è una vicenda in parte nota, ma con un prologo molto rilevante che è emerso dalla ricerca pubblicata nel volume mio e di Giorgio Fabre, *Il Registro*⁵⁵. Nel settembre 1941 i professori universitari ottennero una grande vittoria legale («memorabile» la definì Piero Calamandrei⁵⁶), vedendosi riconosciuta dal Consiglio di Stato la prerogativa dell'«inamovibilità»⁵⁷ e, di conseguenza, il diritto ad essere compresi tra coloro che potevano usufruire della legge 587/1940⁵⁸, che dava loro diritto ad un'integrazione del trattamento pensionistico. Soprattutto per chi nel 1938 non aveva ancora maturato il massimo della pensione e magari aveva anche visto drasticamente ridursi la possibilità di svolgere l'attività professionale, si trattava di una boccata di ossigeno notevole.

La sentenza fu emessa dopo il ricorso di Ugo Forti, già professore ordinario di diritto amministrativo all'Università di Napoli⁵⁹, e di altri professori contro la loro esclusione dall'uso della legge 587, decisa dal Gabinetto della Presidenza del Consiglio il 5 dicembre 1940⁶⁰.

⁵⁵ Annalisa Capristo e Giorgio Fabre, *Il registro. La cacciata degli ebrei dallo Stato italiano nei protocolli della Corte dei conti, 1938-1943*, prefazione di Michele Sarfatti, con un saggio di Adriano Prosperi, Bologna, Il Mulino, 2018, pp. 56-60.

⁵⁶ Piero Calamandrei, *Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità*, nota a Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13 ottobre 1942; Pres. Ferraris fl., Est. Castelli Avolio, Arias (Avv. Calamandrei, Pecorella) c. Presidenza del Consiglio dei ministri e Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato), «Il Foro Italiano» vol. 68, III, Giurisprudenza Amministrativa (1943), col. 33.

⁵⁷ Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 24 settembre 1941 (Pres. Rocco, P. est. Piccardi); Forti ed altri (Avv. Porti), Ascoli (Avv. Musatti) c. Ministero dell'educazione nazionale (Avv. dello Stato), «Il Foro Italiano», vol. 67, p. III, Giurisprudenza amministrativa (1942), coll. 97-104, con una nota di Vittorio Emanuele Orlando, *Definizioni teoriche in tema di inamovibilità*.

⁵⁸ Legge 23 maggio 1940, n. 58 (*Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo*), pubblicata in G.U. 19 giugno 1940, n. 143.

⁵⁹ Su Ugo Forti (1878-1950) si veda la voce di Giulia Caravale, *Forti, Ugo*, in DBI, vol. 49 (1997), pp. 181-184.

Forti aveva ottenuto la propria «discriminazione» nel giugno del 1940, nonostante il parere negativo espresso dal Ministro dell'Educazione nazionale per motivi politici (l'avvocato non era iscritto al P.N.F. e nel maggio del 1925 aveva firmato il Manifesto Croce; nel 1931 però aveva prestato giuramento di fedeltà al Regime)⁶¹. Nel maggio 1939 egli trasmise alla Demorazza un promemoria riassuntivo in aggiunta alla domanda di «discriminazione» che aveva già inviato a marzo entro i termini prescritti. Come spiegò - cogliendo perfettamente l'innovazione persecutoria introdotta dalla nuova legge sulle professioni che era in corso di approvazione - quando aveva presentato la sua istanza, Forti aveva detto «di chiedere il provvedimento per sole ragioni di ordine morale, non possedendo io beni immobili». Ora, invece, la situazione era cambiata e la «discriminazione» gli era diventata necessaria: «se l'esercizio professionale (unica attività rimastami) è già ridotto per chi tratta, come me, la materia amministrativa (per effetto del divieto di assistere pubbliche amministrazioni), esso sarebbe annullato, qualora la «discriminazione» non mi venisse concessa. Né ho motivo di nascondere che il continuare in questa unica attività rimastami è una necessità economica per la mia famiglia»⁶².

In considerazione del «non preveduto effetto della «discriminazione», che verrà ad incidere profondamente nel campo dell'attività professionale» in un promemoria dattiloscritto (senza data e senza firma) riguardante l'istanza di Forti, si legge: «Sembra dunque che il giudizio sulla domanda debba tener conto anche di tale nuova circostanza; e sembra che questa non possa certo suggerire criteri restrittivi»⁶³.

⁶⁰ ACS, PCM, Gabinetto, 1937-1939, b. 2295, f. 3.2.2.5441.4-11. Ministero dell'Educazione Nazionale. Sospensione impiegati dipendenti ebrei.

⁶¹ ACS, MI, DGDR, Divisione Razza, Fascicoli personali, b. 214, f. BEN-14863, Forti Ugo. Il fascicolo è stato citato anche da A. Meniconi, *Il mondo degli avvocati e le leggi antiebraiche*, cit., p. 187. Sulla base della documentazione della Demorazza va pertanto corretta l'affermazione - basata evidentemente sul fascicolo personale come professore universitario (ACS, MPI, DGIU, Fascicoli professori universitari III serie, 1940-1970, b. 208, f. Forti Ugo) - secondo cui Forti non avrebbe ottenuto la «discriminazione» a causa dei suoi trascorsi politici (Aldo Sandulli, *Costruire lo Stato. La scienza del diritto amministrativo in Italia, 1800-1945*, Milano, Giuffrè, 2009, p. 139).

⁶² ACS, MI, DGDR, Divisione Razza, Fascicoli personali, b. 214, f. BEN-14863, Forti Ugo.

⁶³ *Ibidem*.

Si è detto del prologo rilevante che ebbe l'estensione ai professori universitari dei benefici della legge 587/1940 in virtù del riconoscimento della loro inamovibilità.

La richiesta di applicare ai professori universitari i benefici della legge (sostanzialmente, un'integrazione della pensione) era stata avanzata dal Presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche italiane Dante Almansi con un memoriale presentato alla Presidenza del Consiglio il 12 settembre 1940. A sua volta Almansi era stato dispensato dal servizio il 30 gennaio 1939, nonostante come consigliere di Stato fosse inamovibile, senza riguardo per la procedura prevista dalla legge nel suo caso. Il 20 febbraio 1939 aveva scritto al Duce facendo presente la sua situazione e proponendo l'applicazione in suo favore del trattamento riservato agli ufficiali dell'esercito già dispensati perché ebrei.

Nei loro confronti il decreto legge del 22 dicembre 1938, n. 2111 aveva stabilito che venisse corrisposta, oltre alla pensione, un'indennità («di posizione ausiliaria») con cui in sostanza veniva recuperata la cifra che essi andavano a perdere con la pensione anticipata. Anche per sé, Almansi, che andava in pensione con 38 anni di servizio (e non 40, quindi non era al massimo della carriera) e 61-62 anni di età, invocava lo stesso trattamento⁶⁴.

Mussolini due giorni dopo la lettera concesse *ad personam* quanto richiesto da Almansi, che vantava un impeccabile curriculum da *civil servant* e a favore del regime anche come ex vicecapo della polizia. La cosa interessante è che – come si è detto – la richiesta di Almansi (che in quel momento non era ancora presidente dell'Unione) diede poi l'avvio alla creazione di una legge, che istituzionalizzava per tutti i dipendenti statali «inamovibili», dispensati dal servizio in applicazione del R.D.L. 17 novembre 1938 n. 1728, quanto era stato a lui accordato. La legge 587 del 23 maggio 1940 (pubblicata sulla G.U. n. 143 il 19 giugno 1940) fu poi il riferimento fondamentale per il ricorso dei professori universitari.

Il ricorso degli avvocati dello stato

Analogo ricorso per l'ottenimento dei benefici collegati all'inamovibilità venne presentato da un avvocato dello Stato (Cesare

⁶⁴ A. Capristo e G. Fabre, *Il registro*, cit., p. 58.

Arias), ma in questo caso senza successo. Il Consiglio di Stato infatti stabilì che

I funzionari dell'Avvocatura dello Stato, in quanto nell'esercizio delle loro attribuzioni sono sottoposti alle direttive dei superiori gerarchici, non possono, malgrado il loro stato giuridico, che assicura ad essi garanzie di permanenza in ufficio maggiori di quelle attribuite agli impiegati stabili, ritenersi inamovibili; e pertanto non è loro applicabile una norma speciale, dettata per i dipendenti statali per cui sia prevista l'inamovibilità (nella specie: L. 23 marzo 1940 n. 587, per il caso di dispensa dal servizio per motivi razziali)⁶⁵.

Un processo del dopoguerra

Concludo questo mio intervento facendo riferimento ad un processo che si svolse molti anni dopo i fatti che oggi ricordiamo, all'inizio degli anni '60 e che partì proprio da una denuncia alla Procura della Repubblica di Torino: il processo Durando. Apparentemente, la vicenda non ha un legame diretto con le leggi antiebraiche fasciste. Ma le implicazioni sul piano simbolico e pratico sono davvero impressionanti.

Accennarne in questa sede mi pare interessante, anche perché tra coloro che all'epoca si costituirono parte civile nel processo ci fu Primo Levi, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita.

In breve, la vicenda fu questa⁶⁶: Giovanni Durando (1915-2000), all'epoca dei fatti magistrato al Tribunale di Asti ma residente a Torino, era una figura molto controversa di giudice-giornalista⁶⁷. Nel 1961, «La voce della giustizia»⁶⁸, la rivista da lui fondata e diretta, contestò la legittimità del

⁶⁵ Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 13 ottobre 1942; Pres. Ferraris fl., Est. Castelli Avolio, Arias (Avv. Calamandrei, Pecorella) c. Presidenza del Consiglio dei ministri e Avvocatura generale dello Stato (Avv. dello Stato), «Il Foro Italiano» vol. 68, III, Giurisprudenza Amministrativa (1943), coll. 33-39. con nota di Piero Calamandrei, *Gli avvocati dello Stato e l'inamovibilità*.

⁶⁶ Per una trattazione più ampia di questa vicenda e i relativi riferimenti archivistici e bibliografici rimando al mio saggio *Tullia Zevi, la stampa cattolica e il processo Eichmann (1961)*, di prossima pubblicazione in un fascicolo speciale de «La Rassegna Mensile di Israel» per il centenario della nascita di Tullia Zevi.

⁶⁷ Dal necrologio pubblicato su «La Stampa» il 13.1.2000, p. 12, si ricava che Durando concluse la sua carriera come presidente aggiunto della Corte di Cassazione e Avvocato della Sacra Rota.

⁶⁸ Con il n. 12 del 24 marzo 1962 Durando dovette sospendere la pubblicazione della rivista, in quanto il Consiglio Superiore della Magistratura stabilì l'incompatibilità tra le

processo al gerarca nazista Adolf Eichmann, in corso di svolgimento a Gerusalemme, riesumando nei confronti degli ebrei l'accusa di popolo deicida. In quanto «deicidi in atto», sulle pagine della rivista gli ebrei vennero definiti «privati di possibilità di essere giudici di nessuno che alla loro progenie non appartenga» e «carenti di ogni e qualsiasi moralità che possa avere valutazione qualsiasi». Nei confronti di un attacco di questa gravità il mondo ebraico italiano reagì. Fra coloro che si impegnarono in prima persona ci fu l'avvocato e giurista Guido Fubini, il quale più tardi raccontò la vicenda in un capitolo del suo libro autobiografico *Lungo viaggio attraverso il pregiudizio*⁶⁹. Contro Durando si costituirono parte civile la comunità israelitica di Torino e, tra gli altri, Primo Levi. Il processo (che in primo grado e in appello si svolse a Genova e nel 1964 si concluse a Roma, davanti alla Corte di Cassazione) ebbe un esito finale incredibilmente favorevole a Durando, il quale fu assolto da tutte le accuse che gli erano state mosse. Come sintetizzò successivamente lo stesso Fubini, con la sentenza a favore di Durando per allora «rimase così confermato tre volte in nome del popolo italiano, dal Tribunale di Genova, dalla Corte d'appello di Genova, dalla Corte di Cassazione, che per la legge italiana offendere gli ebrei non è reato»⁷⁰.

L'assoluzione di Durando in tutti i gradi di giudizio rese evidente il peso del retaggio legislativo fascista (in particolare, la diversa tutela prevista per il vilipendio della religione cattolica rispetto agli altri culti) come pure i limiti della (mancata) elaborazione del recente passato persecutorio. Da notare che, nello stesso periodo in cui si svolse il processo al direttore de «La voce della giustizia», apparve la prima edizione della *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo* di Renzo De Felice, commissionata al giovane storico dall'Unione delle comunità israelitiche italiane proprio per documentare e far meglio conoscere questa pagina drammatica della storia nazionale. Ma questa è un'altra storia.

sue funzioni di magistrato e la sua attività di polemistista svolta attraverso «La voce della giustizia».

⁶⁹ Guido Fubini, *Lungo viaggio attraverso il pregiudizio*, presentazione di Marina Jarre, Torino, Rosenberg & Sellier, 1996, pp. 97-107 ("Un gerundio")

⁷⁰ G. Fubini, *Lungo viaggio attraverso il pregiudizio*, cit., p. 102.

I magistrati e le leggi razziste del 1938*

di Guido Neppi Modona

1. In grande maggioranza i magistrati rimasero silenti.

Gli atteggiamenti dei giudici nei confronti della persecuzione contro gli ebrei sono tra le pagine più opache della storia della magistratura italiana, sotto il duplice aspetto della connivenza con la politica razziale del regime e della successiva totale rimozione nel corso del periodo repubblicano.

In almeno tre momenti i magistrati, pur essendo raggiunti in prima persona dalla pervasività e capillarità delle interdizioni antisemite, rimasero inerti, "figure silenti", come sono stati definiti nella più recente e documentatissima ricerca sull'offensiva mussoliniana contro gli ebrei⁷¹. Tra la fine del 1938 e l'inizio del 1939, in concomitanza con l'entrata in vigore del regio decreto legge 17 novembre 1938, n. 1728⁷² – che costituisce il testo fondamentale per la difesa della razza italiana dalla "contaminazione ebraica" – il ministro della giustizia Arrigo Solmi chiese ai magistrati una dichiarazione di non appartenenza alla razza ebraica, al fine di verificare la "purezza razziale dell'intero apparato"⁷³.

Sulla base delle risposte, a partire dal mese di gennaio 1939 diciassette magistrati vengono dispensati d'ufficio dal servizio e altri quattro - di cassazione e di corte di appello – chiedono di essere messi a riposo per non subire l'onta della dispensa d'ufficio. Così da un giorno all'altro scompaiono dai loro uffici 21 magistrati distribuiti lungo l'intera scala gerarchica, operanti anche in grandi sedi giudiziarie quali Roma, Milano,

⁷¹*Per questa relazione ho in parte utilizzato quanto avevo esposto nel Convegno "Le leggi razziali del 1938" promosso dall'Accademia delle Scienze a Torino il 19-20 novembre 2018.

Riferendosi agli esponenti della scienza giuridica italiana S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, p. 10, parla di "immensa palude abitata da figure silenti".

⁷² Le varie tappe che precedono il regio decreto legge del 1938 sono analiticamente ricostruite da M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Torino, Zamorani, nuova ed. ampliata, 2017.

⁷³ L'appartenenza alla razza italiana e l'iscrizione al P.N.F. vennero poi introdotte quali condizioni per essere ammessi in magistratura dall'art. 8 dell'ordinamento giudiziario del Guardasigilli Grandi del 30 gennaio 1941, unitamente alla cittadinanza italiana e al sesso maschile. Più in generale sulle svolte totalitarie dell'ordinamento giudiziario del 1941 cfr. A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, Milano, il Mulino, 2012, p. 226 ss.

Torino, Genova, Trieste, Bologna, e quindi in contesti in cui la loro scomparsa non poteva passare inosservata. A Torino vennero espulsi Mario Levi, consigliere di corte di appello, e Umberto Muggia, giudice di tribunale.

Ebbene, non risulta che alcuno dei circa 4200 magistrati allora in servizio abbia preso in qualche modo le distanze dall'espulsione, magari rifiutando di rispondere alla richiesta di dichiarare la propria appartenenza razziale, e abbia manifestato pubblicamente solidarietà in favore dei colleghi espulsi. Tutto continuò come se nulla fosse successo.

Non reagirono neppure i primi presidenti di corte di appello, ai quali con la legge n. 1054 del 1939 fu conferito l'incarico di presiedere le commissioni distrettuali appositamente istituite per disciplinare gli albi aggiunti e speciali in cui erano stati confinati i professionisti ebrei cancellati dai relativi albi professionali. Gli albi aggiunti erano riservati agli ebrei discriminati e gli albi speciali agli ebrei non discriminati, questi ultimi abilitati a svolgere attività professionale solo nei confronti dei correligionari. Anche in questo caso non risulta che alcun primo presidente abbia preso le distanze da una delle misure più odiose e umilianti contro gli ebrei, eccependo ad esempio che si trattava di compiti amministrativi estranei alle funzioni giudiziarie⁷⁴.

I magistrati rimasero silenti allora e, per quanto possa apparire paradossale, continuarono a rimuovere la memoria delle leggi razziali anche dopo la caduta del fascismo. Molti magistrati hanno pubblicato nel periodo repubblicano, per lo più in forma autocelebrativa, memorie che coprono anche gli anni del regime, ne ho consultate otto, ma in nessuna ho trovato cenni alle leggi razziali e all'espulsione dei loro colleghi ebrei. Un libro di memorie particolarmente attento agli avvenimenti del 1938, tra le iniziative del regime di quell'anno si limita a menzionare criticamente le campagne e le circolari ministeriali contro l'uso del "lei" e quelle volte a promuovere il "passo romano" nelle cerimonie fasciste, riservando un

⁷⁴ Sulle iniziative del Guardasigilli Solmi volte ad accertare la non appartenenza alla razza ebraica, sulla dispensa dal servizio dei magistrati ebrei, sulle commissioni per la tenuta degli albi speciali per i professionisti di razza ebraica v. G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo, la guerra*, in "Questione giustizia", 2008, pp. 76 ss., 84 ss. In particolare G. Focardi, *Magistratura e fascismo. L'amministrazione della giustizia in Veneto 1920-1945*, Venezia, Marsilio Editori, 2012, p.204, 206, mette in rilievo il "silenzio pubblico assordante" dei magistrati nei confronti dei colleghi ebrei dispensati per legge.

confuso cenno all'articolo di un quotidiano che richiama lo spirito della razza⁷⁵.

2. Ma non tutti rimasero silenti.

Ma non tutti i magistrati si limitarono a rimanere silenti. La pubblicazione nel 1939 della nuova rivista "Il diritto razzista" offre a numerosi alti magistrati, senza esserne richiesti né sollecitati, l'occasione perfetta per esternare la propria fede razzista⁷⁶. Ne ho incrociati almeno una ventina. Tra coloro che inviarono calorosi messaggi di adesione alla nuova rivista figurano il primo presidente onorario della cassazione Alessandro Marracino, sette presidenti di sezione della cassazione (Antonio Azara, Ettore Casati, Oreste Enrico Marzadro, Salvatore Messina, Guido Mirabile, Domenico Rende, Francesco Saverio Telesio), un avvocato generale dello stato (Adolfo Giaquinto), il primo presidente della Corte di appello degli Abruzzi Alfredo Cioffi, due procuratori generali di corte di appello (Pietro Pagani e Alfredo Jannitti Piromallo), un consigliere di cassazione (Ernesto Eula), il presidente della magistratura del lavoro (Emanuele Piga). In tempi e per periodi diversi alcuni fecero parte del Comitato scientifico della rivista (Azara, Casati, Giaquinto, Marracino, Rende, ai quali è doveroso aggiungere il presidente del Consiglio di Stato Santi Romano e il presidente di sezione Massimo Di Donato), altri del Comitato di redazione (Cioffi, Mario Manfredini, sost. proc. generale della cassazione, Emilio Ondeì, pretore, nonché due consiglieri di Stato, Angelo De Marco e Michele La Torre). Su "Il Diritto razzista", su altre riviste razziste e su riviste non specializzate, tra gli altri pubblicarono articoli più o meno ferocemente antisemiti Cioffi, Giaquinto, Manfredini, Marracino, Ondeì, Rende, nonché Mario Baccigalupi, giudice del tribunale di Milano, e, come vedremo tra poco, Sofo Borghese.

⁷⁵ A. Caprioglio, *Il magistrato sgradevole*, Milano, Pan Editrice, 1970, p. 106-107.

⁷⁶ La compromissione a vari livelli di numerosi alti magistrati con la rivista "Il diritto razzista" (e la loro mancata epurazione) è documentata da v. G. Scarpari, *Una rivista dimenticata: "Il diritto razzista"*, in "Il Ponte", 2004, pp. 112-146; Id., *I magistrati, il fascismo, la guerra*, cit., p. 77-78; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia. L'esperienza della rivista "Il diritto razzista" (1939-1942)*, in Menozzi, Moretti, Pertici (a cura di), *Cultura e libertà. Studi di storia in onore di Roberto Vivarelli*, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 382 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 48 ss. Le sentenze della cassazione sulle leggi razziali sono qualificate da A. Meniconi, *Storia della magistratura italiana*, cit., p. 203, come una pagina nera della magistratura italiana. La valutazione è corroborata da ampi richiami bibliografici.

In una recente ricerca in corso di pubblicazione Saverio Gentile ha ricostruito le vicende della mancata epurazione dei magistrati ora menzionati (costituisce un'eccezione Santi Romano che, sottoposto a epurazione, chiese e ottenne il proprio collocamento a riposo)⁷⁷. Ne emerge un quadro da cui risulta – per quanto paradossale possa ora apparire con il senno di poi – che gli stessi organi preposti ai procedimenti di epurazione mostrarono di non considerare meritevoli di sanzione queste varie forme di condivisione, incoraggiamento e adesione alla politica antisemita del regime. Alcuni di quei magistrati furono in effetti sottoposti a procedimento di epurazione, ma per nessuno venne presa in considerazione l'adesione a "Il diritto razzista", e neppure averne fatto parte del Comitato scientifico o del Comitato di redazione, avere pubblicato articoli su "Il diritto razzista" e su "La difesa della razza", avere aderito al "Manifesto della razza" del 1938. Eppure Mauro Scoccimarro, Alto Commissario per l'epurazione, in una relazione del 1945 aveva sottolineato la necessità di considerare, tra le varie forme di adesione al regime, anche "la diffusione delle teorie razziali".

Altri cinque magistrati meritano una menzione particolare. Mario Baccigalupi, giudice del Tribunale di Milano e poi dal 1944 del Tribunale di Torino, ha tutti i titoli per essere definito il principale teorico del razzismo giuridico "italiano"⁷⁸. Autore nel 1939 di una voluminosa monografia "Rinnovamento razziale nel pensiero giuridico", ove dedica ampio spazio alla nefasta influenza dell'"infezione ebraica", e di numerosi articoli su "La Difesa della razza" e "Il Diritto razzista", pone il concetto di razza al centro del diritto e dell'intero sistema giuridico. Sottoposto a giudizio di epurazione "per avere scritto alcuni articoli di carattere razziale" venne prosciolto dalla commissione di prima istanza. Lo ritroviamo nel 1949 promosso consigliere di corte di appello, destinato a Torino quale

⁷⁷ S. Gentile, "Le mani nella pasta, gli occhi al cielo" e la coscienza sporca: la magistratura e le leggi antiebraiche tra fascismo e Repubblica. In precedenza le vicende di alcuni di questi magistrati erano state prese in esame da I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia*, cit., pp. 382 ss. Sulla transizione degli alti magistrati dal fascismo all'ordinamento repubblicano, agevolata anche dalla mancata epurazione, v. V. Zagrebelsky, *La magistratura ordinaria dalla Costituzione a oggi*, in *Storia d'Italia, Annali 14, Legge Diritto Giustizia* (a cura di L. Violante), Torino, Einaudi, 1998, pp. 718 ss.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Torino, Einaudi, 2018, p. 19 ss.

⁷⁸ Sugli scritti giuridico-razzisti e sulla carriera di Baccigalupi v. S. Gentile, *La legalità del male*, cit., pp. 62 ss., 105; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto*, cit., p. 398.

presidente di sezione del tribunale. In occasione della sua presentazione al concorso per la promozione a consigliere di cassazione, il 24 marzo 1955 il primo presidente della corte di appello di Torino Luigi De Litala invia un'informazione al ministro della giustizia, in cui tra l'altro segnala che "nelle materie agrarie non solo egli è uno dei maggiori competenti in Italia, ma ha scritto numerose note in varie materie giuridiche" (peraltro pudicamente non menzionate), "rilevando un robusto ingegno e un profondo intuito giuridico". Baccigalupi è promosso consigliere di cassazione in quello stesso anno e dal 1965 esercita le funzioni di presidente di sezione della cassazione.

Su un diverso terreno, ma altrettanto significativa è la posizione del giudice Carlo Alliney, protagonista di primo piano della politica razzista della Rsi. Lo troviamo capo di gabinetto di Giovanni Preziosi, fanatico assertore di lungo corso del razzismo antiebraico e responsabile dell'Ispettorato generale per la demografia e la razza istituito nel marzo del 1944. L'Ispettorato progettava nuovi e più feroci provvedimenti contro gli ebrei, ci si chiede quali potessero essere in un contesto in cui ormai gli ebrei venivano sistematicamente deportati e avviati ai campi di sterminio, se non provvedimenti relativi alla confisca dei beni. Il giudice Alliney era appunto incaricato della stesura delle nuove norme. Malgrado questa imbarazzante e impegnativa attività razzista nel periodo della Rsi non risulta sia stato sottoposto ad alcun procedimento epurativo. Dopo la guerra fu promosso consigliere di cassazione nel 1962 e fu, tra l'altro, procuratore della Repubblica a Palermo e nel 1968 presidente di sezione della corte di appello di Milano⁷⁹.

Qualche cenno meritano anche Ernesto Eula e Vincenzo De Ficchy. Il primo (classe 1889) era assai bene inserito nel regime fascista: collaboratore della rivista "Echi e commenti" con articoli che illustrano la trasformazione fascista dello stato "ormai attuata sotto i segni della rivoluzione mussoliniana e della romanità", estimatore della rivista "il Diritto razzista", di cui aveva apprezzato "la nobiltà del fine" e "l'intrinseco altissimo pregio", componente del CSM e della Suprema corte disciplinare (SCD) tra il 1941 e il 1943, collaboratore nel medesimo periodo dell'Ufficio legislativo del direttorio del P.N.F. Sottoposto a procedimento di epurazione e dispensato dal servizio con decreto dell'11 novembre 1944, a

⁷⁹ Di Alliney ebbe già a occuparsi P. Saraceno, *I magistrati italiani tra fascismo e Repubblica*, in "Clio", 1999, n. 1, p. 94. V. anche G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo*, cit., p. 104; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 313.

seguito di ricorso era stato reintegrato nelle funzioni nell'aprile 1945 (non aveva seguito Salò), divenendo poi procuratore generale (1953-1954) e primo presidente della cassazione dal 1954 al 1959. Forse dimentico dei principi costituzionali in tema di indipendenza anche all'interno della corporazione, in un periodo di rivendicazioni della magistratura associata particolarmente intense e vivaci, mediante il ventilato ricorso a forme di astensione dal lavoro, è autore nel 1956, in qualità di primo presidente della cassazione, di un appello telegrafico, non a caso indirizzato ai capi degli uffici giudiziari, "per esortare fermamente magistrati tutti dignitoso composto atteggiamento entro ordine legale"⁸⁰.

Più anziano è Vincenzo De Ficchy (classe 1880), ricoperto di "incarichi e di onori" negli anni del regime, anch'egli componente del CSM e del SCD dal 1941 al 1943. L'11 novembre 1944 viene nominato dal guardasigilli Tupini del governo Bonomi presidente della II sezione penale della cassazione e successivamente presidente della Commissione per l'epurazione del ministero della giustizia, da cui venne esonerato per avere ricoperto l'incarico "con scarso impegno e poca fermezza". Torna così a presiedere la II sezione penale della cassazione, che sarebbe poi divenuta tristemente famosa per gli annullamenti in massa delle sentenze di condanna pronunciate dalle corti di assise straordinarie che giudicavano i reati di "collaborazionismo con il tedesco invasore" commessi durante la Rsi⁸¹.

Emblematica del processo di rimozione e manipolazione del razzismo antiebraico è infine la vicenda di Sofo Borghese, scolpita in ciò che ha lasciato scritto durante il regime e poi dopo la Liberazione. Nei primi anni '40 è giudice militare nei tribunali militari di guerra e poi nel tribunale militare di Milano anche nel periodo della Rsi; nel 1939 e nel 1940 aveva pubblicato due ampi saggi sul "Monitore dei tribunali" (Razzismo e diritto civile, Razzismo e diritto penale), nei quali tra l'altro sostiene che "gli ebrei rappresentano il pericolo maggiore per la nostra razza". Lo ritroviamo

⁸⁰ Per cenni sulla figura di Eula v. G. Scarpari, *Una rivista dimenticata*, cit., p. 142-143; Id., *I magistrati, il fascismo*, cit., p. 111, nota 81; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit. p. 29-30. Eula è già menzionato da R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, cit., p. 351, quale giurista di rilievo durante il regime.

⁸¹ Sul ruolo di De Ficchy v. G. Scarpari, *I magistrati, il fascismo*, cit., p.109-110; G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica*, cit., p. 106-107; A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 261.

giudice del Tribunale di Milano e poi di Torino, autore nel 1949 di un commento sul "Foro italiano" dall'inquietante titolo "Considerazioni in materia di leggi e anti-leggi razziali", ove trova modo di affermare: che "la campagna razziale non fu mai sentita in Italia, dove non è mai esistito un problema ebraico"; che "la massa degli italiani ebbe a ribellarsi sin dall'inizio alla immorale campagna razzista"; che le leggi del dopoguerra volte a reintegrare i diritti patrimoniali dei cittadini dichiarati di razza ebraica... hanno creato in favore degli ebrei "una posizione di privilegio per gli effetti sostanziali, procedurali e tributari nei confronti non solo dell'altro contraente, ma spesso anche dei terzi"; che la legge "par destinata ad un paese dove l'accanimento della persecuzione avesse raggiunto gli eccessi delle uccisioni di massa, delle camere a gas e di altri sistemi teutonici la cui vergogna quasi incredibile è ormai consegnata alla storia". Conclude che "non resta che augurarsi una oculata revisione legislativa, che attenui la portata di disposizioni che per eliminare *alcune ingiustizie* (il corsivo è nostro) aprono la via ad altre". Non risulta che sia stato sottoposto a giudizio di epurazione e raggiunge i vertici della carriera quale procuratore generale della cassazione dal 1981 al 1983, anno del pensionamento per limite di età⁸².

3. Dal tribunale della razza alla Corte costituzionale.

Un discorso a sé merita la vicenda, già ampiamente nota, del filo diretto che lega i componenti del tribunale della razza alla Corte costituzionale.

La legge 13 luglio 1939 n. 1024 istituisce il c.d. tribunale della razza, commissione amministrativa composta da tre magistrati e da due alti funzionari, chiamata a esprimere parere (vincolante) sulla facoltà del ministro dell'interno di dichiarare la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità alle risultanze degli atti dello stato civile. I tre magistrati nominati dal ministro furono Gaetano Azzariti, in qualità di presidente⁸³, Antonio Manca e Giovanni Petraccone, tutti consiglieri di cassazione. Capo

⁸² Su Sofo Borghese, i suoi scritti e le sue vicende anche nel periodo repubblicano v. S.Falconieri, *La legge della razza. Strategie e luoghi del discorso giuridico fascista*, Bologna, il Mulino 2011, pp. 63-64, 95-96, 261, 268-269; I. Pavan, *Prime note su razzismo e diritto in Italia*, cit., p. 404-405, 414-415; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 30, 76, 130 e 351; G. Focardi, *Arbitri di una giustizia politica. I magistrati tra la dittatura fascista e la Repubblica democratica*, in G. Focardi e C. Nubola (a cura di), *Nei tribunali. Pratiche e protagonisti della giustizia di transizione dell'Italia repubblicana*, Bologna, il Mulino, 2015, p. 130 ss.

di gabinetto del presidente fu Giuseppe Lampis, anch'egli consigliere di cassazione. Il tribunale della razza rimase in funzione sino al 25 luglio 1943.

Tra le richieste di vedersi riconosciuta la non appartenenza alla razza ebraica, cioè di essere "arianizzati", numerose sono quelle – si parla di più di 50 – di chi intende dimostrare di essere il frutto di una relazione adulterina della madre ebrea con un appartenente alla razza ariana. L'arianizzazione – di per sé basata su presupposti probatori immorali – favorì un vero e proprio mercato, alimentato da una schiera di faccendieri e truffatori, di funzionari corrotti e di avvocati di bassa lega, basato su testimoni falsi chiamati a dichiarare di avere avuto occasionali rapporti sessuali con una donna ebrea sposata. Vi è da domandarsi – tenuto conto di queste discutibili funzioni – quali siano state le ragioni per cui l'immorale e "divisivo" istituto delle arianizzazioni venne affidato ad una commissione composta in maggioranza da alti magistrati, mentre nelle analoghe commissioni competenti per le "discriminazioni" concesse per meriti militari, civili e politici o per altre "eccezionali benemerienze" non era prevista la partecipazione di alcun magistrato.

Sottoposti a giudizio di epurazione, i tre alti magistrati componenti del tribunale della razza concordano una linea difensiva sostanzialmente comune, cioè di avere fatto parte di una "commissione tecnico giuridica, composta in prevalenza di magistrati, che consentiva di far dichiarare ariane persone che dagli atti dello stato civile risultavano ebree. Parecchie famiglie israelite furono così sottratte ai rigori della legge"⁸³. Sia pure con modalità diverse e più o meno rapide, tutti e tre scamparono trionfalmente al giudizio di epurazione: d'altro canto – per quanto possa apparire paradossale – lo stesso Alto Commissariato per l'epurazione, in una

⁸³ In particolare sulla figura di Gaetano Azzariti quale straordinario esempio di continuità v. tra i tanti A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit. p. 213 ss.; S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 245; G. Focardi, *Le sfumature del nero: sulla defascistizzazione dei magistrati*, in "Passato e Presente", 2005, n. 64, p. 75-76; M. Boni, *Gaetano Azzariti: dal Tribunale della razza alla Corte costituzionale*, in "Contemporanea", a. XVII, 2014, p. 577 ss.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit., p. 31 ss. Nella sua qualità di presidente del tribunale della razza Azzariti era già stato menzionato da R. Zangrandi, *Il lungo viaggio attraverso il fascismo*, cit., p. 409; R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani*, cit., p. 415 ss.; N. Tranfaglia, *Dallo Stato liberale al regime fascista. Problemi e ricerche*, Milano, Feltrinelli, 1973, p. 417.

⁸⁴ V. I. Pavan, *Prime note su razzismo*, cit., p. 415-416.

comunicazione indirizzata al ministro della giustizia il 27 ottobre 1944, relativa alla posizione di Antonio Manca, aveva precisato che "la partecipazione, quale membro, del tribunale della razza non può costituire motivo di procedimento di epurazione". Per Azzariti, che del tribunale era presidente, l'epurazione si risolve in forma ancora più radicale, mediante la perentoria annotazione anonima sulla copertina del relativo fascicolo "non lo ritengo opportuno"⁸⁵.

E' nota la sfolgorante carriera di Azzariti anche nel periodo repubblicano: salvo il breve periodo nel 1943 in cui è ministro della giustizia nel primo governo Badoglio, continua a essere direttore del potente ufficio legislativo del ministero della giustizia (lo è stato dal 1928 al 1949), è consulente giuridico del guardasigilli Togliatti nel 1945-46, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, in pensione dal 1951, è nominato nel 1955 dal Presidente Gronchi giudice della Corte costituzionale, di cui nel 1957 diviene presidente eletto dai suoi colleghi della Corte sino al 1961, anno della morte. Anche Manca e Lampis divennero giudici della Corte costituzionale, eletti rispettivamente nel 1953 e nel 1955 dai loro colleghi della cassazione, tra i quali vi erano, evidentemente, tutti i consiglieri, anche quelli razzisti, che avevano fatto carriera durante il fascismo. La Corte entrerà poi in funzione nel 1956 e Manca rimase in carica sino al 1968.

Per non fare torto a nessuno circa l'ambito traguardo della Corte costituzionale, si può ricordare anche Luigi Oggioni⁸⁶, giudice della cassazione che era stata ricostituita nella Rsi, divenne poi nell'Italia repubblicana primo presidente della cassazione dal 1959 al 1962 e infine fu nominato nel 1966 dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat giudice della Corte costituzionale, ove rimase in carica, dal 1975 come vice-presidente, sino al 1978.

Sembra cioè che l'aver esercitato funzioni presso il tribunale della razza e l'aver seguito la Rsi dopo l'8 settembre 1943 siano stati considerati nel periodo repubblicano titolo di merito per essere nominato dal Presidente

⁸⁵ A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 216.

⁸⁶ Menzionato anche da E. Bruti Liberati, *Magistratura e società*, cit., p. 27-28; A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 306; M. Boni, *op. cit.*, p.

della Repubblica o eletto dai colleghi della cassazione giudice della Corte. L'unico a non essere premiato con la Corte costituzionale fu Petraccone, che ritroviamo dopo il 1945 presidente di sezione della cassazione e vicepresidente dell'Associazione nazionale magistrati.

4. *Si poteva continuare a fare il giudice anche senza essere iscritti al P.N.F.: l'esempio della corte di appello di Torino.*

Al termine di questa assai poco lusinghiera rassegna di magistrati più o meno alti e più o meno conniventi con la persecuzione antiebraica, certamente tutti in grande sintonia con il regime, merita qualche cenno chi durante il regime riuscì a difendere la propria dignità di giudice indipendente, non colluso con il fascismo.

Non mi riferisco solo alla già ampiamente nota vicenda di Domenico Riccardo Peretti Griva, eccezionale magistrato antifascista, impegnato nella Resistenza durante la Rsi, nominato clandestinamente dal CLN regionale piemontese presidente della corte di appello di Torino nel luglio del 1944 e dopo la Liberazione effettivo presidente sino al 1952⁸⁷. Voglio parlare brevemente di un altro magistrato della corte di appello di Torino, Giacinto Bozzi, nominato clandestinamente dal CLN nel luglio del 1944 procuratore generale, carica poi effettivamente ricoperta dalla Liberazione al marzo 1946. Ebbene, nei vari rapporti informativi su Giacinto Bozzi⁸⁸, sempre eccezionalmente lusinghieri, indirizzati al ministro, al CSM e alle autorità giudiziarie superiori, a partire dal 1936 si dà atto che non è iscritto al P.N.F. Il dato è talvolta accompagnato da frasi di giustificazione, ad esempio che non è iscritto al partito "non già perché non vi aderisca o non segua con fede e ammirazione la fulgida opera del regime", ma perché, quale presidente della sezione penale del tribunale di Cuneo, si sarebbe trovato in una posizione gerarchicamente subordinata nei confronti di avvocati che esercitavano la professione forense davanti alla sua sezione iscritti al fascio con maggiore anzianità.

⁸⁷ Da ultimo mi permetto rinviare a G. Neppi Modona, *Il magistrato "cospirante" negli anni della Resistenza*, in F. Campobello (a cura di), *Una spina dorsale. Domenico Riccardo Peretti Griva: magistrato, antifascista, fotografo*, Torino, Edizioni SEB 27, 2017, p. 55 ss., e gli altri saggi contenuti nel volume.

⁸⁸ I dati relativi a Giacinto Bozzi sono tratti dal fascicolo personale presso il ministero di grazia e giustizia, IV versamento, b. 39, fasc. 69639.

A partire dal 1939 nei rapporti si dà anche notizia che, in qualità di consigliere della III sezione della corte di appello (presieduta da Peretti Griva), è stato l'estensore di una sentenza (5 maggio 1939 - Rosso c. Artom) in tema di legislazione razziale che oggi potremmo definire garantista, in cui tra l'altro si sostiene che, ove si faccia questione di un diritto civile o politico, il giudice ordinario è competente a decidere anche le questioni relative all'appartenenza alla razza ebraica, materia che l'art. 26 del regio decreto legge n. 1728 del 1938 sulla difesa della razza aveva dichiarato di competenza esclusiva del ministro dell'interno.

E' presumibile che la sentenza del 5 maggio abbia ispirato le due circolari di poco successive in data 27 maggio del primo presidente della corte di appello di Torino Giulio Ricci, indirizzate rispettivamente ai presidenti dei tribunali del distretto e ai presidenti di sezione della corte di appello: premessa la gravità e l'importanza delle questioni poste a tutela della razza, "tutela cui il regime ha giustamente ritenuto di dover provvedere nel modo più vigoroso", le circolari segnalano l'esigenza che i capi degli uffici siano sempre tempestivamente informati di tali questioni e redigano essi stessi le relative sentenze⁸⁹.

Tornando alla sentenza Peretti Griva-Bozzi il primo presidente Ricci precisa nei rapporti informativi inviati al ministero che la sentenza è erronea, che ha dovuto richiamare sia il presidente della sezione Peretti Griva sia l'estensore Giacinto Bozzi per non esserne stato preventivamente informato, ma conclude che, comunque, la sentenza non poteva costituire motivo di demerito ai fini del concorso per la promozione a consigliere di cassazione. Nei successivi rapporti viene ancora menzionata la sentenza, ma si conferma che non può costituire motivo di demerito per l'estensore, e si continua a dare atto senza commenti che

⁸⁹ Vedile ora in S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 541-542. In precedenza in data 24 novembre 1938 lo stesso Giulio Ricci aveva inviato al ministro della giustizia una relazione per comunicare, sulla base delle informazioni ricevute dal presidente del tribunale di Torino, che gli ebrei stavano correndo ai ripari per eludere o rendere inapplicabili le limitazioni alle aziende e società industriali e commerciali e alle proprietà immobiliari previste dalle recenti leggi razziali (vedila in S. Gentile, *La legalità del male*, cit., p. 511-512). Giulio Ricci muore il 16 giugno 1939, meno di un mese dopo le due circolari, e gli succede Ciro Gini. Il fascicolo personale di Ricci presso il ministero della giustizia (III versamento, b. 225, fasc. 65625) non contiene documentazione utile ai fini della presente ricerca; sono presenti moltissime richieste al ministero per assumere importanti incarichi extragiudiziari.

Bozzi non è iscritto al partito, pur avendo da tempo fatto domanda di iscrizione.

Evidentemente, però, non poteva passare inosservato che un giudice che partecipa ai concorsi per la promozione a consigliere di cassazione non è iscritto al partito. Nel corso del 1942 una fitta corrispondenza intercorre tra la direzione del personale del ministero della giustizia, il direttorio nazionale del P.N.F. e il primo presidente della corte di appello di Torino, il giudice Giacomo Giacinto Bozzi. In conclusione, la Federazione di Torino viene "autorizzata" dal direttorio nazionale ad ammettere nel partito il consigliere di corte di appello Giacomo Giacinto Bozzi. Iscrizione d'ufficio, quindi, come era successo l'anno precedente per Peretti Griva⁹⁰, in un contesto in cui entrambi hanno dimostrato che durante il regime si poteva sopravvivere come giudici senza essere iscritti al P.N.F., e si poteva anche emettere sentenze per tutelare il diritto degli ebrei di accesso alla giustizia ordinaria senza subire conseguenze particolarmente spiacevoli.

Stante il clima che si respirava ai vertici del distretto della corte di appello di Torino a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta era comunque necessaria una certa dose di coraggio per manifestare sentimenti antifascisti o semplicemente dimostrarsi non allineati con il regime. Al riguardo, è opportuno riservare qualche cenno al presidente della corte di appello di Torino, il giudice Giacomo Giacinto Bozzi (già menzionato poco sopra), in carica dal 29 gennaio 1940, e al procuratore generale Rosario Giglio, in carica dal 17 maggio 1940.

Entrambi profondamente compromessi con il regime, sin dal luglio del 1944 erano stati collocati a disposizione con decreti del CLN regionale piemontese, ma si era trattato di provvedimenti clandestini di cui venne ovviamente omessa la pubblicazione e che diventeranno operativi solo dopo la Liberazione. In loro sostituzione erano stati rispettivamente nominati Domenico Riccardo Peretti Griva e Giacomo Giacinto Bozzi⁹¹, che svolgeranno effettivamente le funzioni dopo la Liberazione.

⁹⁰ Per la vicenda v. F. Campobello, *Domenico Riccardo Peretti Griva: un magistrato indipendente sotto il fascismo*, in F. Campobello (a cura di), *Una spina dorsale*, cit., p. 52-54

⁹¹ G. Neppi Modona, *L'attività legislativa del CLNRP. Sanzioni contro il fascismo e amministrazione della giustizia*, in Istituto storico della Resistenza in Piemonte, *Aspetti della Resistenza in Piemonte*, Torino, Books Store, 1977, p. 341 ss., 428.

Ciro Gini era poi stato sottoposto a procedimento di epurazione dalla Prima Sottocommissione per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'Alta Italia istituita a Milano, accusato di "faziosità fascista", fra l'altro perché anteriormente al 25 luglio 1943 si era distinto "per un particolare atteggiamento di prona acquiescenza al regime fascista, perché zelante nell'usare e nell'imporre la camicia nera ed il distintivo, zelante nell'intervenire alle cerimonie politiche, nell'esaltare anche in pubblici discorsi le svariate riforme legislative del fascismo; nonché inchinevole nei rapporti personali con i gerarchi e di fronte alle pressioni e alle influenze di prefetti e di segretari federali" e "impari ai doveri che la nuova situazione dopo l'8 settembre imponeva ai rappresentanti più elevati della giustizia". Il collocamento a riposo era stato confermato dal decreto 1° marzo 1946, a norma dell'art. 1 del d.lgs.lgt. 9 novembre 1945 n. 716, che prevedeva la facoltà del consiglio dei ministri di disporre nell'interesse del servizio il collocamento a riposo dei dipendenti civili e militari dello Stato, anche se inamovibili, appartenenti ai primi cinque gradi. Pur non essendo ammesso alcun gravame, né amministrativo né giurisdizionale, a seguito di ricorso il collocamento a riposo era stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione 14 luglio-10 novembre 1948, e Gini era stato richiamato in servizio e destinato alla cassazione con funzioni di presidente di sezione⁹².

Altrettanto e forse più compromesso con il regime è il procuratore generale Rosario Giglio, che prende possesso della carica il 14 settembre 1940, proveniente da Messina ove ricopriva la medesima carica. Si presenta con un *curriculum* filofascista di tutto rispetto: nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1937 a Messina riserva lodi sperticate a Mussolini: "genio tutelare da tutto il mondo invidiatoci", "questo genio, il Duce amatissimo", "nel segno del Littorio abbiamo vinto e nel segno del Littorio vinceremo", "S.E. Arrigo Solmi... interprete fedele dell'idea fascista e del volere del Duce". Prima ancora, quando lascia la carica di procuratore del re a Ravenna il segretario federale del fascio locale con una lettera del 25 settembre 1928 gli esprime "la profonda gratitudine delle Camice Nere ravennati" e il "rammarico nel perdere il magistrato integerrimo ed acuto che seppe in uno dei periodi più travagliati del Fascismo, contemperare... il rigore della legge alle contingenze create dalle particolari necessità agli uomini della Rivoluzione". La lettera è allegata alla richiesta in data 17

⁹² Sulle complesse vicende di Gini v. A. Grilli, *Tra fonda e collaborazione*, cit, p. 164 ss. La documentazione utilizzata nel testo è tratta dal fascicolo personale presso il ministero della giustizia (III versamento, fasc. 67358).

agosto 1932 di iscrizione al P.N.F., a cui risulta iscritto dal 1° gennaio 1933.

Sottoposto a procedimento disciplinare per faziosità fascista dalla Prima commissione per l'epurazione dell'ordine giudiziario dell'Alta Italia istituita a Milano, il 10 dicembre 1945 il giudizio viene dichiarato estinto in quanto risulta che Giglio era già stato collocato a riposo con decreto del presidente del consiglio del 1° ottobre 1945 a norma dell'art.2 del d.l. 11 ottobre 1944 n. 257 (sarebbe poi stato collocato a riposo anche con decreto 1° marzo 1946 ai sensi del d.lgs.lgt. 9 novembre 1945 n. 716). In una relazione senza data e sottoscrizione risulta che il collocamento a riposo è motivato dai suoi precedenti politici di "magistrato devoto all'ex regime fascista, del quale non mancava ripetutamente di contare i fasti in scritti e conferenze", "dal suo comportamento durante il periodo dell'occupazione tedesca, durante il quale manteneva contegno sottomesso alle autorità tedesche e neofasciste, mancando... all'alto compito di tutelare il prestigio e la dignità dell'ordine giudiziario di fronte ai molteplici attacchi e sopraffazioni ai quali esso era sottoposto". "Per questi motivi – conclude la relazione – subito dopo la liberazione veniva sospeso dalle funzioni dal comitato di liberazione nazionale del Piemonte", in esecuzione – si può aggiungere – del decreto emesso in clandestinità nel luglio del 1944. I vari procedimenti epurativi vengono comunque dichiarati estinti dal collocamento a riposo per limiti di età intervenuto il 1° agosto 1946⁹³.

5. La rimozione delle leggi razziali.

Nel corso delle ricognizioni sugli atteggiamenti dell'alta magistratura mi sono più volte domandato se e quali erano state le ricadute della politica razzista del regime tra la c.d. bassa magistratura, come allora venivano qualificati i magistrati di grado inferiore a consiglieri di corte di appello, e cioè giudici di tribunale, sostituti procuratori, pretori, aggiunti e uditori giudiziari.

⁹³ I dati sono tratti dal fascicolo personale presso il ministero della giustizia (III versamento, fasc.67359). Non si può fare a meno di rilevare la reiterazione dei vari procedimenti di epurazione e dei relativi provvedimenti, evidentemente dovuta alla legislazione in materia, assai confusa, sottoposta a continue modifiche, frettolosa e imprecisa, per cui v. A. Meniconi, *Storia della magistratura*, cit., p. 248 ss., con ampi richiami bibliografici.

Ho utilizzato una fonte inedita, i verbali delle adunanze del consiglio giudiziario del distretto della corte di appello di Torino nel decennio dal 1937 al 1946⁹⁴. Il Consiglio giudiziario era allora formato dal primo presidente e dal procuratore generale della corte di appello, dal presidente di sezione anziano della corte di appello, dal presidente del tribunale e dal procuratore del re. Il Consiglio esprimeva pareri sull'idoneità dei magistrati ad essere ammessi ai concorsi e alle valutazioni per percorrere i vari gradi della carriera da uditore giudiziario a consigliere di corte di appello.

Ebbene, sia prima che dopo la Liberazione sembra che il problema della razza non abbia lasciato alcuna traccia nelle migliaia di pagine ove sono presi in esame centinaia e centinaia di magistrati nel corso delle 39 adunanze del Consiglio giudiziario nel decennio 1937-1946.

Sino all'8 settembre 1943, nella formazione dei pareri sui singoli magistrati, oltre alla preparazione professionale, alla cultura giuridica e alle doti personali di carattere, il Consiglio giudiziario menziona se il magistrato è iscritto al P.N.F. e da quale data, nonché le eventuali cariche presso organi fascisti e funzioni nel partito. La non iscrizione al partito non sembra comunque incidere sui giudizi formulati ai fini della promozione al grado superiore e, specularmente, l'iscrizione non è titolo che eviti un giudizio di non idoneità alla promozione. Nei pareri si dà inoltre atto di qualsiasi atteggiamento, comportamento o opinione dissonanti rispetto ai canoni di normalità della condotta morale e politica del magistrato, ad esempio avere manifestato opinioni ostili nei confronti del fascismo o essere riluttante a partecipare in camicia nera alle cerimonie ufficiali del regime.

Ebbene, in quei centinaia di pareri i riferimenti alla razza sono episodici e casuali, in tutto solo quattro. Nell'adunanza del 28 marzo 1939 l'uditore giudiziario Carlo Del Pozzo, risultato primo del suo concorso, riceve una valutazione eccezionalmente positiva e lusinghiera; in particolare si dà atto che ha partecipato ai littoriali della cultura per l'anno XVII, presentando una notevole monografia su "La difesa penale della razza", classificata prima dalla commissione giudicatrice dei prelitteorali.

⁹⁴ I verbali sono depositati presso l'Archivio di Stato di Torino (ASTo), Sezioni Riunite, *Corte d'appello di Torino*, Versamento 1992, b. 54, *Verbali del Consiglio giudiziario*. Ringrazio il prof. Leonardo Mineo, allora archivista presso le Sezioni Riunite, per avermi segnalato tale fondo, rivelatosi di notevole interesse.

Nell'adunanza del 18 agosto 1941, nel giudizio formulato sul magistrato Alessandro Cassina, che concorre per la promozione a consigliere di appello, si precisa che ha svolto diligente istruzione in tutti i procedimenti penali a lui affidati e che per alcuni, tra cui quelli riguardanti le leggi razziali, le indagini sono state particolarmente accurate e minuziose.

Nella medesima adunanza viene affrontata la delicata posizione del pretore Carlo Alberto Mazza, in quanto dal certificato dello stato di famiglia risulta che la moglie e i tre figli da lei avuti dal precedente matrimonio appartengono alla razza ebraica. Nella domanda per l'ammissione al concorso di primo pretore, Mazza aveva fatto rilevare: che la moglie è nata da madre ariana e cattolica e da padre cattolico; che cattolici sono i tre figli da lei avuti dal primo marito che era israelita; che l'arianità della moglie era stata sempre riconosciuta dalla prefettura di Novara, ma il ministero dell'interno nel dicembre 1940 era andato in contrario avviso. Aveva quindi presentato ricorso contro il provvedimento ministeriale, ed era in attesa della decisione. Saggiamente il consiglio giudiziario esprime parere favorevole all'ammissione al concorso, ma rimane da capire se in questa vicenda, in cui sono intervenuti sia la prefettura che il ministero dell'interno, ad esser razzialmente riprovevole sia il pretore Mazza, per non avere accertato con la dovuta diligenza che la moglie fosse effettivamente ariana, ovvero la moglie, per avere in prime nozze sposato un ebreo, da cui aveva avuto tre figli. Soprattutto rimane da capire quali rapporti avessero questi profili razziali con la promozione a primo pretore. Infine, nell'adunanza del 21 maggio 1943 si dà atto che Pietro Trombi, anche lui concorrente per la promozione a consigliere di appello, ha dimostrato particolare competenza in materia di matrimoni tra appartenenti a razze diverse.

Per quanto interessa in questa sede, si può concludere che tra le centinaia di giudici passati al vaglio del consiglio giudiziario, ove si dava puntigliosamente atto della loro condotta e delle posizioni morali e politiche, non risulta che alcuno abbia manifestato un sia pur timido dissenso o riserva nei confronti della politica razziale del regime o, al contrario, abbia manifestato adesione a tale politica. Vale anche la pena di rilevare che il Consiglio giudiziario sarebbe stata la sede opportuna per rivolgere un saluto di commiato e di solidarietà ai due giudici ebrei torinesi – Mario Levi e Umberto Muggia – che all'inizio del 1939 erano stati espulsi dalla magistratura in seguito al decreto legislativo n. 1728/1938 sulla difesa

della razza. Purtroppo non ve ne è traccia. Altre istituzioni lo fecero, senza subire conseguenze.

A partire dalla fine del 1940, e poi nel corso delle adunanze del 1941, 1942 e 1943, si dà atto pressoché sistematicamente dell'appartenenza del magistrato alla razza ariana, in pochi casi si parla di "razza italiana (ariana)". I motivi di questa precisazione razziale vanno presumibilmente ricercati in una sorta di anticipazione del nuovo Ordinamento giudiziario del Guardasigilli Grandi del 30 gennaio 1941, che prevedeva appunto l'appartenenza alla razza italiana tra i requisiti previsti dall'art. 8 per essere ammesso a funzioni giudiziarie. Al riguardo, si deve tenere presente che sin dall'inizio del 1939 il ministro della giustizia Solmi aveva predisposto una verifica della purezza razziale del personale del ministero della giustizia⁹⁵.

La menzione dell'appartenenza alla razza ariana nei verbali del consiglio giudiziario potrebbe anche essere ricollegata ad una tra le numerose e incessanti circolari relative alla razza - sempre più feroci e persecutorie⁹⁶ -

⁹⁵ V. *retro*, nota 5.

⁹⁶ In ordine cronologico: il 27 dicembre 1939 viene disposta la dispensa dal servizio anche del personale subordinato di razza ebraica, conciliatori e vice conciliatori, uscieri di conciliazione, commessi degli ufficiali giudiziari, giornalieri provvisori assunti precariamente invece degli uscieri di ruolo mancanti; il 6 aprile 1940 si stabilisce che il ricorso presentato dai professionisti di razza ebraica contro la cancellazione dagli albi non ha effetto sospensivo e pertanto sino all'esito del ricorso i professionisti non possono continuare a esercitare la professione; sempre in tema di professionisti di razza ebraica una circolare del 29 maggio 1940 pone il divieto di qualsiasi forma di collaborazione con professionisti di razza ariana; il 17 maggio 1940 vengono prese di mira le fondazioni costituite da persone di razza ebraica presso Accademie e Istituti di cultura per il conferimento di premi a studiosi, fondazioni che talvolta portano il nome della persona ebrea. Viene posto il quesito se i premi possano esse conferiti omettendo il nome ebraico del benefattore. Il ministro risponde che i premi suddetti non debbono essere conferiti e che le relative somme, quando possibile, devono essere restituite o devolute alle comunità ebraiche per le loro scuole; il 30 novembre 1940 viene comunicato l'obbligo di appartenenza al P.N.F. per gli avanzamenti in carriera ed anche per qualsiasi forma di incrementi del trattamento economico; il 29 dicembre 1941 il ministro della giustizia, preso atto che talvolta su questioni riguardanti la razza vengono emessi provvedimenti difformi e precisato che tutte le questioni attinenti alla difesa della razza italiana sono di competenza del ministero dell'interno, dispone che le dipendenti autorità giudiziarie prospettino preventivamente tali questioni al ministero, che provvederà a chiedere le opportune determinazioni al ministero per l'interno. Le circolari sono depositate presso gli Archivi della presidenza e della procura generale della corte di appello di Torino – Raccolta circolari.

diramate dal ministro della giustizia tra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta e coscienziosamente ritrasmesse dal primo presidente della corte di appello Ciro Gini agli uffici giudiziari dipendenti.

Tornando ai contenuti dei verbali, la mancanza di richiami alla legislazione e alla politica razziale del regime caratterizza anche le adunanze del consiglio giudiziario dopo la Liberazione. Rimane ferma la rigorosa valutazione dei requisiti di preparazione e idoneità professionale, ma muta ovviamente il tenore dei fatti e dei comportamenti meritevoli di segnalazione: ora sono particolarmente apprezzati avere militato nelle formazioni partigiane, essere stato perseguitato e arrestato per motivi politici dalle brigate nere, avere abbandonato il servizio giudiziario dopo l'8 settembre 1943 ed essere entrato in clandestinità, avere difeso la dignità e l'indipendenza della funzione giudiziaria di fronte alle pressioni e minacce dei fascisti della Rsi, essersi rifiutato di iscriversi al partito fascista repubblicano, avere collaborato con il CLN e agevolato la lotta di liberazione, avere svolto funzioni di pubblico ministero presso le corti di assise straordinarie o speciali.

6. I conti con le leggi razziali italiane sono ancora aperti.

Dai verbali del Consiglio giudiziario si può dunque trarre la conclusione che il processo di rimozione della legislazione è della politica razzista del fascismo ha coinvolto sia gli alti magistrati che la bassa magistratura. I primi perché conniventi e coinvolti a vario titolo in prima persona con le leggi razziali e con gli organismi chiamati a dare loro attuazione. I secondi – giudici che nel 1938 erano da poco entrati in magistratura, comunque da non più di 10-12 anni – presumibilmente perché timorosi, in una organizzazione ancora rigidamente gerarchica, di andare a scoprire il passato poco limpido – filo fascista e/o filo razzista che fosse – dei capi degli uffici, dei componenti del CSM (sino al 1958 formato da alti magistrati) e delle commissioni ministeriali, che a vario titolo avevano il potere di influire sulla carriera e su ogni questione relativa al loro stato giuridico.

Quali che siano stati i motivi della rimozione, la realtà è che i conti con il passato filo razzista della magistratura italiana sono ancora tutti da fare. In questo senso, poco per volta, passo dopo passo, dovranno essere esaminati gli archivi delle corti di appello e delle procure generali per

verificare, anche con l'ausilio dei fascicoli personali dei primi presidenti e dei procuratori generali, dei presidenti e dei procuratori del re dei principali tribunali dei distretti di corte di appello, quali sono stati gli atteggiamenti nei confronti delle leggi razziali tra il 1938 e il 1943 sull'intero territorio nazionale.

E' presumibile che, anche all'interno della magistratura, possa emergere un quadro più articolato di quanto sinora esposto. Ma in realtà, al di là dello specifico problema dell'atteggiamento dei magistrati nei confronti delle leggi razziali, credo sia giunto il momento di documentare e ricostruire, anche a livello locale, il coinvolgimento con il razzismo delle altre istituzioni politiche e amministrative e degli enti esponenziali della società civile. L'auspicio è che qua e là sia dato riscontrare qualche sia pure cauta e timida presa di distanza, che renda meno amaro il quadro degli alti magistrati e dei giuristi che avevano aderito alle leggi razziali e di quanti erano poi riusciti a rimuoverne la memoria sino all'inizio degli anni Duemila.

APPUNTI SUL FORO TORINESE
Cronaca a margine della Storia
di Paola De Benedetti

Altri scrivono di storia; la mia è soltanto una cronaca locale relativa all'impatto delle leggi emanate nel 1938/39 "a difesa della razza" sull'avvocatura torinese. Sull'argomento era già apparso un mio articolo su la Pazienza di fine 2018 a seguito del convegno tenuto sullo stesso tema presso la Fondazione Croce; rischio – necessariamente – di ripetermi.

Gli ebrei rappresentavano nel 1938 l'1x1000 della popolazione del regno. A Torino e in Piemonte viveva circa il 10% degli ebrei italiani, quindi 1x10.000; a Torino nei due albi pubblicati il 15.7.1936 e nell'anno XIX EF (1940/41) gli iscritti erano 849 nel primo e 722 nel secondo. Anche se le percentuali non sono correttamente confrontabile, rilevo che 54 ebrei cancellati dall'albo su circa 800 sono in percentuale il 6,75%.

Nel mio articolo dello scorso anno avevo scritto di 45 avvocati ebrei cui era interdetto (o reso più o meno impossibile) l'esercizio della professione; non avevo cioè considerato gli avvocati ebrei "discriminati" per meriti fascisti o di guerra (Grande Guerra, Etiopia, Spagna) in quanto, seppure con limitazioni, questi ultimi potevano continuare l'attività; ora invece abbiamo considerato tutti gli avvocati cancellati dall'albo, anche i "discriminati", che, pur continuando nell'esercizio della professione, non apparivano più negli albi professionali, ma in un "elenco aggiunto". Occorre far attenzione agli opposti significati delle parole: nelle intenzioni della legge 1054/39 la parola "discriminati" allude a un trattamento di favore rispetto agli altri colleghi ebrei, ma essa in realtà assume un senso negativo rispetto ai colleghi "ariani", con i quali era vietata la collaborazione sotto qualsiasi

forma. Richiamo l'attenzione sulla abissale differenza tra far parte di un Albo – con i conseguenti legami comuni di interessi, di tutela e solidarietà – o essere solo un nome incluso in un elenco – cioè professionisti isolati ma sottoposti al potere disciplinare di quelli dell'Albo. Ad esempio tutti i professionisti ebrei – discriminati e non - dovevano dichiarare agli Ordini la loro appartenenza alla "razza ebraica", con sanzioni sia pecuniarie sia detentive in caso di inosservanza (e qui ricordo l'avvocato Luigi Lombardi, ariano e cinofilo, che dichiarò di appartenere alla razza Bulldog e chiese la cancellazione dall'Albo; certamente tra i colleghi ci furono altre reazioni a questa umiliante imposizione, magari non così eclatanti, ma non ne è rimasta traccia).

I 54 avvocati ebrei torinesi ricordati nella targa all'ingresso della sede dell'Ordine erano stati tutti – discriminati o non - cancellati dall'Albo, ad opera del Direttorio del Sindacato Fascista degli avvocati e Procuratori; direttorio fortemente politicizzato, voluto dal regime con una legge del novembre 1933.

Molte cancellazioni appaiono dai verbali disposte su richiesta degli interessati, che a fronte della martellante propaganda antiebraica e poi delle iniziative (tipo censimento) e delle leggi "a difesa della razza" esprimevano con l'abbandono della professione il loro malessere per le incerte prospettive per il loro futuro; è esemplare il caso dell'avv. Vittorio Sacerdote, che il 13 settembre 1938 aveva chiesto la cancellazione "cessando l'esercizio della professione", ma il 27 settembre 1939, entrata in vigore la l. 1054/39, è iscritto nell'elenco aggiunto quale discriminato. Il 30 gennaio 1939 erano stati cancellati d'ufficio tre avvocati ebrei perché non avevano più la residenza a Torino (condizione per essere iscritti) e il

27 dicembre 1939 il direttorio cancellò d'ufficio venticinque avvocati e procuratori che *“sono attualmente da considerarsi di razza ebraica non discriminata”*; tra di loro gli avvocati Remo Jona e Emanuele Sacerdote saranno deportati ad Auschwitz; Remo Jona sopravviverà, mentre la moglie e i due figli (7 e 12 anni) furono soppressi al loro arrivo al lager; l'avvocato Sacerdote morrà in data e luogo sconosciuto. Anche l'avvocato Cesare Segre fu deportato, e dopo la liberazione sarebbe rientrato nell'esercizio della professione.

In un regime dittatoriale l'estrema politicizzazione delle strutture professionali era prevedibile, ma quello che colpisce è il comportamento non soltanto “ligio”, ma vessatorio tenuto dal direttorio torinese. Ricordo fra i più odiosi i casi relativi al professor Guido Voghera e all'avvocato Salvatore Fubini): al primo, docente di diritto esonerato dall'insegnamento con la “legge a tutela della razza nella scuola fascista” (5.9.1938), il direttorio negò l'accesso al patrocinio presso la Pretura di Ciriè con la spudorata motivazione che, stante lo scarso lavoro nel mandamento, un patrocinatore in più avrebbe *“costituito una sensibile concorrenza”* (sic) per gli avvocati che vi lavoravano. La vicenda dell'avvocato Salvatore Fubini è più complessa: contro di lui, discriminato e iscritto nell'elenco aggiunto, fu aperto un procedimento disciplinare perché aveva inviato a colleghi ebrei di altre città una lettera per ricostruire la rete di corrispondenti, dal momento che era vietata la collaborazione con avvocati non ebrei. Dopo aver sollevato una indecorosa campagna di stampa il direttorio lo radiò dall'Albo per *“essere venuto meno alla dignità e al decoro professionale e aver dimostrato assoluto difetto di sensibilità morale, politica e professionale”*. La lettera destinata a ricostruire la rete di corrispondenti era

stata interpretata come iniziativa per costruire una sorta di accordo clandestino per *“riconquistare quella preponderanza”* (ma *quale preponderanza?*). Fu inutile la decisione della commissione centrale che riduceva la sanzione alla sola censura: quando l'avv. Fubini chiese la reinscrizione all'elenco aggiunto la domanda fu respinta in quanto nel frattempo il ministero aveva revocato il beneficio della discriminazione.

Anche la Commissione distrettuale di nomina ministeriale e presieduta dal primo Presidente della Corte d'Appello, cui era demandata la formazione e la tenuta dell' *“elenco speciale”* dei professionisti non discriminati non è stata da meno del direttorio: per dieci mesi ha tenuto in sospenso l'attività di 22 avvocati piemontesi che avevano chiesto l'iscrizione, impedendo loro di lavorare, e ciò solo per sciatteria o “menefreghismo”: la commissione distrettuale, più volte convocata riuscì a riunirsi per la prima volta dieci mesi dopo che era stato comunicato l'elenco dei richiedenti.

Presso l'Archivio di Stato di Torino è conservato il faldone relativo alla Commissione distrettuale per le professioni costituita presso la nostra Corte d'Appello; non ho trovato nei verbali e nel fascicolo “avvocati” traccia di rapporti, anche soltanto di comunicazione, tra direttorio e commissione distrettuale; quest'ultima a norma dell'art.18 della l. 1054/39 aveva anche potere disciplinare per mancanze o abusi nell'esercizio della professione e *“per motivi di manifesta indegnità morale e politica”*; dai verbali ho rilevato solo cancellazioni per morosità. La cosa mi aveva stupito per alcuni avvocati che avevo conosciuto e di cui avevo avuto modo di constatare la serietà e la diligenza, ma forse c'era un perché: cinque mesi dopo la scadenza del termine per chiedere l'iscrizione all'elenco speciale una circolare ministeriale (attenzione: non un provvedimento legislativo) di cui

ho trovato traccia nel faldone, aveva disposto il pagamento per iscriversi di 200 lire; i morosi probabilmente non ne avevano avuto notizia). Dell'esistenza di un "elenco speciale", cioè dell'esistenza di 16 avvocati ebrei non discriminati che patrocinavano a Torino, non appariva cenno nell'albo né in alcun verbale del direttorio; era come se non esistessero.

Ricordo che i professionisti ebrei non discriminati (tra gli avvocati 16 torinesi e 6 di altre circoscrizioni piemontesi) non potevano lavorare che per clienti ebrei; questo giustifica lo scarsissimo numero di richieste di iscrizione.

Il primo presidente della Corte d'Appello di Torino nel febbraio 1944 inoltrava al ministro della giustizia della RSI la richiesta di ricostituzione della commissione scaduta per decorso del triennio, per poter provvedere alla cancellazione degli avvocati ebrei dall'elenco speciale, come se non sapesse che gli ebrei, avvocati compresi, se non già deportati vivevano in clandestinità. La richiesta non ha avuto alcun riscontro dal ministero ed è un peccato: sarebbe stato interessante leggere con quale motivazione sarebbero stati cancellati gli ebrei: come stranieri e "in questa guerra nemici"? (art. 7 della Carta di Verona del 15.11.43). Non abitavano più nella circoscrizione come prescritto? Erano morosi per la quota annuale di Lire 100? Non risultava esercitassero la professione?

E infine qualche ricordo personale. Mentre frequentavo il 3° anno all'Università (avevo vent'anni), nel gennaio del 1955 ho cominciato l'attività di giurisprudenza; allora e negli anni successivi nessun avvocato mi ha mai ricordato le cancellazioni dall'albo, neppure i "cancellati", e ne ho incrociati diversi; anche io non trovavo allora anormale questa rimozione (lo vivo oggi come mia colpa); sull'argomento generale delle leggi

antiebraiche e delle loro conseguenze si era formata una congiura del silenzio. Si poteva a volte parlare (con non molti) della resistenza, dell'antifascismo di alcuni avvocati e di pochi magistrati.

Ho cercato di ricordare chi erano gli avvocati ebrei che ho conosciuto o di cui ho sentito parlare all'inizio del mio ingresso in Tribunale: ho ricostruito a memoria i nomi di una decina tra quelli che erano stati cancellati; sommati ai nuovi iscritti e calcolata prudenzialmente qualche dimenticanza, gli avvocati ebrei che esercitavano nel 1955 potevano essere 20/25: meno della metà dei cancellati. Consideriamo però che la comunità ebraica di Torino era stata falciata prima dalle emigrazioni, poi dalle deportazioni, e da qualche conversione.

Ho avuto recentemente l'occasione di leggere i verbali – che esulavano dalla mia ricerca, che arrivava fino al settembre 1943 – del comitato nominato dal CLN che aveva sostituito il direttorio dal maggio 1945; ricordo che dieci anni dopo in Tribunale incrociavo diversi avvocati che apparivano sospesi o radiati dall'albo per aver fatto parte dei tribunali speciali costituiti dalla RSI o aver collaborato spontaneamente con la RSI; ma erano trascorsi dieci anni, c'era stata l'amnistia Togliatti, l'Italia voleva dimenticare, si era costituito un partito che legittimava l'ingresso in Parlamento dei "nostalgici del regime" (così, pudicamente, si chiamavano i fascisti). Al massimo poteva accadere che di qualche collega si dicesse, senza acrimonia, che era stato un "eia eia alalà"; o che l'avv. Sandro Trinch (che aveva fatto parte dei gruppi di azione partigiana a Torino durante la resistenza) incontrandoli si girasse dall'altra parte e mi redarguisse per averne salutato uno.





Il contributo del Comitato per le Pari Opportunità (CPO) presso l'Ordine degli Avvocati di Torino

Il Comitato per le Pari Opportunità (CPO) presso l'Ordine degli Avvocati di Torino è un'istituzione forense volta alla prevenzione, al contrasto e alla rimozione delle condotte discriminatorie all'interno dell'Avvocatura ed in ogni suo ambito.

In particolare, in applicazione della normativa europea e nazionale (art. 25 c. 4 L. 247/12), il CPO ha il compito di:

- promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
- prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e/o fattore di discriminazione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
- sovrintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012.

Il CPO, dunque, supporta e sostiene, attraverso il lavoro dei suoi e delle sue componenti, le iniziative di formazione e di riflessione sui temi della promozione della parità e della diffusione della cultura dell'uguaglianza.

Alla luce di queste finalità, il CPO di Torino - nell'ottica di mantenere vivo il ricordo degli ingiusti ed ignobili torti subiti da Colleghi e, quindi, di sensibilizzare tutte le Avvocates e gli Avvocati, ed in particolare le più giovani e i più giovani in merito all'importanza ed alla necessità di salvaguardare i diritti fondamentali delle persone prevenendo, rimuovendo e combattendo ogni tipo di discriminazione - ha contribuito al lavoro svolto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino (COA) per l'evento organizzato in occasione dell'ottantesimo anniversario delle leggi razziali che nel 1939 hanno escluso gli avvocati e i praticanti ebrei dalla professione.

In particolare il CPO di Torino ha prodotto una serie di documenti e foto che attestano l'adozione di provvedimenti per la difesa della "razza" italiana raccolti attraverso un'attività di selezione della ricchissima documentazione fornita dai seguenti archivi:

1. archivio dell'Università degli Studi di Torino
2. archivio "*Terracini*" presso la Sinagoga di Torino
3. archivio de "*La Stampa*"
4. archivio di Stato di Torino che custodisce quello storico della Corte di Appello cittadina presso la quale fu costituita l'8 febbraio 1940 la Commissione distrettuale per i professionisti di "razza" ebraica.

coadiuvando così il COA nella preparazione della mostra contestuale al convegno per ricordare quell'onta che, purtroppo, permane a tutt'oggi indelebilmente nel nostro Ordine.

Il CPO di Torino, infine, ha lavorato insieme al COA per la realizzazione della presente pubblicazione per diffondere la conoscenza del predetto materiale oltre al contenuto degli interventi (anche di indiretta testimonianza) dei prestigiosi relatori che hanno partecipato al Convegno per non dimenticare la *Shoah* e per non lasciar cadere nel silenzio i nomi dei tanti Colleghi e dei loro familiari sacrificati per le abominevoli leggi razziali.

Un monito, dunque, per i giovani colleghi e praticanti affinché possano sempre svolgere la professione nel rispetto dell'uguaglianza!